

Pubblicato il 05/03/2020

N. 00149/2020REG.PROV.COLL.
N. 00643/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2018, proposto dal dott. **Michele Cataudella**, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Pozzallo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scarso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Quinta Farmacia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n.959 dell'11.5.2018 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione IV^);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l'avv. Aiello su delega dell'avv. Naccarato, e l'avv. Benenati su delega dell'avv. Scarso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Pozzallo assunse, a suo tempo, la titolarità della gestione di una nuova farmacia, avvalendosi del diritto di prelazione previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 9 aprile 1968 n. 475.

Con deliberazione n. 62 del 7 luglio 2006 il Consiglio comunale decise di gestire la farmacia mediante una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica; e conseguentemente indiceva una procedura concorsuale per la scelta del socio privato di minoranza.

Il dott. **Michele Cataudella** si aggiudicava la partecipazione di minoranza del 45%, comportante l'acquisizione del ruolo di direttore di farmacia e di amministratore delegato della società.

Conseguentemente, in data 30 dicembre 2006 veniva costituita la Quinta Farmacia s.r.l., tra il Comune di Pozzallo, titolare di una quota maggioritaria del 55%, e il dott. **Michele Cataudella**, con una quota del 45% del capitale.

Il rapporto tra i soci veniva regolato da un contratto di servizio, che ha previsto che *“lo svolgimento del servizio comporta il pagamento di un corrispettivo da parte della società, da commisurarsi nel 5% dei ricavi, da devolvere ogni anno al comune di Pozzallo (a partire dal terzo anno di attività), a titolo di corrispettivo per la concessione del servizio”* (art. 3, comma 5 contratto di servizio).

2. Con deliberazione n. 43 del 28 settembre 2017 il Consiglio comunale di Pozzallo procedeva alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), stabilendo - tra l'altro - di non alienare la partecipazione nella Quinta Farmacia s.r.l. (avendo ritenuto il relativo servizio rispondente alle finalità indicate nell'art. 4 dello stesso decreto).

Nella deliberazione è specificato che *“l’attività di rivendita dei farmaci è volta ad assicurare l’accesso ai cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”*.

Nel piano operativo allegato alla deliberazione veniva rilevato che, relativamente al periodo 2012 - 2016, il Comune vanta nei confronti del Dott. **Cataudella** un credito di € 364.508,67 a titolo di corrispettivo per la concessione del servizio, pari al 5% del volume d'affari.

Nello stesso piano veniva, inoltre, affermato che *“I bilanci riportano attivi per tutti gli esercizi passati tranne l’ultimo, relativo alla gestione 2016, peraltro non ancora approvato, la cui proposta del C.d.A. riporta una perdita di 101.597,87. In relazione a quest’ultimo dato negativo l’Ente intende intervenire per riportare la Società partecipata su numeri di bilancio positivi”*.

3. Il dott. **Cataudella** rappresentava di non essere in grado di far fronte a un nuovo versamento conseguente alla preannunciata ricapitalizzazione, dopo il versamento iniziale di Euro 225.000,00, e di temere, perciò, di essere escluso dalla compagine societaria.

Proponeva, inoltre, ricorso avverso la deliberazione in questione (unitamente agli altri atti ad essa presupposti e connessi), chiedendone l’annullamento.

Chiedeva altresì l’accertamento del diritto all’acquisizione della quota societaria del Comune e della titolarità della farmacia, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Il Comune di Pozzallo eccepiva l’inammissibilità del ricorso (sia per difetto di giurisdizione che per altri profili); e la sua infondatezza nel merito.

4. Con sentenza n.959 dell’11 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. IV), dichiarata la propria giurisdizione, respingeva il ricorso.

5. Con l’appello in esame, il Dott. **Michele Cataudella** ha impugnato la sentenza in questione e ne chiede l’annullamento o la riforma per i motivi

indicati nella successiva parte - dedicata alle questioni di diritto - della presente decisione.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione comunale ha eccepito l'infondatezza del gravame.

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

6. L'appello è infondato.

6.1. L'eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta (anche in appello) dall'Amministrazione comunale appellata, è inammissibile oltre che infondata.

6.1.1. Inammissibile in quanto proposta con semplice memoria anziché con appello incidentale.

6.1.2. Ed infondata in quanto - come già chiarito dalla giurisprudenza in precedenti analoghi - l'atto con cui l'Amministrazione decide se porre in liquidazione una società a partecipazione pubblica, ha efficacia provvedimentale essendo espressione del potere autoritativo di organizzazione (Cass. SS.UU., 20 settembre 2013, n.21588; CGARS, 28 novembre 2018, n.924:

Ne consegue che esso può essere sindacato esclusivamente innanzi al Giudice amministrativo.

7. Nel merito, il ricorso in appello proposto dal dott. **Michele Cataudella** è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.

7.1. Con il primo mezzo di gravame l'appellante lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per violazione degli artt.73 e 119 del codice del processo amministrativo (d. lgs.2 luglio 2010, n.104) del *principio del contraddittorio* e per lesione del *diritto di difesa*, deducendo che il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto tener conto della *memoria difensiva* dell'Amministrazione, che è stata depositata tardivamente.

La doglianza non può essere condivisa.

7.1.1. Il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimare, previsto dall'art. 46, co. 1, del codice del processo amministrativo, ha natura ordinatoria; sicchè esse possono costituirsi in giudizio fino all'udienza di merito (seppur senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti, ma) svolgendo difese orali.

E poiché nella fattispecie per cui è causa, il difensore del Comune non ha prodotto alcuna documentazione; ha chiesto di discutere la causa *oralmente*, ed ha quindi svolto difese orali nel corso delle quali ha riproposto - come gli era consentito - le medesime argomentazioni che aveva veicolato attraverso la memoria di costituzione, ed aggiungendone una ulteriore, la doglianza appare destituita di fondamento.

7.1.2. A ciò si aggiunga, per mera puntualizzazione:

- che le eccezioni preliminari sollevate dal Comune sono state poi *respinte* dal Giudice di primo grado, ragion per cui è evidente che *difetta qualsiasi concreto ed attuale interesse del ricorrente a dedurne, in appello, la tardività*;

- e, per il resto, che nulla induce a ritenere che l'avvenuta reiezione del ricorso (nel merito) sia da ricondurre non già alla *formale condivisione* delle argomentazioni poste a supporto delle altre eccezioni sollevate dall'Amministrazione con la memoria di costituzione tardiva, ma all'*autonomo convincimento* che il Giudice di primo grado può aver maturato *in esito all'interpretazione e corretta applicazione delle norme* invocate dal ricorrente; operazione ermeneutica e valutativa che l'organo giurisdizionale decidente può compiere *sua sponte* e dunque anche indipendentemente dalle difese della parte resistente; e che è comunque chiamato (e tenuto) ad effettuare nell'esercizio delle sue funzioni, illuminato semplicemente dalla sua perizia giuridica, posto che - come ben espresso in un antico brocardo - *jura novit curia*.

7.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante (dott. **Michele Cataudella**) lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per violazione e

falsa applicazione degli artt.2, 4, 5, 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 (T.U. sulle società pubbliche) e dell'art.9 della l. 1 aprile 1968 n.475 (norme in materia di servizio farmaceutico), deducendo che *il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere:*

- che il Comune *non* fosse obbligato a dismettere (*id est*: ad alienare) le sue quote di partecipazione nella società “Quinta Farmacia s.r.l.”;
- che il mantenimento della titolarità delle quote e l'incremento della partecipazione fosse legittimo e che la gestione in forma societaria di una farmacia possa essere considerata un'azione strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali.

La doglianza non merita accoglimento.

La tesi del ricorrente è che l'attività di gestione della farmacia non rientra - per le sue caratteristiche - nel novero di quelle per le quali sono consentiti all'ente pubblico la costituzione di società e l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni; e che per tale ragione il Comune avrebbe dovuto - in sede di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 - disporre la dismissione della partecipazione.

Tale tesi non convince.

L'art 4, primo comma, del d.lgs. n.175 del 2016 (recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Il secondo comma della norma in questione indica tassativamente, poi, le attività per lo svolgimento delle quali è consentito - sempreché siano *“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* - costituire società, e acquisire o mantenere partecipazioni in esse; e tra tali attività sono indicate anche:

- l'attività di offerta di un *servizio di interesse generale*;

- e l'attività di c.d. "autoproduzione" di un servizio strumentale all'ente.

Sicché, perché un'Amministrazione comunale possa acquisire e/o mantenere partecipazioni in società di capitali *al fine di offrire un servizio* alla collettività, occorre:

- a) che l'attività che si intende condurre mediante l'utilizzazione dello strumento societario sia "*strumentale al perseguimento di sue finalità istituzionali*" e "*strettamente necessaria*" per il raggiungimento dello scopo;
- b) e che il servizio da erogare sia "*di interesse generale*".

Ora, non appare revocabile in dubbio che nel caso dedotto in giudizio ricorressero (e ricorrono) entrambe le condizioni indicate.

Per quanto concerne quest'ultima (*sub b*), il Consiglio di Stato ha affermato:

- che "*...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di una attività rivolta ai fini sociali ai sensi dell'art. 112 del D.lgs n. 267/2000, il quale consente agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*" (C.S., III[^], n. 729/2013).

- ancor più incisivamente, che "*l'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998*"; ed anche che "*Il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art.113, d.lgs. n. 267/2000, essendo un "servizio pubblico" di rilevanza economica, qualificazione, altresì, richiamata dalla Corte Costituzionale (10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è (... omissis ...) preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista*" (C.S., III[^], 11.2.2019 n.992).

Sicché, posto - come affermato dalla richiamata giurisprudenza - che il servizio farmaceutico è un "servizio pubblico", e considerato che si rivolge

alla “generalità” (e dunque al *complesso indistinto*) dei consociati, al fine di garantire il diritto alle cure (e dunque il diritto alla salute) di *chiunque* - nessuno escluso - necessiti di farmaci, non appare revocabile in dubbio che esso costituisca (e possa essere considerato) un “servizio di interesse generale”.

In ordine all'altra condizione necessaria perché il Comune possa assumere o mantenere partecipazioni in società titolari di farmacie (*sub a*), valga quanto segue.

Il fatto che l'attività farmaceutica costituisca - o possa essere considerata - un'attività *strumentale al perseguimento di finalità istituzionali* del Comune è agevolmente ricavabile:

- innanzi tutto dal quadro normativo generale, posto che ai Comuni sono state ormai trasferite parte delle funzioni amministrative concernenti la materia della “tutela della salute” e che il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del servizio sanitario nazionale;
- e più specificamente dalla l. 9 aprile 1968, n.475 (recante la disciplina del servizio farmaceutico).

L'art.9 di quest'ultima stabilisce espressamente che la titolarità delle farmacie (sia di quelle che si rendono vacanti che di quelle di nuova istituzione), può essere parzialmente assunta dalle Amministrazioni comunali; e che le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite:

- in economia;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di consorzi fra Comuni (ed in questo caso la titolarità può essere totalmente pubblica);
- o, infine, proprio “*a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità*” (il che è quanto si è verificato nel caso dedotto in giudizio).

Posto, pertanto, che la menzionata norma di legge consente ai Comuni di assumere direttamente la titolarità, e con essa la gestione, delle farmacie (e di

farlo anche mediante società di capitali alle quali possono partecipare farmacisti), non resta che dedurne - e con la forza di un assioma - che è stato lo stesso Legislatore a postulare (ed a sancire) che l'esercizio dell'attività farmaceutica sia da ritenere pertinente e strumentalmente connesso al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali.

In altri termini: è lo stesso Legislatore che ha devoluto alle Amministrazioni comunali la funzione e la potestà di scegliere se assumere in prima persona - ed eventualmente anche mediante lo strumento societario - la gestione delle farmacie, sicchè negare che tale attività concorra alla realizzazione delle loro finalità istituzionali sarebbe contraddittorio ed illogico.

Per quanto concerne, poi, la questione della verifica in ordine alla sussistenza del nesso di "stretta necessarietà" fra l'uso dello strumento societario ed il perseguimento della finalità pubblica - prevista e "prescritta" dall'art 4, primo comma, del d.lgs. n.175 del 2016 - non può essere ignorato che l'art.9 della l. 9 aprile 1968, n.475 attribuisce ai Comuni il potere di costituire società per la gestione del servizio farmaceutico ai Comuni; e che questi ultimi sono enti dotati di un elevato grado di autonomia politica, costituzionalmente garantita.

La norma di carattere generale secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di erogazione di servizi "*non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" né acquisire o mantenere partecipazioni in società di tal genere, dovendo pertanto dismetterle se possedute (art. 4, primo comma, del d.lgs. n.175 del 2016), dev'essere letta ed interpretata - dunque - in armonica coordinazione *sia* con la "norma di settore" testè menzionata (l'art.9 della l. 9 aprile 1968 n.475), *sia* - anche e soprattutto - con il complesso delle norme (di rango costituzionale e legislativo) che attribuiscono autonomia politico-amministrativa ai Comuni.

E da una lettura sistematica di tal fatta non può che trarsi la conclusione che l'art.4, primo comma, del d.lgs. n.175/2016 debba essere interpretato nel senso che la valutazione in merito alla sussistenza del nesso di "necessarietà

strumentale” che consente al Comune di costituire una (o più) società per la gestione del servizio farmaceutico (o/e di acquisirne quote o/e di mantenerle anziché alienarle), si concreta e si risolve in una *valutazione di ordine eminentemente politico, espressiva dell’indirizzo politico dell’ente*.

Non a caso, infatti, tale determinazione viene assunta di regola - così come è avvenuto nel caso dedotto in giudizio - dagli organi di governo (nella specie: dal consiglio comunale, e cioè dall’organo “sovrano”) del Comune.

Sicchè appare evidente sotto ogni profilo che la valutazione in questione - concernente, lo si ribadisce, il grado di “necessarietà” della *scelta* di costituire, o meno, una società per la gestione di una farmacia (o della scelta di acquisire o di dismettere quote di una società di tal genere) - si concreta e si risolve in una *determinazione di politica locale, caratterizzata - perciostesso - da ampissima discrezionalità*.

Se tutto ciò è vero, come indubitabilmente appare, ne consegue che la delibera consiliare con la quale il Comune assume la determinazione di non alienare le proprie quote di una società titolare di un esercizio farmaceutico, dev’essere considerata - proprio in relazione alla sua natura - *un atto tendenzialmente insindacabile dal privato* che asserisce di vantare un interesse personale all’acquisto delle stesse, salvo che - beninteso - l’interessato non lamenti che la decisione di non vendergli le quote sia inficiata da un vizio di eccesso di potere per intrinseca ed insanabile illogicità indotto da un errore di fatto obiettivamente riscontrabile o da uno sviamento di potere (uso del potere per causa diversa da quella per cui sia stato conferito).

E poiché ciò non è avvenuto, la condotta dell’Amministrazione resiste alla doglianza.

8. Con il terzo mezzo di gravame il ricorrente lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 2, 4, 5, 20 e 24 del d. lgs. 19 agosto 2016, n.175, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare l’attività di gestione del servizio farmaceutico come “attività di interesse generale”.

La doglianza è inammissibile e comunque infondata.

8.1. Inammissibile in quanto meramente reiterativa di un profilo di doglianza già dedotto (con il precedente motivo di gravame).

8.2. Ed infondata per le ragioni esposte nel precedente *Capo*, a cui si rinvia.

9. Con il quarto mezzo di gravame il ricorrente lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per violazione dell'art.5 del d.lgs. n.175 del 2017 e dell'art.3 della l. n.241 del 1990, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nell'aver ritenuto che la delibera di C.C. n. 43 del 2017, con la quale il Comune ha deciso di non dismettere (alienandole) le sue quote della società, fosse sufficientemente motivata.

La doglianza non può essere condivisa.

Si è già rilevato che la decisione di non dismettere le quote societarie pubbliche (e, nella fattispecie, di non alienarle al ricorrente) debba essere considerata manifestazione di una scelta politica espressiva di un determinato indirizzo politico adottato mediante un voto di maggioranza.

E' pertanto evidente che la motivazione che correda l'atto in questione possa anche essere espressa in forma sintetica, purchè idonea ad esplicitare la ragione di fondo per la quale l'Organo preposto al governo dell'Ente abbia assunto la decisione.

Ora, il provvedimento in esame non si limita ad affermare che la decisione è stata adottata al fine di (continuare a) rispondere adeguatamente all'esigenza di *“assicurare l'accesso ai cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute ...”*, ma richiama *“il Piano di razionalizzazione delle società – Relazione sui risultati conseguiti”* (All.F) ed il *“Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati”* approvato con la determinazione sindacale n.93 del 25 novembre 2015, rappresentando ed affermando che le considerazioni in essi contenute sono ancora valide.

Dalla lettura del complesso degli atti richiamati, costituenti parte integrante della delibera n.43 del 28 settembre 2017 (provvedimento impugnato), emerge chiaramente:

- che è stata condotta un'istruttoria approfondita ed esaustiva, idonea a rappresentare all'Organo deliberante, con la dovuta precisione, la situazione economico-finanziaria della società;

- e che la decisione di non dismettere le quote (e di non alienarle al socio privato di minoranza), ispirata al criterio garantistico sinteticamente espresso mediante la frase sopra riportata testualmente, è basata sulla considerazione che *la società è stata e continua ad essere finanziariamente florida* ed ha determinato crediti per l'Amministrazione (in corso di recupero) e sulla consapevolezza che le lievi perdite di esercizio registrate, agevolmente recuperabili, sono da attribuire non già ad una situazione di crisi strutturale dovuta ad inevitabili squilibri fra costi e ricavi, ma ad una gestione del Consigliere delegato - lo stesso soggetto che oggi chiede di acquistare la quota societaria dell'Amministrazione - troppo 'disinvolta', a causa della quale si è verificato un crescente ed ingiustificato eccesso di spese e di sprechi (per incrementi stipendiali, assunzione di personale e consulenze esterne) che sarebbero state agevolmente evitabili.

10. Con il quinto mezzo di gravame il ricorrente lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per violazione dell'art.15 quinquies del d.l. 28 settembre 1989, n.415 (conv. in l. 28 febbraio 1990, n.38), violazione dell'art.1, comma 568 bis della l.n.147 del 2013 e dell'art.1, comma 611, della l. n.190 del 2014, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver considerato che il rifiuto dell'Amministrazione di dismettere le quote della società "Quinta Farmacia s.r.l." ha leso la sua legittima aspettativa di poter esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle stesse.

La doglianza non merita accoglimento per più d'una ragione.

10.1. Innanzitutto in quanto tanto il vecchio che il nuovo codice degli appalti impongono (cfr., al riguardo, l'art.1, comma 2, del d.lgs. n.163/2006, e l'art.5, comma 9, del d. lgs. n.50 del 2016) che in caso di dismissione, da parte di Pubbliche Amministrazioni, di quote di partecipazione in società miste (pubbliche/private), l'acquisto da parte dei privati delle quote da alienare

debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, ragion per cui l'aspettativa del ricorrente va qualificata come *aspettativa di mero fatto*, dunque *non meritevole di tutela giurisdizionale*.

10.2. Ed in secondo luogo in quanto la scelta dell'Amministrazione di alienare le quote prescinde e deve prescindere - all'evidenza - dalla considerazione dell'utilità che il privato potrebbe trarre dall'acquisto, ragion per cui il fatto che egli possa rimanere (o essere rimasto) "deluso" da una decisione che non soddisfa il suo interesse, costituisce un elemento totalmente irrilevante ai fini di verificare la legittimità del provvedimento (che deve essere ispirato al conseguimento del massimo vantaggio per la collettività ed alla realizzazione del pubblico interesse).

11. In considerazione delle superiori osservazioni, l'appello va respinto.

La novità e la delicatezza della questione, che ha visto i difensori impegnati in ricostruzioni giuridiche ed in operazioni ermeneutiche complesse, giustifica pienamente la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respinge l'appello.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l'intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare proposto “causa pendente”, iscritto al n. r.g. **16915/2022**:

PROMOSSA DA

CATAUDELLA MICHELE, (C.F. **CTDMHL64A01H163H**), domiciliato in VIA STEFANO SERANGELI 13 00031 ARTENA; rappresentato e difeso dall’avv. SIMEONI MARIA FRANCESCA giusta procura in atti.

ATTORE/RICORRENTE

CONTRO

QUINTA FARMACIA S.R.L. (C.F. **01350630883**), domiciliato in VIALE R. SANZIO, 7 CATANIA; rappresentato e difeso dall’avv. SPADARO GIUSEPPE giusta procura in atti.

CONVENUTO/RESISTENTE

Il Giudice Istruttore dott. Nicola La Mantia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23/01/2023, decorsi i termini concessi alle parti per il deposito di note difensive, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in corso di causa Cataudella Michele ha chiesto che “il Presidente, stanti le ragioni di eccezionale gravità ed urgenza, omessa la convocazione della parte convenuta provveda con decreto motivato alla sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate approvate, ivi assumendo anche gli altri provvedimenti di cui all’art. 2378. In subordine provveda alla designazione del giudice per la trattazione della causa ed alla fissazione dell’udienza, assegnando termine per notifica a controparte del ricorso e del decreto”.

A sostegno della superiore richiesta cautelare, avente ad oggetto la delibera dell’assemblea del 14 settembre 2022 e dell’atto di conferimento con cui è stata data esecuzione all’operazione di aumento di capitale e degli adempimenti successivi, nonché la delibera del 16 dicembre 2022 che ha disposto la “cessazione” dell’amministratore, l’attore/ricorrente, quale socio ed amministratore delegato della Quinta Farmacia srl, ha esposto che:

- Quinta Farmacia S.r.l. è una società a prevalente partecipazione pubblica, il cui capitale sociale è sottoscritto al 55% dal Comune di Pozzallo ed al 45% da esso ricorrente, per mezzo della quale viene gestita la quinta sede farmaceutica comunale;

- i rapporti tra l’amministrazione ed il soggetto giuridico erogatore del servizio dovevano essere regolati da apposito contratto, denominato “Contratto di servizio per l’affidamento della conduzione del servizio farmaceutico alla Quinta Farmacia S.r.l.”, il quale però non è mai stato sottoscritto dalle parti;

- avviato da parte del Comune un procedimento arbitrale volto all’accertamento dei presunti crediti vantati da quest’ultimo verso la società, Quinta Farmacia ha dedotto come il difetto insanabile ed assoluto della forma scritta, richiesta ad substantiam per la valida stipulazione di contratti tra Amministrazione pubblica e soggetti privati successivamente all’aggiudicazione, nonché la mancata sottoscrizione del predetto atto da parte dei contraenti, rendesse inesistente o, quanto meno, radicalmente nullo il contratto di servizio tra Quinta Farmacia e Comune di Pozzallo;

- la richiesta è stata accolta dal Collegio Arbitrale, il quale, con pronuncia non definitiva, ha dichiarato la nullità del contratto di servizio per difetto di forma scritta, disponendo la prosecuzione del giudizio. Nel lodo definitivo del febbraio 2019 il Collegio ha, però, ritenuto che il comportamento concludente delle parti, ed in particolare, della società, che aveva sempre riconosciuto tale onere, potesse essere utile a superare la assenza di sottoscrizione del contratto di servizio, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.1173 c.c., e quindi a ritenere valida ed efficace l'obbligazione relativa al corrispettivo dovuto al Comune;
- le travagliate vicende della società sono proseguite e sfociate in un più ampio conflitto tra soci. Il Comune, infatti, ha imposto a maggioranza e provveduto a far sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con effetti retroattivi, determinando dunque il riconoscimento, a carico della società, degli ingenti oneri pregressi;
- poiché esso ricorrente ha rifiutato la sottoscrizione del contratto di servizio, nella seduta del 16 aprile 2019, il CdA, con il suo voto contrario, ha deliberato di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di servizio ora per allora;
- avverso tale delibera esso ricorrente ha proposto impugnativa avanti a questo Tribunale (giudizio iscritto al n.11250/19 R.G.);
- con sentenza n. 2327 del 20 maggio 2021 questo Tribunale ha rigettato la impugnativa proposta da esso ricorrente avverso la delibera del 16 aprile 2019 con cui si dava mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di servizio ora per allora ed ha statuito che non era in contestazione la previsione del corrispettivo pari al 5% dei ricavi annui, che lo stesso lodo arbitrale inter partes aveva dato atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento di tale somma anche in assenza del formale contratto di servizio, e che sarebbe proprio la mancata sottoscrizione del contratto ad esporre la società ad un potenziale danno, ovvero la revoca del servizio di gestione della farmacia;

- avverso tale sentenza esso ricorrente ha proposto appello, allo stato pendente avanti alla Corte di Appello di Catania (giudizio iscritto al n. 1775/2021 R.G.);
- nel frattempo, tuttavia, per effetto dei costi sino ad allora recepiti a valere su detto contratto, la società ha maturato perdite di bilancio per più di tre esercizi consecutivi, oltre che porsi in una situazione di patrimonio netto negativo, sicché avrebbe dovuto ad un tempo intraprendere, ad opera del Comune, il processo obbligatorio di dismissione delle partecipate in perdita (artt. 20 e 24 TUSP) nonché le necessarie misure sul capitale sociale; tuttavia l'assemblea, più volte tempestivamente convocata dall'allora presidente, non si è mai svolta;
- in sede di assemblea il Comune di Pozzallo ha modificato il progetto presentato dagli amministratori, in maniera che il bilancio approvato risultasse in utile e si evitasse così di dover attivare le procedure previste per legge;
- a seguito di impugnazione della delibera ad opera di esso attore, questo Tribunale, con sentenza del 16 dicembre 2021, ha dichiarato nullo il bilancio 2017;
- il CdA, in successiva seduta, ha rinunciato ad impugnare il bilancio, rettificando anche quelli degli esercizi successivi, che pertanto sono risultati in perdita, ivi contemplandosi gli oneri relativi al contestato contratto di servizio;
- in seguito a ciò il comune, invece di avviare le iniziative relative alla dismissione della partecipazione, ha intrapreso le operazioni di riduzione ed aumento del capitale sociale;
- in particolare, in data 14 settembre 2022 in sede notarile l'assemblea straordinaria ha deciso di ridurre il capitale sociale in ragione della perdita rilevata sino alla data del 31.12.2021, pari ad euro 613.103,33, nonché a quelle successive, ascendendo la perdita a complessivi euro 641.400,00, nonché di aumentarlo sino a 645.000,00 euro, impiegando all'uopo i crediti vantati dal Comune a valere sul contratto di servizio, dapprima dichiarato nullo e poi sottoscritto retroattivamente e ciò

nonostante il parere contrario sia del socio di minoranza che del sindaco effettivo Canto, ritenendo che la natura di crediti contestati, tuttora sub iudice, ne impedisse la conferibilità in quanto avrebbe determinato una formazione fittizia di capitale, suscettibile di modificarsi qualora il credito fosse stato ritenuto inesistente;

- il Comune ha dichiarato di sottoscrivere, mediante conferimento di parte della propria posizione creditoria, la propria quota di appartenenza, pari al 55%, deliberando in Consiglio Comunale di destinare all'uopo parte della somma vantata a credito, pari ad euro 354.750,00 a valere sulla maggiore di euro 722.921,67, mentre esso attore, pur contestando in radice la legittimità della deliberazione, ha dichiarato in data 24 ottobre di sottoscrivere l'aumento di capitale limitatamente all'1%, provvedendo poi anche a versare il relativo importo alle coordinate bancarie aziendali;

- il presidente ha provveduto poi a convocare per il 16 dicembre un'assemblea, inviandone avviso di convocazione anche ad esso attore, che vi era legittimato sia in quanto socio che in quanto amministratore, per procedere all'esame della situazione a seguito della sottoscrizione del capitale ad opera dei soci. L'assemblea recava letteralmente, all'ordine del giorno, i seguenti punti: 1. Esame dell'esito dell'operazione di ricapitalizzazione della società; 2. Eventuale convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, mentre nulla è stato previsto in ordine alla revoca degli amministratori ovvero ad altre deliberazioni, non essendo neppure stata prevista nell'avviso la voce generica di "Varie ed eventuali" per discutere di altri profili;

- il presidente aveva già comunicato al Comune di Pozzallo che il socio di minoranza non aveva sottoscritto alcuna quota e che pertanto, in esercizio dei propri diritti sull'inoptato, il Comune avrebbe potuto sottoscrivere l'intera residua, pari al 45%;

- il consiglio comunale, dopo il parere del collegio dei revisori e la proposta della giunta comunale corredata da pareri tecnici, ha adottato una delibera di variazione di bilancio, impegnando l'ulteriore somma di euro 290.250,00 necessaria per coprire la perdita residua non coperta dal socio di

minoranza, pur con il voto contrario di alcuni consiglieri e in data 15 dicembre 2022, il sindaco di Pozzallo ha dichiarato di procedere al conferimento in compensazione della somma necessaria sino a concorrenza dell'intero capitale;

- in data 16 dicembre l'assemblea ha preso atto della "decadenza" dalla qualifica di socio e di amministratore delegato di esso ricorrente per mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale.

L'attore/ricorrente, contestando la legittimità delle delibere impugnate e la ricorrenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha avanzato l'istanza cautelare in esame.

Si è costituita la Quinta Farmacia srl per eccepire la decadenza dal diritto di impugnazione della delibera del 14.9.2022 perché proposta oltre il termine fissato dall'art.2479 ter cc, nonché l'infondatezza delle avverse deduzioni delle quali ha chiesto l'integrale rigetto.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il ricorso è stato assunto in riserva con la concessione alle parti di termini per il deposito di note difensive e di replica.

Tanto esposto è opinione di questo Giudice che il ricorso cautelare sia infondato e meriti di essere rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.

Ed invero, con riguardo all'impugnazione della delibera del 14.9.2022 non possono che condividersi le deduzioni articolate dalla Quinta Farmacia srl in merito alla intervenuta decadenza.

Recita, invero, l'art.2479 ter cc "Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci". Rilevato che nella specie, per come dedotto dalla resistente e non contestato dal ricorrente, la superiore delibera è stata immediatamente trascritta nel libro soci, l'impugnativa proposta con ricorso depositato il 27.12.2022 appare tardiva. Né, peraltro, convincono le argomentazioni esposte dall'attore secondo cui nella specie ricorrerebbe una ipotesi di nullità della

delibera cui conseguirebbe l'applicazione del termine previsto dall'art.2379 ter cc. Ed invero, l'art.2479 ter cc, dettato in materia di srl, prevede tre ipotesi di nullità della delibera che coinvolgono: 1) le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito; 2) le decisioni prese in assoluta mancanza di informazione; 3) le decisioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Le cause di annullabilità delle delibere della S.r.l. sono previste dai co. 1, 2 e 4 dell'art. 2479 ter c.c. e riguardano:

le decisioni prese in difformità alla legge o dell'atto costitutivo;

le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un conflitto di interessi con quello della società;

le decisioni prese con la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la delibera;

le decisioni prese in presenza di singoli voti invalidi o con il loro indebito conteggio;

le decisioni per le quali il verbale risulti incompleto o inesatto a tal punto da impedire l'accertamento nel merito della delibera.

La delibera, quindi, quando ha contenuto illecito o impossibile deve essere considerata nulla. Sono, invece, annullabili le delibere affette da vizi di contenuto che non si traducono in casi di impossibilità o illiceità, ma si risolvono in ipotesi di mera non conformità alla legge (v. Trib. Napoli sent. 8624/22).

Nella specie, poiché la deliberazione non ha certamente oggetto illecito o impossibile, né ha inciso sull'oggetto sociale, l'impugnazione doveva essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall'art.2479 ter cc, che non risulta essere stato rispettato.

Ne consegue che l'istanza di sospensione della delibera adottata dall'assemblea straordinaria della società Quinta Farmacia srl in data 14.9.2022 deve essere rigettata.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quanto concerne le ulteriori istanze cautelari avanzate dal ricorrente.

Esclusa l'impugnabilità degli atti di conferimento del 26 ottobre e del 15 dicembre, non trattandosi di atti deliberativi, per quanto concerne la delibera assunta dall'assemblea ordinaria del 16.12.2022 difettano i presupposti per l'accoglimento della istanza di sospensione. Nel corso della seduta del 16.12.2022, alla quale ha partecipato sino ad un certo momento anche il Cataudella, poi invitato ad allontanarsi, l'assemblea dei soci non ha, invero, adottato alcuna delibera, ma si è limitata a prendere atto "dell'avvenuta ricapitalizzazione della società nei termini di cui in narrativa in conformità con quanto previsto con l'assemblea straordinaria dei soci del 14.09.2022, nonché dell'intervenuta decadenza di tutte le cariche sociali del dott. Michele Cataudella (socio, componente del CdA ed amministratore delegato), invitando il Presidente del CdA a provvedere alla pubblicità di rito", nonché a prendere atto della necessità di procedere alla convocazione di una nuova assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale (v. verbale assemblea del 16.12.2022). Trattasi, per come risulta evidente, di una delibera che ha portata meramente ricognitiva degli effetti della precedente deliberazione del 14.9.2022, della quale, per le ragioni esposte in precedenza, non può essere disposta la sospensione per intervenuta decadenza del potere di impugnazione ex art.2479 ter cc. La delibera del 16.12.2022, quindi, non presenta vizi propri, ma sarebbe, al più, viziata in via derivata in conseguenza di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 14.9.2022. Situazione, questa, che, in assenza di sospensione della prima delibera, non interferisce con la validità ed efficacia della seconda. In tal senso si è anche pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide – ancorchè ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da

parte dei vecchi soci – sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poichè l’omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali”. Questa Corte ha osservato che, seppure l’annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo, la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti, cosicchè, se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorchè annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimante eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza, non potendo parlarsi di un effetto “a catena” sulla legittimità delle delibere in sequenza, nel rispetto delle “esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali (massimamente, peraltro, quanto ad aspetti, come l’aumento del capitale, rilevanti nei confronti dei terzi creditori), la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno, salva ovviamente la tutela risarcitoria dei diritti dei soci di minoranza” (v. Cass. 23953/18; Cass 4946/13).

Per le esposte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.

Spese con la sentenza che definirà il giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso cautelare proposto in corso di causa da Cataudella Michele.

Spese con la sentenza che definirà il giudizio.

Catania, 22 febbraio 2023

IL GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Nicola La Mantia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott.ssa Vera Marletta	giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano	giudice relatore

esaminato il reclamo cautelare iscritto al n. 3535/2023 r.g., promosso da:

Cataudella Michele, nato a Ragusa in data 1.1.1964, codice fiscale CTDMHL64A01H163H, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Francesca Simeoni ed Angelo Burgio, giusta procura in atti;

reclamante

contro

Quinta Farmacia s.r.l., codice fiscale e partita iva 01350630883, con sede in Pozzallo (RG), Largo dei Vespri Siciliani n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Licitra, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Barone e Giuseppe Spadaro, giusta procura in atti;

reclamata

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.4.2024 e decorsi i termini per il deposito delle note autorizzate,

OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 3.3.2023, Cataudella Michele ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 22.2.2023, comunicata il 23.2.2023, con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di sospensione della delibera assembleare del 14.9.2022 di azzeramento ed aumento del capitale per tardività dell'impugnazione, dei successivi atti adottati dall'organo amministrativo perché non autonomamente impugnabili nonché della delibera del 16.12.2022 con cui è stata dichiarata la sua cessazione dalle cariche ricoperte nella società Quinta Farmacia s.r.l. in quanto meramente ricognitiva degli effetti della precedente deliberazione.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata il 3.4.2023 si è costituita Quinta Farmacia s.r.l. contestando l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo. Premettendo

le controverse vicende che hanno riguardato i rapporti societari tra il Cataudella ed il Comune di Pozzallo, rispettivamente titolari di quote pari al 45 % ed al 55%, la società reclamata ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità del reclamo per la mancanza di specificità dei motivi; nel merito, la difesa della Quinta Farmacia s.r.l. si è riportata alle argomentazioni difensive svolte nella precedente fase cautelare, deducendo: la tardività dell'impugnazione, affermando che il termine di novanta giorni di cui all'art. 2479 ter c.c. decorrerebbe dall'iscrizione della delibera nel registro dei soci e non invece dalla successiva iscrizione nel registro delle imprese; l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 16.12.2022 per la portata ricognitiva della stessa. In via subordinata, la società reclamata ha reiterato le argomentazioni difensive in precedenza articolate, chiedendo il rigetto del reclamo per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 3.4.2023, all'esito della discussione, il Tribunale ha posto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note difensive.

2. Tanto premesso, l'odierno reclamo si colloca nell'ambito di un pregresso ed articolato contenzioso societario instaurato da Cataudella Michele, farmacista e socio di minoranza della Quinta Farmacia s.r.l., società partecipata dal Comune di Pozzallo.

Per quel che maggiormente interessa ai fini per cui è causa, a seguito di gravi e rilevanti perdite di bilancio maturate dalla società nei tre esercizi consecutivi, il 14 settembre 2022 l'assemblea dei soci, con il voto contrario del Cataudella, deliberava di procedere all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c. fino all'importo di euro 645.000, mediante azzeramento e susseguente ricostituzione del capitale sociale, da sottoscrivere in contanti o mediante compensazione con eventuali crediti dei soci risultanti dai bilanci regolarmente approvati. La delibera prevedeva, in particolare, un primo termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (avvenuta il 26.9.2022) per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci "*in proporzione alle quote già da loro possedute anteriormente all'azzeramento*" e l'assegnazione di un successivo termine di quaranta giorni al socio che avesse esercitato il diritto di opzione per sottoscrivere il capitale rimasto inoptato (doc. 24 fascicolo parte convenuta).

Il 24.10.2022 Cataudella Michele trasmetteva una pec al presidente del consiglio di amministrazione con cui dichiarava di esercitare parzialmente il diritto di opzione sottoscrivendo una quota pari al 1% del capitale in aumento e chiedendo indicazioni in ordine alle modalità di versamento (doc. 35 fascicolo parte convenuta).

Il 3.11.2022 il Comune di Pozzallo sottoscriveva la quota del 55% del capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 14.9.2022, corrispondente ad una quota di euro 354.750, mediante compensazione del maggior credito vantato dal Comune di Pozzallo nei confronti della società.

Con verbale del giorno 8.11.2022 il consiglio di amministrazione dava atto della mancata sottoscrizione integrale del capitale ed assegnava nuovo termine di giorni quaranta per la sottoscrizione del capitale rimasto inoperto (doc. 36 fascicolo parte convenuta).

In data 15.12.2022 il Comune di Pozzallo procedeva alla sottoscrizione integrale del capitale della Quinta Farmacia s.r.l. e, all'assemblea straordinaria del 16 dicembre 2022, alla quale il Cataudella era stato regolarmente convocato, si prendeva atto della mancata sottoscrizione del capitale da parte del socio di minoranza e della conseguente decadenza del predetto dalle cariche sociali ricoperte presso la Quinta Farmacia s.r.l. (socio, componente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato).

3. Esposti i fatti, preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate da Quinta Farmacia s.r.l.

3.1 Con la prima eccezione parte reclamata ha contestato l'ammissibilità del rimedio di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. per la mancanza di specificità delle censure.

L'eccezione non merita accoglimento.

In diritto si osserva che il reclamo cautelare (a differenza dell'appello) è un mezzo di impugnazione pienamente devolutivo ed attribuisce al giudice superiore il riesame del merito cautelare in funzione di rinnovazione del giudizio, con gli stessi poteri che spettano al giudice della prima fase, configurandosi come un gravame a critica libera con cui è possibile fare valere genericamente l'ingiustizia della decisione del giudice di prime cure adducendo fatti sopravvenuti o preesistenti rispetto all'adozione del provvedimento.

Nel caso in esame, Cataudella Michele ha contestato, sia pur succintamente, la decisione impugnata nella parte in cui l'ha dichiarato decaduto dall'impugnazione, deducendo che il termine di novanta giorni decorresse dalla data dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Risulta, pertanto, adeguatamente specificata la doglianza, non sfuggendo come dalla questione assorbente della decadenza o meno dall'impugnazione della delibera discende, a cascata, l'accertamento della legittimità degli atti ad essa successivi.

La doglianza del Cataudella è, pertanto, idonea ad attrarre davanti al Collegio la cognizione dell'intera materia cautelare devoluta al giudice della prima fase, dovendosi precisare che

le censure del reclamante siano state in ogni caso meglio esplicitate nei termini concessi dal Tribunale per il deposito delle note autorizzate.

3.2 L'eccezione di inammissibilità delle note difensive depositate dal reclamante in data 29.3.2023 e 31.3.2023 non merita accoglimento.

Giova premettere che, con due successivi atti denominati "Note Integrative" e Note Integrative bis", il reclamante ha insistito nella richiesta sospensione evidenziando, sul versante del *periculum in mora*, il pregiudizio derivante da circostanze sopravvenute, rappresentate:

- dalla notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione fondato sui diversi avvisi di accertamento intimati dall'amministrazione finanziaria (cfr. nota integrativa);
- dal recesso dal contratto di conto corrente da parte della banca MPS (doc. 35) e dalla cessazione dei rapporti finanziari (doc. 36) in conseguenza dell'incertezza derivante dall'illegittima revoca dalla carica di amministratore (cfr. nota integrativa);
- dalla successiva revoca dal contratto di conto corrente con Intesa San Paolo (doc. 37).

In merito alle doglianze di parte reclamata, va ricordato che l'art. 669 *terdeciesc*, comma 4, c.p.c. prevede che "*le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento*".

Nel caso in esame, le circostanze dedotte dal reclamante con le due note integrative attengono a fatti successivi al deposito del ricorso per reclamo, atteso che la notifica del pignoramento presso terzi risale al 20.3.2023 ed il recesso dai rapporti bancari reca le date del 17.3.2023 (doc. 35), 21.3.2023 (doc. 36) e 28.3.2023 (doc. 37).

Sebbene il deposito dei suindicati atti, corredati da note difensive, non sia stato previamente autorizzato dal Collegio dinanzi al quale le parti sono comparse per la prima volta il 3.4.2023, è stato comunque assicurato il contraddittorio alla parte reclamata, la quale, con le memorie autorizzate depositate il 20.4.2023, ha avuto modo di interloquire e controdedurre in ordine alle circostanze dedotte dal reclamante con le suindicate note difensive.

4. Venendo al merito, il reclamo proposto da Cataudella Michele va rigettato per mancanza del requisito del *fumus boni iuris*.

Appare opportuno esaminare separatamente i motivi di doglianza proposti dal Cataudella avverso ciascuna delle deliberazioni impugnate.

4.1. Con riguardo alla delibera del 14.9.2023 – con cui l’assemblea dei soci, con il voto contrario di Cataudella Michele, ha deciso di procedere alla ricapitalizzazione della società mediante l’azzeramento del capitale sociale e l’aumento fino all’importo di euro 645.000 – appare fondata l’eccezione di decadenza dal diritto di impugnazione sollevata dalla difesa di Quinta Farmacia s.r.l. ed accolta dal primo giudice.

L’art. 2479 *ter* c.c. prevede, infatti, che il termine di novanta giorni per l’impugnazione della delibera invalida decorra dalla data di iscrizione della stessa nel libro dei soci.

La regola prevista dal legislatore, di segno contrario rispetto a quella operante in materia di s.p.a. (art. 2377, comma 6, c.c.), appare coerente con la finalità propria del sistema della s.r.l. di assicurare la stabilità delle decisioni dei soci. In questo senso, la tesi sostenuta dalla difesa del Cataudella basata sulla decorrenza del *dies a quo* dall’iscrizione nel registro delle imprese, sia pure avallata da una parte minoritaria della dottrina, si pone in contrasto con il dato letterale e con la chiara intenzione del legislatore.

Pertanto, senza entrare nel merito delle dispute accademiche che tanto accalorano le parti (e che il Collegio reputa invece del tutto ultronee rispetto al *thema decidendum*), la delibera del 14.9.2022 è stata iscritta nel libro dei soci in pari data (doc. 34 fascicolo parte reclamata), sicché, al momento della proposizione della domanda da parte dell’odierno reclamante (27.12.2022), era ormai decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 2479 *ter* c.c. L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata sia nella parte in cui ha negato la chiesta inibitoria sul presupposto della presumibile decadenza dal diritto di impugnazione sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza di alcuna delle ipotesi di nullità della deliberazione previste dall’art. 2479 *ter*, comma 3, c.c. per le quali opererebbe il diverso e più ampio termine di impugnazione. Ed invero, premesso che Cataudella Michele ha contestato la delibera di aumento del capitale per la presunta invalidità del conferimento in compensazione dei crediti vantati dal Comune di Pozzallo nei confronti della società, la deliberazione assembleare del 14.9.2022 non ha oggetto illecito o impossibile, non è stata adottata in assenza assoluta di informazione né, tanto meno, modifica l’oggetto sociale prevedendo l’esecuzione di attività impossibili o illecite.

Alla luce delle superiori considerazioni, non sussiste il *fumus boni iuris* in ordine alla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare del 14.9.2022 in ragione della presumibile tardività dell’impugnazione.

4.2. La domanda cautelare diretta alla sospensione dell'efficacia delle decisioni dell'organo amministrativo di dare esecuzione agli atti di conferimento in compensazione da parte del Comune di Pozzallo non merita accoglimento:

Giova premettere che il Comune di Pozzallo, nel primo termine assegnato con la delibera del 14.9.2022, ha sottoscritto in data 26.10.2022 la quota del 55% del capitale mediante compensazione dell'importo di euro 354.750,00 a valere sulla maggiore somma di euro 722.921,67; nel secondo termine, con atto del 15.12.2022 il Comune ha sottoscritto l'intera quota del socio di minoranza rimasta inoptata, pari ad euro 290.250,00.

Come correttamente sostenuto dal primo giudice, gli atti con cui l'organo amministrativo ha preso atto dell'intervenuto conferimento da parte del Comune di Pozzallo non costituiscono atti deliberativi ma si configurano come atti meramente attuativi della deliberazione del 14.9.2022 di aumento del capitale. Essi, pertanto, non sono autonomamente impugnabili.

4.3 Passando alla delibera del 16.12.2022, con cui la società ha preso atto della mancata sottoscrizione della quota di spettanza del socio di minoranza e della conseguente decadenza del Cataudella da tutte le cariche sociali (socio, componente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato), rileva il Collegio come la decisione impugnata vada confermata per le ragioni di seguito illustrate.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, la delibera del 16.12.2022 ha certamente natura ricognitiva degli effetti della precedente deliberazione, nella parte in cui l'assemblea ha preso atto delle modalità attraverso cui è stata effettuata la ricapitalizzazione della società.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che la delibera impugnata presenti "vizi propri" nella parte in cui l'assemblea ha rilevato che la quota di spettanza del Cataudella non sia stata sottoscritta ed abbia conseguentemente dichiarato decaduto il predetto dalle cariche sociali. Sotto tale profilo, la delibera presenta profili di autonoma impugnabilità sui quali, nei limiti della cognizione cautelare propri di questa fase, è necessario soffermarsi, anche alla luce delle doglianze della parte reclamante.

La difesa del Cataudella ha, infatti, contestato la legittimità della decisione assembleare sul presupposto che non sia stato considerato l'avvenuto esercizio parziale del diritto di opzione limitatamente alla quota del 1% del capitale, di cui alla pec del 24.10.2022. Secondo la prospettazione del reclamante, la natura consensuale del negozio di sottoscrizione avrebbe dovuto indurre l'organo amministrativo a prendere atto dell'intervenuta sottoscrizione del

capitale in aumento per la quota del 1% senza necessità di verificare il contestuale versamento della quota sottoscritta (versamento comunque successivamente eseguito in data 14.11.2022; doc. 15). Al contrario, il consiglio di amministrazione, con verbale del 8.11.2022, preso atto del mancato versamento della quota sottoscritta nella misura del 1% da parte del dott. Cataudella e rilevata la mancata integrale sottoscrizione del capitale, aveva assegnato il successivo termine di quaranta giorni previsto dalla delibera del 14.9.2022 per la sottoscrizione del capitale sociale rimasto inoptato

Ritiene il Collegio che le doglianze difensive sollevate dal reclamante, sia pur nei limiti del giudizio di verosimiglianza proprio della cognizione cautelare, non siano meritevoli di accoglimento.

Non viene qui in rilievo la natura consensuale del negozio di sottoscrizione, pacificamente riconosciuta dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di legittimità (in questi termini, Cass. nn. 611/1996, 19813/2009), e dunque la possibilità che, in sede di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata l'obbligo di versamento per il socio derivi dalla distinta e successiva manifestazione di volontà negoziale consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, indipendentemente dal fatto che questi abbia concorso o meno alla deliberazione di aumento con il proprio voto. Né è in discussione l'astratta idoneità della comunicazione inoltrata dal reclamante a mezzo pec in data 24.10.2022 al Presidente della Quinta Farmacia s.r.l. contenente la chiara manifestazione di volontà di partecipare all'aumento del capitale, non essendo prescritte forme particolari e ben potendo tale manifestazione di volontà eseguirsi per fatti concludenti (in questi termini, Cass. n. 22016/2007).

Accertato, infatti, che attraverso la pec del 24.10.2022 Cataudella Michele abbia sottoscritto una quota pari al 1% del capitale in aumento e verificato che, comunque, questi abbia successivamente conferito (ancorché non fosse necessario ai fini della sottoscrizione) l'importo di euro 6.231,10 con distinta di versamento del 14.11.2022, la questione centrale è se siffatta sottoscrizione sia idonea ad attribuirgli la qualifica di socio di minoranza della società Quinta Farmacia s.r.l.

Ad avviso del Tribunale, ragioni connesse alla particolare natura della società a partecipazione pubblica, derivanti sia dalla legge che dalle previsioni statutarie, sono ostative alla validità della sottoscrizione del capitale in aumento nella percentuale del 1%. Sul versante normativo, la disciplina legislativa di riferimento è innanzitutto rappresentata dall'art. 9, comma 1, lett. *d*) della legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio

farmaceutico), che prevede, per le farmacie di cui sono titolari i comuni, la possibilità che esse siano gestite *“a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità”*.

L'art. 17, comma 1, del d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone inoltre che *“Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”*.

In ossequio alle superiori previsioni normative, il bando pubblico per la selezione del socio privato di minoranza della Quinta Farmacia s.r.l. (doc. 1 fascicolo parte reclamante) stabiliva la partecipazione del socio privato per una percentuale del 45 % (a fronte della restante quota del 55% in capo al Comune di Pozzallo).

Lo statuto della società (doc. 2), coerentemente con le previsioni del bando, sancisce il carattere indivisibile delle quote del capitale sociale (art. 6), alla stregua del principio di *inscindibilità* della quota, disponendone il divieto di trasferimento parziale da parte del socio privato *“dato che la stessa potrà essere trasferita solo per intero e ad un unico soggetto, a pena di inefficacia del detto trasferimento”* (art. 6).

L'atto costitutivo (doc.7), recependo le previsioni del bando, dispone la divisione delle quote sociali tra il Comune di Pozzallo e Cataudella Michele, socio di minoranza in possesso dei requisiti professionale per l'esercizio dell'attività, rispettivamente nella misura del 55% e del 45%.

Alla stregua delle superiori previsioni normative e statutarie, la quota di partecipazione del socio privato è stata determinata nella misura percentuale del 45%, in coerenza con il limite minimo del trenta per cento stabilito dall'art. 17 d. lgs. 175/2016; essa non è frazionabile da parte del socio privato, il quale è vincolato a mantenere una partecipazione che, sebbene minoritaria, sia rispettosa delle proporzioni stabilite in materia di società miste.

Nel pieno rispetto delle superiori indicazioni, l'assemblea dei soci ha deliberato, in data 14.9.2022, l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale ad euro 645.000, ai sensi dell'art. 2482 *ter c.c.*, *“da offrire in opzione ai soci in proporzione alle quote già da loro*

possedute anteriormente all'azzeramento" in contanti o mediante compensazione dei crediti dei soci risultanti dal bilancio entro il termine di giorni quaranta dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, con assegnazione di un ulteriore termine di quaranta giorni *"al socio che esercitasse il diritto di opzione"* per sottoscrivere il capitale rimasto inoptato.

La delibera di aumento del capitale va, quindi, interpretata alla stregua delle previsioni normative e statutarie. Essa, nella misura in cui attribuisce il diritto di opzione ai soci *"in proporzione alle quote da loro possedute anteriormente all'azzeramento"*, è finalizzata a consentire l'esercizio del diritto di opzione per l'intera quota da ritenersi inscindibile sicché la *"dichiarazione di esercizio parziale del diritto di opzione"* comunicata a mezzo pec il 24.10.2022 dal Cataudella contrasta con la modalità di sottoscrizione deliberata dai soci all'assemblea del 14.9.2022.

Tale interpretazione appare coerente non soltanto con la necessità, normativamente imposta, di non prevedere quote inferiori al trenta per cento per il socio privato ma anche con la natura inscindibile della quota del socio privato contemplata dallo statuto. Diversamente opinando, si arriverebbe al risultato, inaccettabile nella logica della società mista a partecipazione pubblica-privata, di consentire ad un socio privato con una quota pari soltanto al 1%, di esercitare le prerogative sociali, in violazione della disciplina legislativa che prevede lo svolgimento in forma mista dell'attività farmaceutica secondo schemi predeterminati di partecipazione privata da parte del socio di minoranza. E ciò, peraltro, con inevitabili ricadute sull'esercizio dell'attività gestoria da parte del socio di minoranza, a cui lo statuto riserva la qualifica di amministratore delegato (art. 11), dal momento che il Cataudella, con la sola partecipazione del 1%, continuerebbe a gestire la farmacia, impedendo di fatto un regolare esercizio dell'attività sociale ed impedendo al socio pubblico di ricercare sul mercato, secondo le prescritte procedure ad evidenza pubblica, un socio privato in possesso delle qualifiche necessarie per proseguire l'attività farmaceutica.

Per quanto sopra, la sottoscrizione da parte del Cataudella di una quota pari al 1% deve ritenersi contraria alle regole legislative e statutarie che prevedevano, quanto meno nel primo termine, che l'esercizio dell'opzione avvenisse nel rispetto del principio di inscindibilità della quota.

La delibera del 16 dicembre 2022 ha, pertanto, legittimamente "preso atto" della mancata sottoscrizione del capitale da parte del Cataudella (secondo le modalità determinate dalla

deliberazione del 14.9.2022) e della conseguente perdita della qualità di socio e decadenza dalle cariche sociali da parte dello stesso.

In questi termini, la delibera in esame è meramente ricognitiva degli effetti della precedente deliberazione, posto che l'assemblea ha preso atto delle modalità attraverso cui è stata eseguita la ricapitalizzazione del capitale, modalità non più contestabile per effetto della tardività dell'impugnazione.

Sotto altro profilo, avendo il Cataudella perso la qualità di socio, non è più legittimato all'impugnazione della delibera del 16.12.2022 ed a fare valere le censure di omessa informazione circa la decadenza dalla carica di socio (comunque connesse alla discussione circa *l'esito dell'operazione di ricapitalizzazione della società* di cui all'ordine del giorno) e la violazione del diritto di voto ed intervento in assemblea.

In mancanza del *fumus boni iuris*, il reclamo proposto da Cataudella Michele non merita accoglimento, dovendosi rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate, con la conferma dell'ordinanza del 23.2.2023.

Rimane assorbito il profilo del *periculum in mora*.

5. Le spese del presente procedimento verranno liquidate in uno alla definizione del merito della controversia, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, decidendo nel procedimento iscritto al n. 3535/2023 R.G.:

RIGETTA il reclamo proposto da Cataudella Michele nei confronti di Quinta Farmacia s.p.a., avverso l'ordinanza del 23.2.2023 emessa dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento n. 16915/2022 r.g.;

SPESE al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25 maggio 2023.

Il Presidente
dott. Mariano Sciacca

N. R.G. 1730/2023



IL TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA - VOLONTARIA GIURISDIZIONE SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Vera Marletta	Giudice Relatore
dott. Nicola La Mantia	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1730/2023**

PROMOSSO DA

CATAUDELLA MICHELE, (C.F. **CTDMHL64A01H163H**), domiciliato in VIA STEFANO SERANGELI 13 00031 ARTENA; rappresentato e difeso dall'avv. SIMEONI MARIA FRANCESCA giusta procura in atti.

RECLAMANTE

CONTRO

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - CATANIA (C.F. **05379380875**)

QUINTA FARMACIA S.R.L. (C.F. **01350630883**), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 66 CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. SPADARO GIUSEPPE giusta procura in atti.

RECLAMATI

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2023;

lette le note autorizzate e le repliche;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso del 3 aprile 2023 Cataudella Michele proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice del Registro n. 27/2023 del 29 marzo 2023 (comunicato in pari data), del quale chiedeva la revoca e/o la modifica e/o la riforma, con il quale era stato accolto il ricorso avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rigetto della richiesta di iscrizione da parte del presidente di Quinta Farmacia srl della delibera dell'assemblea dei soci del 16/12/2023.

Deduceva il reclamante l'erroneità del provvedimento emesso dal Giudice del Registro per i seguenti motivi: a) nell'aver omesso di verificare se i conferimenti eseguiti, e le conseguenti attestazioni da parte del Presidente, fossero conformi a legge, in quanto ad un semplice controllo di corrispondenza formale ciò sarebbe risultato non vero; b) nell'aver dato per scontato che il dott. Cataudella avesse perso la qualifica di socio, profilo sul quale l'attestazione del Presidente del CdA è documentalmente contraddetta; c) nell'aver desunto che la presunta perdita della qualifica di socio comportasse anche quella di amministratore, anche in questo caso senza alcun atto formale di revoca, unico presupposto, per legge, che può comportare la decadenza dalla carica di amministratore.

Si costituiva nel giudizio di reclamo la Quinta Farmacia srl, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione del reclamante e, comunque, nel merito contestava in fatto e in diritto il fondamento del reclamo, chiedendone il rigetto.

All'udienza dell'8 maggio 2023 il ricorso veniva assunto in decisione, previa assegnazione alle parti di termine di gg. 10 per note e di gg. 7 per repliche.

Giova premettere che con provvedimento del 18 gennaio - 2 febbraio 2023 il Conservatore del Registro delle Imprese rigettava la richiesta di iscrizione da parte del presidente di Quinta Farmacia della delibera dell'assemblea dei soci del 16/12/2023 con la seguente motivazione: *“l'istanza relativa all'iscrizione di socio unico ed alla contestuale cessazione dell'amministratore delegato è in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 dello statuto, considerando i propri doveri d'ufficio ex art. 11 del DPR 181/1995, secondo cui “il conservatore, prima di procedere all'iscrizione, accerta la corrispondenza dell'atto o del fatto di cui si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge”.*

Avverso tale provvedimento Quinta Farmacia srl proponeva ricorso, che veniva accolto con il provvedimento impugnato, sulla base della seguente motivazione: *“rilevato, nella specie, che: i. L'indicata delibera ha ad oggetto la presa d'atto dell'intervenuta decadenza di Michele Cataudella da tutte le cariche sociali (socio, componente del cda e di amministratore delegato) per via della mancata adesione di questi alla ricapitalizzazione dalla società; ii. che gli artt.11 e 12 dello statuto disciplinano rispettivamente il consiglio di amministrazione (prevedendo che questo sia composto da tre amministratori di cui due nominati dal socio di maggioranza e uno coincidente con la persona del socio di minoranza) e le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato; ritenuto che nel provvedimento impugnato non sono state esplicitate censure circa l'eventuale carenza di requisiti di forma, recando questo di contro -pur nella sua genericità- un riferimento al controllo di corrispondenza dell'atto da iscrivere a quanto previsto dalla legge (come sembrerebbe evincersi dal riferimento all'art.11 co.6 lett. c dpr 581/1995); ritenuto che tale ricostruzione è stata avvalorata dal Conservatore all'udienza del 28/03/2023, nel corso della quale egli ha rimarcato l'esistenza della previsione statutaria riguardante la presenza di un socio di minoranza e della circostanza che la delibera di cui viene chiesta l'iscrizione ne prevede l'esclusione; ritenuto che l'art.2385 u.c. cc (da intendersi applicabile ex art.2454 cc anche*

alle società a responsabilità limitata quale è la ricorrente) prevede l'iscrizione al registro delle imprese della delibera che dispone la cessazione degli amministratori dall'ufficio e che a compiere tale formalità è stato demandato il presidente del consiglio di amministrazione il quale -ai sensi del citato art.12 dello statuto- ha poteri di rappresentanza generale nei confronti dei terzi; ritenuto - quindi- che non si ravvisano problematiche né del tipo di atto di cui viene chiesta l'iscrizione, né di legittimazione del soggetto che ha chiesto l'iscrizione; ritenuto che valutazioni -pur non esplicitate nel provvedimento impugnato- relative alla eventuale legittimità della determinazione assunta dal socio di maggioranza non rientrano nel perimetro delle valutazioni demandate al Conservatore; ritenuto, in conclusione, che va riformato il provvedimento impugnato”..

Giova altresì rilevare che nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi il Giudice del Registro era intervenuto il Dott.Cataudella (intervento peraltro contestato dalla difesa della società ricorrente).

Appare poi necessario, al fine di decidere sulle questioni di fatto e diritto proposte, premettere quanto segue.

È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza, che il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come corrispondenti alla realtà.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.

È pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore.

Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel

registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso - ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell'atto al modello giuridico - possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano. Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.

Va evidenziato sul punto che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).

In particolare, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, deve affermarsi che all'ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla

validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr., 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al 'tipo' giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr., 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr., 27 giugno 2013).

È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr., 9 aprile 2009).

Chiarito quanto sopra, la prima questione da esaminare riguarda la legittimazione dell'odierno ricorrente a proporre il reclamo in esame.

Invero se può condividersi quanto argomentato dalla difesa del Cataudella circa l'ammissibilità del suo intervento nella fase svoltasi innanzi al Giudice del registro, potendo esso ritenersi un soggetto controinteressato, non altrettanto può essere affermata la sua legittimazione autonoma a proporre reclamo.

Ed invero, avendo esso proposto in sede monocratica atto di intervento – da qualificarsi come intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione di contraddittore necessario del Conservatore –

l'odierno reclamante non risulta legittimato a procedere in via autonoma alla impugnativa della pronuncia del Giudice del Registro, in assenza di impugnativa da parte del Conservatore ed in presenza di acquiescenza dello stesso Conservatore alla pronuncia stessa.

Ritiene invero questo Tribunale che l'intervento in giudizio del Cataudella nel procedimento svoltosi innanzi il Giudice del Registro deve essere qualificato come intervento adesivo dipendente, atteso che il procedimento ex art. 2189, comma 3, c.c. è un procedimento di volontaria giurisdizione a parti fisse (il richiedente l'iscrizione ed il Conservatore che ha rifiutato la detta iscrizione) ed a thema decidendum determinato (correttezza o meno del rifiuto di iscrizione della deliberazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti formali ed all'accertamento della corrispondenza dell'atto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge).

Nessuna altra parte è ammessa a promuovere ed a resistere nel giudizio avanti al Giudice del Registro ex art.2189 c.c. e nessun'altra pronuncia diversa da quella della conferma del rifiuto o della prescrizione della iscrizione può adottare il detto Giudice.

A fronte di tale peculiare procedimento, anche ritenendo legittimo un intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c., lo stesso non potrebbe che assumere la forma di intervento adesivo dipendente, non potendo l'interveniente estendere il thema decidendum, e non potendo in particolare chiedere al Giudice del Registro una pronuncia avente ad oggetto un suo diritto emessa nei suoi confronti.

Ciò con la ulteriore ed inevitabile conseguenza che all'interveniente adesivo dipendente non è riconosciuta legittimazione processuale autonoma di impugnativa in caso di acquiescenza del Conservatore alla pronuncia di iscrizione emessa dal Giudice del Registro e/o di mancata impugnativa da parte dello stesso Conservatore della pronuncia stessa nei termini di cui all'art. 2192 c.c. (come avvenuto nel caso di specie).

Per completezza giova aggiungere che la pronuncia del Giudice del Registro oggetto della presente fase di giudizio non ricomprende tra le parti processuali il Cataudella, ma soprattutto non contiene

alcuna statuizione, anche solo in punto alla condanna alle spese processuali, direttamente ed immediatamente imputabile al Cataudella stesso; pertanto anche sotto tale profilo quest'ultimo appare del tutto carente di legittimazione processuale alla proposizione della presente fase di giudizio.

Ne consegue il rigetto del reclamo, con condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali di questa fase in favore del reclamato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della società reclamata, che liquida in € 1600,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile- Volontaria Giurisdizione- il 15/6/2023.

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

QUINTA FARMACIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	POZZALLO
Codice Fiscale	01350630883
Numero Rea	RAGUSA 112659
P.I.	01350630883
Capitale Sociale Euro	645.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.931	1.136
II - Immobilizzazioni materiali	34.215	32.181
III - Immobilizzazioni finanziarie	207	207
Totale immobilizzazioni (B)	37.353	33.524
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	165.381	210.146
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	270.283	251.176
esigibili oltre l'esercizio successivo	234.601	297.111
Totale crediti	504.884	548.287
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	258.083	167.635
Totale attivo circolante (C)	928.348	926.068
D) Ratei e risconti	32	565
Totale attivo	965.733	960.157
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	645.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	7.711
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1	99.998
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(613.103)	(667.331)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(52.549)	(63.484)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	(20.651)	(613.106)
B) Fondi per rischi e oneri	234.601	234.601
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	132.336	115.276
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	616.531	1.220.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.916	2.916
Totale debiti	619.447	1.223.386
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	965.733	960.157

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.341.333	1.237.497
5) altri ricavi e proventi		
altri	14.950	7.419
Totale altri ricavi e proventi	14.950	7.419
Totale valore della produzione	1.356.283	1.244.916
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	898.645	855.700
7) per servizi	161.623	143.078
8) per godimento di beni di terzi	23.684	22.746
9) per il personale		
a) salari e stipendi	155.362	207.293
b) oneri sociali	32.742	43.443
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	19.015	13.163
c) trattamento di fine rapporto	19.015	13.163
Totale costi per il personale	207.119	263.899
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	13.294	13.876
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.554	1.684
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.740	12.192
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.294	13.876
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	44.765	(4.447)
14) oneri diversi di gestione	53.409	5.264
Totale costi della produzione	1.402.539	1.300.116
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(46.256)	(55.200)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	3
Totale proventi diversi dai precedenti	2	3
Totale altri proventi finanziari	2	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.295	8.287
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.295	8.287
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6.293)	(8.284)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(52.549)	(63.484)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(52.549)	(63.484)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Si richiama quanto già versato nella premessa delle note integrative relative ai bilanci degli esercizi dal 2017 al 2021 approvati dall'assemblea dei soci nella riunione del 29.6.2022, nonché quanto rappresentato nella relazione presentata all'assemblea dei soci chiamata ad adottare i provvedimenti prescritti dall'art. 2482-ter del C.C., approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5.7.2022 e trasmessa ai soci.

Anche per l'anno 2022, nelle more del completamento degli accertamenti in corso – affidati, dopo un primo esame effettuato dal Presidente del Collegio sindacale, al CdL Dott. Giorgio Criscione - al fine di procedere all'eventuale rivisitazione della voce concernente i costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie, detta voce e quella relativa ai “crediti v/amministratore delegato” non hanno formato oggetto di rivisitazione, risultando, pertanto, riportate in bilancio secondo le risultanze delle scritture contabili.

Inoltre, va messo in risalto che il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 è stato redatto sulla scorta delle risultanze delle scritture contabili tenute dal commercialista della società, Dott. Salvatore Tommasi, nelle more della necessaria riconciliazione di dette risultanze con quelle emergenti dai report statistici elaborati dal software gestionale in uso presso la farmacia, in relazione ai quali, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8.11.2022, il Dott. Michele Cataudella – nella sua veste di Amministratore delegato della società – si era impegnato a fornire i chiarimenti richiesti, finora, non pervenuti.

Tanto premesso, Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c. c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27.6.2023 ha definito il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, soffermandosi sulla prospettiva di continuità aziendale della farmacia e pervenendo alla conclusione che la stessa è strettamente correlata all'ulteriore ripianamento del deficit patrimoniale emergente dal progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 ed alla contestuale ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge. Già attraverso la ricapitalizzazione deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci del 14.9.2022, la società, nonostante la perdita di €. 52.549,00 rilevata a chiusura dell'esercizio 2022, ha potuto recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale, destinato a consolidarsi con l'ulteriore necessaria ricapitalizzazione che l'organo amministrativo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, stima necessaria nell'ammontare di almeno €. 60.000,00.

Al riguardo, va rilevato che, sulla perdita d'esercizio, incide l'accertata insussistenza, maturata in epoca remota verso clienti per il complessivo importo di € 45.204,82, di cui €.6.493,97 nei confronti del cliente "Centro residenziale per anziani VILLA ALBA di Lauretta Rosalia" che ha cessato l'attività nell'anno 2013, e di €. 38.710,85 nei confronti del cliente "Sanfilippo Farmaceutici s.r.l.", dichiarato fallito nell'anno 2013.

Va, anche, rilevato che la positiva evoluzione degli indici di situazione economica, desumibile dai bilanci relativi al triennio 2019/2021, registra, nell'anno 2022, un'inattesa e, per molti versi inspiegabile, inversione di tendenza, come emergente dall'allegato Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto, dal quale emerge che, nell'anno 2022, a

fronte di un incremento dei ricavi, rispetto all'esercizio precedente, di oltre €.100.000,00, il valore aggiunto registra un decremento di oltre €. 48.000,00.

Per il resto - tempestivamente ripianato il deficit patrimoniale, come emergente dal progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 - non si intravedono incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia.

Pertanto, nonostante le problematiche sopra riportate, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Collegio sindacale, ha ritenuto di poter procedere con la valutazione delle poste di bilancio in una prospettiva di continuità aziendale. Tuttavia, per motivi prudenziali, non si è proceduto alla rilevazione in bilancio del credito "per imposte differite attive" sulla perdita fiscale rilevata.

Il Consiglio di Amministrazione si propone di monitorare, periodicamente la salute dell'impresa, a tutela degli interessi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: fornitori, finanziatori, dipendenti, clienti, soci, amministratori, erario ed enti previdenziali ed, al riguardo, ha già assunto concrete iniziative che formeranno oggetto della relazione che il Consiglio di Amministrazione presenterà all'assemblea straordinaria dei soci che, dopo l'approvazione del bilancio, sarà chiamata ad adottare i provvedimenti prescritti dall'art. 2482-ter del C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono già stati totalmente ammortizzati in 5 anni.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non risulta essere stata effettuata alcuna capitalizzazione di oneri finanziari, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

- si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni di riferimento.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non risultano contributi pubblici né in conto impianti né in conto esercizio erogati dallo Stato.

Partecipazioni

In bilancio non risultano esposte partecipazioni.

Titoli di debito

In bilancio non risultano iscritti titoli di debito.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione. Nella determinazione delle rimanenze finali è stato tenuto in conto il fatto, come emergente dal software gestionale in uso presso la farmacia, che per alcune categorie di prodotti non risultava caricato il costo di acquisto. Detti prodotti sono stati stimati nel complessivo importo di €. 24.612,00 in misura corrispondente al 60% del loro prezzo di vendita risultante, dallo stesso software, nel complessivo importo di €. 41.020,51.

Strumenti finanziari derivati

Non risultano esposti in bilancio strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

Per l'esercizio in esame risulta, non risulta eseguito alcun accantonamento ai fondi per rischi ed oneri, e viene confermato il valore iscritto nell'esercizio precedente derivante dall'accantonamento a "Fondo rischi" dell'importo di €. 234.601,00 imputato a sopravvenienze attive, nelle more degli accertamenti necessari al fine dell'eventuale rivisitazione di tale voce, concernente costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie.

In relazione al contenzioso in corso con l'Agenzia delle Entrate, acquisito il parere del legale e del Collegio Sindacale, non si ritiene di operare accantonamenti al fondo per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

Per l'esercizio in esame non risulta alcun accantonamento ai fondi per trattamento di quiescenza e simili.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d'imposta che non sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.

Per l'esercizio in esame non risulta alcun accantonamento ai fondi per imposte, anche differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Valori in valuta

In bilancio non risultano attività e passività monetarie in valuta e pertanto non emergono utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 37.353 (€ 33.524 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	61.023	280.294	207	341.524
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	59.887	248.113		308.000
Valore di bilancio	1.136	32.181	207	33.524
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	1.554	11.740		13.294
Altre variazioni	3.349	13.774	0	17.123
Totale variazioni	1.795	2.034	0	3.829
Valore di fine esercizio				
Costo	64.372	294.068	207	358.647
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	61.441	259.853		321.294
Valore di bilancio	2.931	34.215	207	37.353

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	3.000	2.000	27.831	8.420	19.772	61.023
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.000	2.000	27.831	7.284	19.772	59.887
Valore di bilancio	0	0	0	1.136	0	1.136
Variazioni nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio	670	0	0	884	0	1.554
Altre variazioni	3.349	0	0	0	0	3.349
Totale variazioni	2.679	0	0	(884)	0	1.795
Valore di fine esercizio						
Costo	6.349	2.000	27.831	8.420	19.772	64.372
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.670	2.000	27.831	8.168	19.772	61.441
Valore di bilancio	2.679	0	0	252	0	2.931

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 34.215 (€ 32.181 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	60.897	161.303	58.094	280.294
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	43.245	155.876	48.992	248.113
Valore di bilancio	17.652	5.427	9.102	32.181
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	2.456	5.063	4.221	11.740
Altre variazioni	0	0	13.774	13.774
Totale variazioni	(2.456)	(5.063)	9.553	2.034
Valore di fine esercizio				
Costo	60.897	161.303	71.868	294.068
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	45.701	160.939	53.213	259.853
Valore di bilancio	15.196	364	18.655	34.215

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	207	0	207	0	207	0
Totale crediti immobilizzati	207	0	207	0	207	0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	207.512	(35.140)	172.372	172.372	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	31.395	18	31.413	31.413	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	309.380	(8.281)	301.099	66.498	234.601	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	548.287	(43.403)	504.884	270.283	234.601	0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, in quanto inesistenti.

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 'Svalutazioni per perdite durevoli di valore' e le 'Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali'

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che le riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali sono state di €.0,00, e sono state calcolate sulla base dei criteri enunciati dal principio contabile OIC 9.

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

Gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato d'esercizio prima e dopo le imposte possono essere così riassunti:

Voci di conto economico	Senza svalutazione	Con svalutazione	Differenza
Reddito ante imposte	0	0	0
Imposte dell'esercizio	0	0	0
Reddito netto	0	0	0

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dalla società:

Immobilizzazioni immateriali: nessuna;

Immobilizzazioni materiali: nessuna.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -20.651 (€ -613.106 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.000	0	0	0	0	635.000		645.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	7.711	0	0	0	0	(7.711)		0
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Varie altre riserve	99.998	0	0	0	0	(99.997)		1
Totale altre riserve	99.998	0	0	0	0	(99.997)		1
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(667.331)	0	54.228	0	0	0		(613.103)
Utile (perdita) dell'esercizio	(63.484)	0	63.484	0	0	0	(52.549)	(52.549)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	(613.106)	0	117.712	0	0	527.292	(52.549)	(20.651)

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Ves.to a f.do perduto socio Cataudella Michele	0
arrotondamenti in unità di euro	1
Totale	1

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	10.000	0	0	0
Riserva legale	7.711	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	100.000	0	0	0
Totale altre riserve	100.000	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-646.960	0	-20.371	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-20.371	0	20.371	0
Totale Patrimonio netto	-549.620	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Riserva legale	0	0		7.711
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	-2		99.998
Totale altre riserve	0	-2		99.998
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-667.331
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-63.484	-63.484
Totale Patrimonio netto	0	-2	-63.484	-613.106

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vengono riportate le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell'esercizio, per inesistenza di dette operazioni.

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

In bilancio non risultano esposte riserve di rivalutazione.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	154	(43)	111	111	0	0
Debiti verso altri finanziatori	148.722	(39.616)	109.106	109.106	0	0
Debiti verso fornitori	224.699	15.614	240.313	240.313	0	0
Debiti tributari	18.976	1.474	20.450	17.534	2.916	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.813	640	15.453	15.453	0	0
Altri debiti	816.022	(582.008)	234.014	234.014	0	0
Totale debiti	1.223.386	(603.939)	619.447	616.531	2.916	0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	619.447	619.447

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si riportano ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si riportano costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l'Ires e l'Irap, riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate".

	IRES	IRAP	TOTALE
1. Importo iniziale	0	0	0
2. Aumenti			
2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio	0	0	0
2.2. Altri aumenti	0	0	0
3. Diminuzioni			
3.1. Imposte differite annullate nell'esercizio	0	0	0
3.2. Altre diminuzioni	0	0	0
4. Importo finale	0	0	0

Descrizione	IRES	IRES	IRAP	TOTALE
	da diff. tempor.	da perdite fiscali	da diff. tempor.	
1. Importo iniziale	0	0	0	0
2. Aumenti				
2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio	0		0	0

2.2. Altri aumenti	0	0	0	0
3. Diminuzioni				
3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio	0		0	0
3.2. Altre diminuzioni	0	0	0	0
4. Importo finale	0	0	0	0

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

n. 5 dipendenti (2 uomini e 3 donne) con contratti a tempo indeterminato e, di essi, il Direttore della farmacia svolge attività a tempo pieno, mentre il rapporto di lavoro con gli altri 4 dipendenti, nel corso dell'anno 2020, è stato trasformato a tempo parziale al 60%.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Come da verbale del 28.04.2022, l'assemblea ordinaria dei soci ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società, rinviando ad altra assemblea la determinazione dei compensi. Nella stessa riunione, l'assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale – chiamato, anche, alla revisione legale dei conti – riconoscendo ai componenti effettivi il compenso minimo previsto dalle tariffe professionali dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per l'anno in esame, per il Collegio sindacale sono stati appostati in bilancio compensi così come previsti per legge, con decorrenza 01/05/2022, nel complessivo importo di €. 15.480,00, comprensivi degli oneri accessori.

Per l'organo amministrativo, nelle more della determinazione dell'assemblea dei soci, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta e di indicare l'influenza della passività potenziale sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, come previsto dagli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile, il costo relativo - avuto riguardo al compenso riconosciuto al Collegio sindacale ed acquisito il parere del Collegio medesimo, è stato stimato in complessivi € 20.000,00, fatte salve, in sede di liquidazione, le variazioni che saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vengono riportati impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, per inesistenza degli stessi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, per inesistenza degli stessi.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, per inesistenza di dette operazioni.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, per inesistenza di detti accordi.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vengono di seguito riportati le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, in quanto improduttivi di effetti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, non vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, per inesistenza di tale tipologia di strumenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, non si forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in quanto la società non ha emesso tali tipologie di titoli.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Non vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art.25, comma 2, lettera h, sub 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di 'start-up innovativa', non ricorrendone i presupposti.

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Non vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art.4, comma 1 del D.L. 3/2015, per la qualifica di 'PMI innovativa', non ricorrendone i presupposti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito non vengono riepilogate le sovvenzioni, non ricorrendone i presupposti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Considerazioni finali Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Vi si propone di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Si richiama, altresì l'attenzione sulla perdita dell'esercizio rilevata nell'ammontare di € 52.549,00 che, conduce alla rilevazione di un deficit patrimoniale di €. 20.651,00. Pertanto, l'assemblea dei soci è chiamata ad assolvere tempestivamente agli adempimenti prescritti dall'art. 2482ter del codice civile, al fine di evitare lo scioglimento della società ex comma 1, n. 4 dell'art.2484 del codice civile.

Dopo l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo convocherà d'urgenza l'assemblea dei soci in seduta straordinaria per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Allegato 1: Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto

	31/12/2020	31/12/2021	+/- (%)	31/12/2022	+/- (%)
RICAVI	1.227.342	1.237.497	0,8%	1.341.333	8,4%
+ Variazione rimanenze finali e semil.	--	--	n.c.	--	n.c.
+ Variazione lavori in corso.	--	--	n.c.	--	n.c.
+ Incrementi di immobil.per lav.int.	--	--	n.c.	--	n.c.
+ Altri ricavi	4.283	7.419	73,2%	14.950	101,5%
= VALORE DELLA PRODUZIONE	1.231.625	1.244.916	1,1%	1.356.283	8,9%
- Acquisti	871.881	855.700	-1,9%	898.645	5,0%
- Variazione materie prime	-14.468	-4.447	69,3%	44.765	1106,6%
- Spese generali	164.348	171.088	4,1%	238.716	39,5%
= VALORE AGGIUNTO	209.864	222.575	6,1%	174.157	-21,8%
- Costo del lavoro (escluso accantonamento TFR)	198.189	250.736	26,5%	188.104	-25,0%
= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	11.675	-28.161	-341,2%	-13.947	50,5%
- Accantonamenti	11.097	13.163	18,6%	19.015	44,5%
- Ammortamenti e svalutazioni	13.902	13.876	-0,2%	13.294	-4,2%
= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)	-13.324	-55.200	-314,3%	-46.256	16,2%
+ Proventi (oneri) gestione accessoria	2	3	50,0%	2	-33,3%
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)	-13.322	-55.197	-314,3%	-46.254	16,2%
- Oneri (Proventi) Finanziari	7.049	8.287	17,6%	6.295	-24,0%
- Rettifiche di valore di attività finanziarie	--	--	n.c.	--	n.c.
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-20.371	-63.484	-211,6%	-52.549	17,2%
- Imposte	--	--	n.c.	--	n.c.
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio)	-20.371	-63.484	-211,6%	-52.549	17,2%

Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Per il CDA

Il Presidente

f.to Dott. Francesco Licitra

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Per il CDA

Il Presidente

f.to Dott. Francesco Licitra

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ex art. 2482 ter del codice civile

Al socio unico della società “Quinta farmacia s.r.l.”

L'assemblea dei soci, nella riunione del 20.07.2023, ha proceduto all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022: nella nota integrativa, che di esso forma parte integrante, nella quale viene richiamata l'attenzione sulla perdita dell'esercizio rilevata nell'ammontare di € 52.549,00 che, conduce alla rilevazione di un deficit patrimoniale di €. 20.651,00, ragione per la quale l'assemblea dei soci è chiamata ad assolvere tempestivamente agli adempimenti prescritti dall'art. 2482 ter del codice civile, ovvero all'azzeramento del capitale sociale per il ripianamento del deficit ed al suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore all'importo minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 del codice civile, al fine di evitare lo scioglimento della società previsto dal successivo art.2484, comma 1, n. 4.

L'assemblea dei soci, nella riunione del 20.7.2023, ha conferito mandato al Presidente del CdA di convocare l'assemblea straordinaria dei soci nell'ultima decade del mese di Settembre dell'anno corrente rendendosi necessario, per il Comune di Pozzallo, al fine della sottoscrizione del capitale sociale oggetto della ricapitalizzazione, l'assolvimento di adempimenti di carattere procedurale che non possono svolgersi nell'immediato.

La disciplina sulla riduzione del capitale sociale - tanto nelle s.p.a. quanto nelle s.r.l. - impedisce dunque la persistenza dell'attività sociale nella forma originariamente prescelta quando il patrimonio netto si sia ridotto, a seguito di perdite, ad un valore inferiore (non soltanto ai due terzi del capitale nominale, ma altresì) al limite legale minimo (artt. 2447, 2482-ter e 2484, n. 4 c.c.). L'esigenza primaria diventa non solo riportare a piena

effettività il capitale sociale ma anche di assicurare una doverosa tutela ai soci e ai terzi aventi causa: l'interesse dei creditori alla consistenza del capitale, l'interesse dei soci a che la dotazione finanziaria della società si assesti secondo livelli adeguati all'esercizio dell'impresa, l'interesse dei potenziali investitori ad una sempre maggiore trasparenza, l'interesse del mercato ad una chiarezza e veridicità dell'informazione.

Verificandosi una riduzione del capitale sociale di sotto al minimo legale, l'obbligo degli amministratori di rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società deve essere messo in relazione alla prescrizione che a tal fine la convocazione dell'assemblea sia fatta senza indugio. Ciò comporta, anche, che la relazione depositata rappresenti la situazione patrimoniale aggiornata ad una data il più possibile prossima a quella dell'adunanza.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'approvazione assembleare.

Tanto precisato si rappresenta quanto segue:

1. Come evidenziato nella nota integrativa, alla quale si fa espresso rinvio, appare opportuno ribadire che, anche per l'anno 2022, nelle more del completamento degli accertamenti in corso – affidati, dopo un primo esame effettuato dal Presidente del Collegio sindacale, al CdL Dott. Giorgio Criscione - al fine di procedere all'eventuale rivisitazione della voce concernente i costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie, detta voce e quella relativa ai “crediti v/amministratore delegato” non hanno formato oggetto di rivisitazione, risultando, pertanto, riportate in bilancio secondo le risultanze delle scritture contabili.

Il bilancio chiuso al 31.12.2022 è stato redatto sulla scorta delle risultanze delle scritture contabili tenute dal commercialista della società, Dott.

Salvatore Tommasi, nelle more della necessaria riconciliazione di dette risultanze con quelle emergenti dai report statistici elaborati dal software gestionale in uso presso la farmacia, in relazione ai quali, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8.11.2022, il Dott. Michele Cataudella – nella sua veste di Amministratore delegato della società – si era impegnato a fornire i chiarimenti richiesti, finora, non pervenuti.

Il bilancio rispetta, comunque, il principio della prudenza atteso che dalle verifiche programmate possono emergere solo sopravvenienze attive. Inoltre, il CdA, acquisita la relazione, come da mail ricevuta, in data 13.6.2023, dall'avvocato che difende la società nel contenzioso instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta dal 2016 al 2020 e nulla eccependo al riguardo il Collegio Sindacale, non ha ritenuto necessario prevedere al riguardo accantonamenti a fondo rischi.

Per quanto, poi, attiene al risultato economico dell'esercizio 2022, va messo in risalto che, sulla perdita d'esercizio rilevata, incide l'accertata insussistenza, maturata in epoca remota verso clienti per il complessivo importo di € 45.204,82, di cui € 6.493,97 nei confronti del cliente "Centro residenziale per anziani VILLA ALBA di Lauretta Rosalia" che ha cessato l'attività nell'anno 2013, e di €. 38.710,85 nei confronti del cliente "Sanfilippo Farmaceutici s.r.l.", dichiarato fallito nell'anno 2013. Dal Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto, emerge che, nell'anno 2022, a fronte di un incremento dei ricavi, rispetto all'esercizio precedente, di oltre €. 100.000,00, il valore aggiunto registra un decremento di oltre € 48.000,00.

Soprattutto, va messo in risalto che la perdita rilevata evidenzia una situazione di criticità economica, ma non di illiquidità finanziaria,

evidenziandosi dal bilancio una disponibilità liquida di €. 258.083,00. Infatti, sottoposto il bilancio ad analisi, si ha avuto modo di verificare che, nonostante la perdita rilevata, il margine di tesoreria può essere ritenuto sufficiente. Inoltre, il capitale netto circolante può essere ritenuto ottimo, pur dovendo evidenziarsi un margine di struttura insufficiente.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di definizione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022, soffermandosi sulla prospettiva di continuità aziendale della farmacia è pervenuto alla conclusione che la stessa è strettamente correlata all'ulteriore ripianamento del deficit patrimoniale emergente dal progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 ed alla contestuale ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge. Già attraverso la ricapitalizzazione deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci del 14.9.2022 per il ripianamento del deficit patrimoniale di € 613.106,00, la società, nonostante la perdita di €. 52.549,00 rilevata a chiusura dell'esercizio 2022, ha potuto recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale, destinato a consolidarsi con l'ulteriore necessaria ricapitalizzazione che l'organo amministrativo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, stima necessaria nell'ammontare di almeno €. 60.000,00.

Dalla simulazione degli effetti, sul bilancio in esame, della nuova ricapitalizzazione nell'ammontare proposto, verrebbe consolidato l'apprezzabile equilibrio strutturale aziendale raggiunto con il miglioramento suoi principali indicatori: il giudizio sul margine di tesoreria da sufficiente passerebbe a discreto; il giudizio sul margine di struttura passerebbe da insufficiente a buono; il capitale circolante netto migliorerebbe in corrispondenza all'ammontare della ricapitalizzazione; l'indicatore relativo alla liquidità discenderebbe da ottimo a buono nella

prevedibile ipotesi che il Comune di Pozzallo dovesse provvedere - come avvenuto a seguito della richiamata deliberazione del 14.09.2022 - alla ricapitalizzazione mediante compensazione del credito dallo stesso vantato nei confronti della società; migliorerebbe, infine, l'indicatore relativo alla garanzia che da insufficiente passerebbe a buono.

Per il resto - tempestivamente ripianato il deficit patrimoniale di € 20.651,00, come emergente dal progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 - non si intravedono incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia. Pertanto, nonostante le problematiche sopra riportate, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Collegio sindacale, ha ritenuto di poter procedere con la valutazione delle poste di bilancio in una prospettiva di continuità aziendale, senza, tuttavia, procedere, per motivi prudenziali, alla rilevazione in bilancio del credito "per imposte differite attive" sulla perdita fiscale rilevata.

2. L'andamento salutare dell'azienda è una priorità primaria per il Consiglio di Amministrazione, poiché influisce direttamente sugli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti: fornitori, finanziatori, dipendenti, clienti, soci, amministratori, enti previdenziali ed erario. In risposta a ciò, il Consiglio sta adottando misure concretamente finalizzate all'implementazione di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile più efficace, in stretta connessione con il sistema informativo aziendale, comunicate al Direttore della farmacia, al fine di poter disporre di un campo di osservazione ampio che deve passare anche dall'analisi dei motivi per i quali la farmacia è soggetta da tempo ad un problema di bassa produttività, al palo da quanto accade in altre farmacie di analoghe caratteristiche e dimensioni.

Nella convinzione che, attraverso la misurazione dell'efficienza gestionale della farmacia, risultati e performance possono migliorare, il Consiglio di

Amministrazione si propone di adottare ulteriori misure per intraprendere e definire sistematiche azioni periodiche di verifica e valutazione mirate a promuovere un ambiente virtuoso e propizio per il raggiungimento degli obiettivi strategici, attraverso l'estrazione di report mensili sull'andamento economico e finanziario della farmacia, con il supporto di adeguate analisi:

- a) della marginalità per categoria merceologica, al fine di ottimizzare gli acquisti e la gestione del magazzino;
- b) del flusso di cassa per monitorare le entrate e le uscite al fine di identificare eventuali problemi di liquidità;
- c) della produttività del personale al fine di valutarne la sua efficienza in termini di vendite per ora lavorata e di ottimizzare la gestione dei turni, nonché al fine della pianificazione delle risorse, anche, avviando, con la condivisione delle informazioni e l'ascolto attivo, il percorso per lo sviluppo di una cultura aziendale *empowered* e *empowering* anche, attraverso l'implementazione di premi o bonus legati al raggiungimento di obiettivi chiari e realizzabili per aumentare il senso di responsabilità, sia dell'individuo, sia del team;
- d) dei clienti della farmacia, per valutare il loro profilo dei clienti e la loro fedeltà, al fine di pianificare campagne di marketing mirate e programmi di fidelizzazione;
- e) della concorrenza, monitorando l'andamento del mercato e valutando l'andamento dei prezzi, la varietà dei prodotti e altri fattori chiave per la gestione della farmacia.

Come si ha avuto modo di constatare, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, il programma gestionale attualmente in uso nella farmacia ci offre la possibilità di impiegare efficacemente i Key Performance Indicators (KPI), elementi cruciali per misurare il rendimento aziendale. Attraverso

questi indicatori, è possibile valutare con maggiore precisione la quantità e la qualità del lavoro, la soddisfazione dei clienti, il controllo dei costi e la qualità del servizio fornito. Tale versatilità permette di adottare strategie operative efficienti, supportando sia una visione d'insieme che un'analisi approfondita dei risultati.

Un altro passo cruciale è rappresentato dalla standardizzazione delle procedure operative, unita a una pianificazione accurata dei budget e degli acquisti, nonché dalla particolare attenzione all'ottimizzazione dei turni di lavoro, nel pieno rispetto del CCNL e con un costante monitoraggio. Queste iniziative permetteranno di ottimizzare l'allocazione delle risorse e di massimizzare l'efficienza delle operazioni.

Tuttavia, è il caso di mettere in risalto che, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e per massimizzare i risultati, è fondamentale la piena e leale collaborazione del Direttore della farmacia, in linea con gli obiettivi strategici, le politiche e le linee guida dell'azienda definiti dall'Organo amministrativo.

L'organo amministrativo e il direttore della farmacia debbono lavorare in sinergia e in collaborazione, al fine di garantire una corretta gestione della farmacia e di raggiungere gli obiettivi aziendali: Il Consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli obiettivi strategici, le politiche e le linee guida dell'azienda; invece, il Direttore ha la responsabilità di gestire e coordinare l'attività quotidiana dell'azienda, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal CdA, garantendo il rispetto delle normative e delle leggi ed il funzionamento della farmacia in modo efficiente, con l'obiettivo di assicurare la sua sostenibilità nel lungo termine.

Il Consiglio di Amministrazione ha già messo in atto misure significative per realizzare l'implementazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, tuttavia, non può dirsi che tali misure abbiano ottenuto l'atteso riscontro, in termini di piena e tempestiva attuazione, da parte del Direttore della Farmacia. E, però, la sinergia tra questi due ruoli è essenziale per garantire l'attuazione efficace delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

3. In ordine, poi, alla necessità di riferire sui fatti di rilievo intervenuti dopo la redazione del suddetto documento e che incidano sull'ammontare delle perdite, si da poter procedere ad una riduzione del capitale effettivamente in proporzione alla maggior perdita successivamente emersa, si rappresenta che, dall'esame del bilancio infrannuale alla data del 31.07.2023, predisposto dal commercialista della società, Dott. Salvatore Tommasi, emerge un utile di periodo, al lordo delle imposte di € 28.950,63, rispetto al valore della produzione di €. 761.097,55. Al fine della sua comparazione con le risultanze del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, si ritiene opportuno evidenziare che, dall'esame del bilancio infrannuale alla data del 31.07.2022, all'epoca predisposto dal commercialista della società, Dott. Salvatore Tommasi, emergeva una perdita di periodo, prima delle imposte di € 18.292,81 rispetto dal valore della produzione di €. 765.620,19.

Inoltre, dal bilancio infrannuale alla data del 31.07.2023, si rileva che la società presenta un debito verso il Comune di Pozzallo di €. 178.198,95 rispetto all'ammontare di €. 145.104,65, risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2022. Dallo stesso bilancio infrannuale emerge, anche, alla data del 31.07.2023 che la società vanta un credito verso il Comune di Pozzallo di

€. 78.786,73, in misura corrispondente al credito risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2022.

Pertanto, alla data del 31.07.2023, il saldo attivo del Comune di Pozzallo verso la società ascende ad €. 99.412,22, rispetto al saldo attivo di € 66.317,92 emergente dal bilancio chiuso al 31.12.2022.

Inoltre, dal bilancio infrannuale al 31.07.2023, emerge la disponibilità liquida della società nell'ammontare di €. 228.865,70.

4. Infine, si ritiene opportuno rappresentare che il procedimento di ricapitalizzazione, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci nella riunione del 14.09.2022, è stato regolarmente portato a termine, come risulta dalla delibera dell'assemblea ordinaria del 16 dicembre 2022.

Il 14 settembre 2022 l'assemblea straordinaria dei soci, con il voto contrario del Dott. Cataudella, deliberava di procedere all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2482 *ter* c.c. fino all'importo di euro 645.000, mediante azzeramento e susseguente ricostituzione del capitale sociale, da sottoscrivere in contanti o mediante compensazione con eventuali crediti dei soci risultanti dai bilanci regolarmente approvati. La delibera prevedeva, in particolare, un primo termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (avvenuta il 26.9.2022) per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci *"in proporzione alle quote già da loro possedute anteriormente all'azzeramento"* e l'assegnazione di un successivo termine di quaranta giorni al socio che avesse esercitato il diritto di opzione per sottoscrivere il capitale rimasto inoptato (doc. 24 fascicolo parte convenuta).

Il 24.10.2022 Cataudella Michele trasmetteva una pec al presidente del consiglio di amministrazione con cui dichiarava di esercitare parzialmente

il diritto di opzione sottoscrivendo una quota pari al 1% del capitale in aumento e chiedendo indicazioni in ordine alle modalità di versamento

Il 3.11.2022 il Comune di Pozzallo sottoscriveva la quota del 55% del capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 14.9.2022, corrispondente ad una quota di euro 354.750, mediante compensazione del maggior credito vantato dal Comune di Pozzallo nei confronti della società.

Con verbale del giorno 8.11.2022 il consiglio di amministrazione dava atto della mancata sottoscrizione integrale del capitale ed assegnava nuovo termine di giorni quaranta per la sottoscrizione del capitale rimasto inoptato.

In data 15.12.2022 il Comune di Pozzallo procedeva alla sottoscrizione integrale del capitale della Quinta Farmacia s.r.l. e, all'assemblea ordinaria del 16 dicembre 2022, alla quale il Cataudella era stato regolarmente convocato, si prendeva atto della mancata sottoscrizione del capitale da parte del socio di minoranza e della conseguente decadenza del predetto dalle cariche sociali ricoperte presso la Quinta Farmacia s.r.l. (socio, componente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato).

5. Con l'atto di citazione, notificato in data 27.12.2022, l'ex socio di minoranza, Dott. Michele Cataudella, ha impugnato la delibera dell'assemblea del 14 settembre 2022 e dell'atto di conferimento con cui è stata data esecuzione all'operazione di aumento di capitale e degli adempimenti successivi, nonché per l'impugnazione della delibera del 16 dicembre 2022 che ha disposto la "cessazione" dell'amministratore.

La correttezza del procedimento di ricapitalizzazione è stata confermata, sia pure in sede cautelare, monocratica e collegiale, dal Tribunale delle Imprese di Catania, con le ordinanze, monocratica del 22 febbraio 2023

(giudizio n.16915/2022 RG) e collegiale del 25 maggio 2023 (giudizio n.3535/2023 RG).

Tanto si rassegna all'attenzione del socio unico chiamato a provvedere, nella convocanda assemblea straordinaria, all'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter del codice civile al fine di evitare lo scioglimento della società previsto dal successivo art.2484, comma 1, n. 4.

In estrema sintesi, il socio unico è chiamato a deliberare l'azzeramento del capitale sociale per il ripianamento del deficit ed al suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore all'importo minimo stabilito dal n.4) dell'art. 2463 del codice civile.

Come evidenziato nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2022, il Consiglio di Amministrazione stima necessario che la ricapitalizzazione venga effettuata nell'ammontare di almeno €. 60.000,00.

Ragusa, 10.08.2023.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE firmato digitalmente: Dott. Francesco Licitra



N. 39116 del Repertorio

N. 17471 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"QUINTA FARMACIA S.R.L."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette

del mese di settembre (27 SETTEMBRE 2023)

alle ore diciotto e minuti quarantatre.

In Ragusa, nel mio studio in via Archimede n. 17/D.

Innanzi a me Giovanna Falco, notaio in Ragusa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

E' PRESENTE

- Licitra Francesco, nato a Ragusa il 24 luglio 1944, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio **"QUINTA FARMACIA S.R.L."** con sede a Pozzallo nel Largo dei Vespri Siciliani n. 2, presso la quale è domiciliato per la carica, capitale sociale di euro seicentoquarantacinquemila e centesimi zero (euro 645.000,00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia: 01350630883.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, all'Assemblea della sopra indicata società convocata, come lo stesso mi dichiara, in questo luogo, per questa data ed alle ore diciotto e minuti zero, con le modalità previste dal vigente statuto sociale, per discutere e deliberare, in parte straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter del Codice Civile e determinazioni inerenti e conseguenti;

2) adeguamento statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il comparente medesimo il quale consta e fa constare:

- la presenza dell'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio **"COMUNE DI POZZALLO"** con sede a Pozzallo in Piazza Municipio n. 1, codice fiscale: 00170330880, rappresentato dal Vice Sindaco, Monte Raffaele, nato a Ragusa il 28 dicembre 1969, giusta delega rilasciatagli dal Sindaco di detto Comune in data odierna Prot. n. 24704, che sarà conservata agli atti della società;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente, Licitra Francesco, qui comparente, e del Consigliere Scala Giovanni, nato a Ragusa il 24 agosto 1984;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Montes Antonio, nato a Ragusa il 13 maggio 1947, e dei Sindaci effettivi, Asta Giuseppe, nato a Ragusa il 4 marzo 1967, e Canto Giuseppe, nato a Siracusa il 23

settembre 1970.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e della costituzione dell'Assemblea, consta e fa constare che la stessa può validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno ed inizia la trattazione del primo argomento.

Al riguardo innanzitutto il Presidente - richiamando la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società alla data del 31 luglio 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 agosto 2023 e trasmessa al socio unico il 16 agosto 2023 - ricorda agli intervenuti le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e approvato dall'assemblea dei soci il 20 luglio 2023.

In particolare il Presidente mette in evidenza che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 emerge una perdita di esercizio di euro cinquantaduemilacinquecentoquarantanove e centesimi zero (euro 52.549,00) che, sommata alle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti, conduce alla rilevazione di un deficit patrimoniale di euro ventimilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 20.651,00).

Il Presidente quindi, precisato che dalla data di redazione della suddetta relazione ad oggi non sono intervenute modifiche di rilievo nella situazione patrimoniale della società e che non vi sono riserve disponibili sufficienti a ripianare le perdite, propone di:

I) provvedere a coprire le perdite risultanti dal bilancio della società al 31 dicembre 2022, ammontanti a complessivi euro seicentosestantacinquemilaseicentocinquantadue e centesimi zero (euro 665.652,00), utilizzando, preliminarmente, la riserva disponibile ammontante ad euro uno e centesimi zero (euro 1,00) e l'attuale intero capitale sociale, determinandone quindi il suo azzeramento;

II) aumentare il capitale sociale da euro zero e centesimi zero (euro 0,00) ad un importo non inferiore ad euro sessantamila e centesimi zero (euro 60.000,00), inscindibile limitatamente ad euro trentamilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 30.651,00), offrendolo alla sottoscrizione del socio unico - Comune di Pozzallo - nel rispetto del disposto dell'art. 2482 quater c.c., da eseguire in denaro e/o per compensazione del credito del socio unico verso la società risultante dai libri contabili e dal bilancio da ultimo approvato e deliberare la sua contestuale riduzione al fine di utilizzare, del qui proposto aumento, l'importo di euro ventimilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 20.651,00) a copertura delle residue perdite non ripianate utilizzando il capitale sociale nonché la riserva disponibile; il tutto con conseguente modifica dell'art. 4 del vigente statuto sociale;

III) di stabilire un termine non inferiore a trenta giorni (30 gg.) ex art. 2481 bis c.c. dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese per consentire al COMUNE DI POZZALLO, unico socio, di esercitare il diritto di opzione. Il Presidente conclude l'intervento facendo presente che, qualora il proposto aumento di capitale sociale non venga sottoscritto, la società si troverà in stato di liquidazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.

Il rappresentante del socio unico, rilevato che il deficit patrimoniale al 31 dicembre 2022, pari ad euro ventimilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 20.651,00), supera il terzo del proposto aumento, dichiara di ritenere opportuno che il capitale sociale venga ricostituito nell'ammontare di euro sessantacinquemila e centesimi zero (euro 65.000,00), inscindibile limitatamente ad euro trentamilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 30.651,00), ed inoltre chiede di determinare il termine per l'esercizio del suo diritto di opzione in giorni sessanta (60 gg.) dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'operazione anche in relazione al maggior termine per l'esercizio del diritto di opzione.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta e mi dichiara che l'Assemblea, dopo adeguata discussione, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità

HA DELIBERATO

1) di utilizzare a totale copertura delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2022, ammontanti a complessivi euro seicentosessantacinquemilaseicentocinquantadue e centesimi zero (euro 665.652,00), la riserva disponibile ammontante ad euro uno e centesimi zero (euro 1,00) nonché l'attuale intero capitale sociale, determinandone quindi il suo azzeramento;

2) di procedere all'aumento del capitale sociale ad euro sessantacinquemila e centesimi zero (euro 65.000,00), inscindibile limitatamente ad euro trentamilaseicentocinquantuno e centesimi zero (euro 30.651,00), e di offrirlo alla sottoscrizione del socio unico - Comune di Pozzallo - nel rispetto del disposto dell'art. 2482 quater c.c., da eseguire in denaro e/o per compensazione del credito del medesimo verso la società, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022 e dai libri contabili, entro il termine in giorni sessanta (60 gg.) dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese;

3) di modificare, subordinatamente alla sottoscrizione del qui deliberato aumento di capitale, l'articolo 4 dello statuto sociale nel modo che segue:

"ART. 4

(CAPITALE SOCIALE)

Il capitale sociale è di euro sessantacinquemila e centesimi zero (euro 65.000,00) diviso in quote ai sensi di legge e lo stesso può essere aumentato.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico."

Passandosi al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone agli intervenuti che, essendo lo statuto sociale risalente ad epoca anteriore alla normativa delle società partecipate da Enti locali (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) è necessario adeguarlo a tale normativa e tuttavia, ritenuto che la proposta dell'organo amministrativo debba essere preliminarmente approvata dai competenti organi comunale, propone di rinviare la trattazione di tale argomento.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole al tale rinvio.

Il rappresentante del socio unico approva la proposta di rinvio della discussione del suddetto argomento ad altra Assemblea.

Nessun altro avendo chiesto la parola, nient'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore venti e minuti ventitre.

Le spese del presente atto, successive e consequenziali sono a carico della società.

Del che io notaio ho redatto il presente verbale in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura, in Assemblea, al comparente il quale interpellato lo approva.

Consta di due fogli di cui occupa sette pagine per intero e parte della ottava fin qui e viene sottoscritto alle ore venti e minuti ventisette.

F.to: Licitra Francesco, Giovanna Falco notaio.



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 del 12.09.2022

Oggetto: Situazione finanziaria della V^ Farmacia Comunale.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **settembre**, giusto avviso di convocazione del 06/09/2022 prot. n.23191, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, presso la consueta sala delle adunanze.

Alle ore 18,50 il Segretario Comunale effettua l'appello e risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	Presente
2	Sudano Valentina	Presente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	Presente	11	Scarso Giorgio	Presente
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	Presente
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsentì Giuseppe	Presente
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	Presente	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	Presente	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti n. 16

Assenti n.0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dott. Bella Giampiero, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL);

Appurato che il numero dei presenti rende l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio Dott.ssa Quintilia Celestri ne assume la presidenza e apre la seduta.

Sono presenti in aula per l'amministrazione comunale il Sindaco, Dott. Roberto Ammatuna, il vice Sindaco Sig. Raffaele Monte ed il dirigente del Settore Finanziario dott. Loreface Carmelo.

In collegamento da remoto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Bellini ed i componenti, Dott.ssa Teresa Armenio ed il Dott. Cammilleri Vincenzo.

Inoltre, sono presenti in aula il Presidente della Società Quinta farmacia s.r.l. Dott. Francesco Licitra e l'Avv.to Angela Barone.

La Presidente passa a trattare la proposta avente in oggetto, dando atto che la stessa è corredata dalla *Relazione su Quinta farmacia s.r.l.* a firma del presidente della società Quinta Farmacia s.r.l., dott. Francesco Licitra e dal parere reso dall'avv.to Giuseppe Spadaro.

La Presidente mette in evidenza le difficoltà dell'argomento che il consiglio è chiamato a discutere, ostico ed intricato in quanto tratta una disputa legale di circa dieci anni, che il dott. Licitra, presente in aula, ha riassunto nella relazione, richiesta dall'Amministrazione e agli atti di questa delibera per farne parte integrante, attraverso un *excursus* finanziario, economico e procedurale di ciò che è accaduto negli ultimi anni. Comunica quindi che il dott. Licitra e l'avv.to Angela Barone sono stati invitati in Aula per a relazionare nel rispetto di quanto disposto dall'art.47 del Regolamento del Consiglio Comunale, per riassumere le vicende della V^ Farmacia Comunale e rispondere ai quesiti posti dai consiglieri comunali.

Prende la parola il consigliere Sulsenti che, anche a nome della minoranza, ritiene che l'argomento trattato è questione afferente a competenza gestionale che non attiene al Consiglio Comunale semmai ad una commissione di studio. Dà quindi lettura di un documento a firma dei consiglieri di minoranza acquisito agli atti dal Segretario Generale che si allega alla presente delibera, in cui, alla fine, si dichiara l'allontanamento dall'aula dei firmatari.

Quindi alle ore 19,10 escono dall'aula il Consigliere Carbone ed il Consigliere Scarso e risultano dunque presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	Presente
2	Sudano Valentina	Presente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	Presente	11	Scarso Giorgio	<u>Assente</u>
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	<u>Assente</u>
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsenti Giuseppe	Presente
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	Presente	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	Presente	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti n. 14

Assenti n.2

Interviene il Sindaco per evidenziare che nella relazione appena presentata dalla minoranza, non si fa cenno della sentenza del CGA (riguardante la Società V Farmacia), inviata a suo tempo a tutti i consiglieri comunali via pec, nella quale si legge che, *“la società è stata e continua ad essere finanziariamente florida ed ha determinato crediti che l'amministrazione è in corso di recupero e che sulla consapevolezza che le lievi perdite di esercizio registrate agevolmente recuperabili, quindi la farmacia può avere degli utili, sono da attribuire non già ad una situazione di crisi strutturale, dovuta ad inevitabili squilibri fra costi e ricavi ma ad una gestione del consigliere delegato, lo stesso che oggi chiede di acquistare la società V^ farmacia, troppo disinvolta”*, quindi sostanzialmente il CGA dice che la farmacia è florida e può produrre utili che il delegato non è in grado di amministrare, *“a causa della quale si è verificato un crescente ed ingiustificato eccesso di spese e di sprechi per incrementi stipendiali, assunzione di personale e consulenze esterne che sarebbero state agevolmente evitabili”*;

Il Consigliere Sulsenti ribadisce il concetto che, pur trovandosi d'accordo a trovare una soluzione per l'annoso problema della V^ Farmacia, ritiene che non è compito del Consiglio Comunale prendere decisioni che ritiene puramente gestionali.

Alle ore: 19,20 esce dall'aula il Consigliere Sulsenti, risultano dunque presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	Presente
2	Sudano Valentina	Presente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	Presente	11	Scarso Giorgio	<u>Assente</u>
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	<u>Assente</u>
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsenti Giuseppe	<u>Assente</u>
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	Presente	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	Presente	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti n. 13

Assenti n.3

Chiede la parola il cons. Ammatuna e dà lettura all'art. 57 Criteri e modalità-, della parte IV del Regolamento del Consiglio Comunale (Esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico – Amministrativo) che così recita: *il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà statutaria, programma l'attività dell'Ente adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo: ...comma e) agli indirizzi formalmente da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.* Conclude, dunque che, appare chiaro e superato che la V^ Farmacia è un esercizio pubblico che è sottoposto alla vigilanza del consiglio comunale, perciò un atto, dovuto, di indirizzo politico ma non di competenza gestionale.

La Presidente invita il dott. Francesco Licitra, Presidente della Società V^ Farmacia s.r.l., a riassumere la relazione stilata, su richiesta dell'amministrazione, relazione inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale della Società ed al socio minore, sulla situazione della stessa. *Relazione* allegata alla presente delibera per farne parte integrante

Il Dott. Licitra riepiloga in maniera dettagliata, ad interpretazione e spiegazione di quanto riportato sulla sua relazione, quello che è l'iter evolutivo della situazione di crisi finanziaria della V^ Farmacia e per chiarire ai presenti gli effetti di legge che produrranno la scelta della cessazione o della ricapitalizzazione della Società stessa.

Il consigliere Agosta Giovanni, che ringrazia il Presidente dott. Licitra ed il legale presente che hanno supportato i consiglieri nel comprendere la vicenda in oggetto, quindi chiede al Presidente se è fattibile un effettivo ripianamento della situazione finanziaria della Società per la relativa conservazione aziendale.

Il Presidente fornisce risposta e chiarimenti, chiedendo termine per un ulteriore approfondimento e ritiene che, con alcune correzioni si possono ottenere validi risultati.

Il Consigliere Giampietro chiede se è stato approfondito il ruolo del socio di minoranza in relazione alle sue ulteriori qualità di dipendente della V^ Farmacia.

Il Presidente precisa che proprio per questo argomento si sta provvedendo ad un approfondimento.

Alle ore: 19,45 esce dall'aula il Consigliere Agosta Giovanni, risultano dunque presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	Presente
2	Sudano Valentina	Presente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	Presente	11	Scarso Giorgio	Assente
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	Assente
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsenti Giuseppe	Assente
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	Assente	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	Presente	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti n. 12

Assenti n.4

Interviene il Presidente per comunicare che per un ulteriore supporto esplicativo al Consiglio è stato chiesto un parere legale all'Avv.to Giuseppe Spadaro (allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale) dando atto che lo stesso legale, impossibilitato ad essere presente, è sostituito dall'Avv.to Angela Barone per fornire i chiarimenti richiesti.

L'Avv.to Angela Barone interviene per fornire tali chiarimenti facendo rilevare quanto già emerso a carico del socio di minoranza e i rischi che ne possono derivare sulla sorte della V^ farmacia, fattispecie che interessa l'intera comunità pozzallese. Fornisce quindi ulteriori precisazioni fatte dall'Avv.to Spadaro in merito alla possibile ricapitalizzazione suggerita mediante compensazione.

La Presidente chiede di intervenire al dirigente del Settore Finanziario Dott. Lorefice che dice di farlo sinteticamente - in quanto tutta la questione è già stata ampiamente discussa - per chiarire che senza ombra di dubbio il Consiglio Comunale ha la competenza per deliberare sulle partecipate del comune e che negli ultimi quattro anni il servizio finanziario ha posto attenzione a questo problema innanzitutto con la sottoscrizione del contratto di servizio, nell'ottobre del 2019, in quanto il socio di minoranza ha dichiarato di non versare le quote perché non esisteva tale contratto, che la V^ Farmacia ha prontamente impugnato. Nel 2021, in piena pandemia, come ha detto il Sindaco arriva una sentenza del CGA che dice chiaramente che la farmacia è florida ma con una gestione farmacia definita *troppo disinvolta* da parte del consigliere delegato, per cui è stata fatta una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti come segnalazione per presunto danno erariale, che deve ancora esprimersi. E ciò insieme ad una serie di diffide, preparate con l'avv.to Spadaro, a cui la V^ farmacia non ha mai risposto. Fa rilevare che l'unica soluzione è la ricapitalizzazione a cui il Comune deve partecipare nella misura del 55% con una compensazione del *dovuto* da definire.

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di rinviare ad atto successivo l'indirizzo del Consiglio Comunale e di emendare la proposta, cassando il secondo punto del dispositivo e sostituendolo così come di seguito:

2. Di rinviare ad atto successivo l'individuazione dell'indirizzo del Consiglio Comunale.

Il Presidente sottopone alla votazione il suddetto emendamento con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: N.12;

Consiglieri Assenti: N.4;

Consiglieri favorevoli: N.12

Consiglieri contrari: N.0

Consiglieri astenuti: N.0

Il Consiglio approva l'emendamento all'unanimità.

Il Presidente sottopone alla votazione l'approvazione della proposta, così come emendata, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: N.12;

Consiglieri Assenti: N.4;

Consiglieri favorevoli: N.12

Consiglieri contrari: N.0

Consiglieri astenuti: N.0

Il Consiglio approva all'unanimità dei consiglieri presenti la proposta in oggetto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come sopra emendata.

Indi, il Presidente sottopone la deliberazione approvata a successiva votazione al fine di dichiararla immediatamente eseguibile, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: N.12;

Consiglieri Assenti: N.4;

Consiglieri favorevoli: N.12

Consiglieri contrari: N.0

Consiglieri astenuti: N.0

Il Consiglio approva l'immediata esecutività.

Il resoconto della seduta con gli interventi integrali dei Consiglieri comunali sono stati registrati durante l'odierna seduta consiliare, gli stessi rimarranno depositati in formato digitale e cartaceo presso l'Ufficio di Segreteria.



COMUNE di POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 50 del 06-09-2022**

OGGETTO: Situazione finanziaria della "Quinta Farmacia Comunale".

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto non sono stati espressi pareri ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo.

Vista la relazione del Presidente della società "Quinta Farmacia s.r.l." dott. Francesco Licitra pervenuta via pec in data 6 settembre 2022, acquisita al prot. gen. n. 23216 che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno trasmettere tale relazione al Consiglio Comunale per i provvedimenti consequenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale ;

PROPONE

Di prendere atto della relazione di cui in premessa;

Di dare al rappresentante del Comune il seguente indirizzo per l'assemblea dei soci da tenersi in data 14 settembre 2022.

Fw:RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL

Da sindaco.comune.pozzallo.rg <sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it>

A Segreteriagenerale comune pozzallo rg
<segreteriagenerale.comune.pozzallo.rg@pec.it>

Data martedì 6 settembre 2022 - 13:22

Da "francesco.licitra" francesco.licitra@pec.odcecragusa.it
A sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it
Cc
Data Tue, 6 Sep 2022 13:14:19 +0200
Oggetto RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL

Si inoltra la relazione firmata digitalmente.

Cordiali saluti.

Francesco Licitra

RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL.pdf
RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL.pdf.p7m

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023216
del 06-09-2022

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023216
del 06-09-2022

Al Sig. SINDACO

Del Comune di Pozzallo

sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it

e p.c. al Presidente del Collegio sindacale
della società "Quinta Farmacia s.r.l."

antoniomontes@pec.it

E p.c. al socio della società "Quinta Farmacia s.r.l."

Dott. Michele Cataudella

cataudella.michele@pec.it

Facendo seguito alla Sua richiesta, quale Presidente della società Quinta Farmacia s.r.l., Le significo quanto segue.

Con bando pubblico del 20 luglio 2006 il Comune, titolare della quinta sede farmaceutica istituita con DA Sanità del 6 marzo 2006, pubblicato sulla GURS n.16 del 2003, indicava una gara per la individuazione del socio di minoranza - amministratore delegato - direttore farmacista di una società a responsabilità limitata per la gestione della detta sede farmaceutica. Al Bando venivano allegati lo Statuto Sociale, i Patti Parasociali, e il Contratto di Servizio, atto quest'ultimo necessario, ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 11, del D.Lgs. n.267 del 2000.

Con delibera GM n.294 del 28 dicembre 2006, il Comune prendeva atto dell'esito delle procedure di selezione del socio di minoranza, identificato con determina dirigenziale n.5/66 del 23 novembre 2006 nel dott. Michele Cataudella, primo classificato rispetto ai due soli concorrenti rimasti in gara rispetto ai quattro partecipanti, due dei quali esclusi.

In data 30 dicembre 2006, tra il Comune e il dott. Cataudella, veniva stipulato l'atto costitutivo della società Quinta Farmacia srl, cui veniva allegato lo Statuto, con nomina del primo Consiglio di Amministrazione: il dott. Cataudella, quale socio di minoranza, assumeva anche le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato, nonché di Direttore dell'esercizio farmaceutico.

Le parti davano esecuzione al Contratto di Servizio e la società Quinta Farmacia, decorso il prescritto triennio dall'inizio dell'attività farmaceutica, riconosceva al Comune il corrispettivo convenzionalmente fissato in misura pari al 5% dei ricavi, iscrivendone il relativo onere in bilancio.

A seguito della introduzione di novità normative in relazione alle società a partecipazione pubblica, il Sindaco, con provvedimento del 25 novembre 2015, autorizzava il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune anche nella società Quinta Farmacia, e con relazione ex art.1, comma 612, della legge n.190 del 2014, del 20 ottobre 2016, affermava che la società era debitrice del contributo del 5% per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il Comune, ritenendo morosa la società per omesso pagamento del corrispettivo per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, pari a circa €.330.373,11, nel giugno 2017, iniziava il procedimento di arbitrato previsto dall'art.17 del Contratto di Servizio: la società, rappresentata in tale procedimento non dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ma dall'Amministratore Delegato nonché socio di minoranza, eccepiva la nullità del Contratto di Servizio perché prodotto in copia non sottoscritta dalle parti, oltre alla inesistenza dell'obbligo relativo al corrispettivo dovuto al Comune.

Con lodo non definitivo e parziale del 10 maggio 2018 il Collegio Arbitrale, dichiarava nullo il predetto Contratto di Servizio, per difetto della forma scritta, ma riteneva che il comportamento concludente delle parti, ed in particolare della società Quinta Farmacia che aveva sempre riconosciuto l'esistenza dell'onere del versamento del 5% degli utili al Comune, potesse essere utile a superare la assenza di sottoscrizione del Contratto di Servizio, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.1173 c.c., e quindi a ritenere valida ed efficace l'obbligazione relativa al corrispettivo dovuto al Comune.

Nelle more, il Consiglio Comunale, con delibera n.43 del 28 settembre 2017, approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, ivi compresa quella relativa a Quinta Farmacia, dando atto che non sussistevano partecipazione da dover alienare, allegando alla stessa il Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati del 26 settembre 2017: in tale relazione il Comune, oltre a indicare tutte le somme di cui risultava creditore nei confronti di Quinta Farmacia per i corrispettivi dovuti dal 2012 in poi, dava atto che doveva essere ancora approvato il bilancio 2016, che tutti i bilanci sino al

2016 risultavano in attivo, che la proposta di bilancio 2016 approvata dal CdA di Quinta Farmacia riportava una perdita di oltre €.100.000,00, in relazione alla quale il Comune intendeva intervenire per riportare la società in attivo. Le soluzioni indicate erano quelle della riduzione dei compensi degli organi societari e la razionalizzazione del numero e del costo del personale, assunto tutto dall'Amministratore Delegato, socio di minoranza, oltre ad una limitazione, laddove possibile, di tutti i salari accessori e/o premi di produzione.

Avverso tale delibera e gli atti allegati, il socio di minoranza proponeva ricorso al Tar Catania, chiedendo che, riconosciuta la illegittimità della scelta del Comune di mantenere la sua partecipazione in Quinta Farmacia, il TAR dichiarasse il suo diritto all'acquisizione delle quote societarie del Comune e della titolarità della farmacia.

Con sentenza n.959 dell'11 maggio 2018 il Tar di Catania rigettava il ricorso proposto dall'Amministratore Delegato, perché infondato, e rilevava che la sua aspettativa di acquisire la titolarità della farmacia risultava del tutto incompatibile con la legittima e corretta determinazione del Comune di mantenere la partecipazione maggioritaria in Quinta Farmacia.

L'Amministratore Delegato proponeva appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa che con sentenza n.149 del 5 marzo 2020 rigettava l'appello, confermando che in caso di dismissione, da parte di Pubbliche Amministrazioni, di quote di partecipazione in società miste (pubbliche/private), l'acquisto da parte dei privati delle quote da alienare debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, ragion per cui l'aspettativa dell'Amministratore Delegato - socio di minoranza di acquisire l'intera titolarità della società e della farmacia andava qualificata come *aspettativa di mero fatto, e non meritevole di tutela giurisdizionale*.

Si precisa, anche ai fini di quanto in prosieguo esposto, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha anche statuito che il servizio farmaceutico è un "servizio pubblico", rivolto alla "generalità" dei consociati, al fine di garantire il diritto alle cure, e quindi il diritto alla salute di chiunque necessiti di farmaci, che l'esercizio dell'attività farmaceutica è da ritenere pertinente e strumentalmente connesso al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, e che la scelta del Comune di costituire una società per la gestione del servizio farmaceutico o/e di acquisirne quote o/e di mantenerle anziché

alienarle, si concreta e si risolve in una valutazione di ordine eminentemente politico, espressiva dell'indirizzo politico dell'ente, manifestazione di una scelta politica espressiva di un determinato indirizzo politico adottato mediante un voto di maggioranza.

In data 14 febbraio 2019, il Collegio Arbitrale depositava il lodo definitivo in cui ribadiva che la dichiarazione di nullità del contratto di servizio per mancata sottoscrizione, non comportava la inesistenza dell'onere in capo a Quinta Farmacia di versare al Comune il corrispettivo del 5% sui ricavi annui, perché non appariva logico ritenere sussistente in capo a Quinta Farmacia un valido potere gestorio di esercizio farmaceutico, di titolarità comunale, con la sola esclusione dell'obbligo di corrispondere il 5% dei ricavi al Comune, per la condotta tenuta dalle parti e per la natura giuridica propria del Contratto di Servizio.

Con nota prot. n. 3770 del 12 febbraio 2019, il Comune invitava l'Amministratore Delegato a sottoscrivere il contratto di servizio, ma quest'ultimo con nota del 28 febbraio 2019, comunicava la sua contrarietà alla sottoscrizione.

A seguito delle dimissioni del Presidente di Quinta Farmacia, il Sindaco, con provvedimento n. 15 dell'8 aprile 2019, designava il nuovo Presidente del CdA: il CdA nella seduta del 16 aprile 2019, esaminava l'invito/diffida del Comune a regolarizzare, mediante sottoscrizione, il contratto di servizio regolante i rapporti di concessione in essere tra le parti. Con il voto contrario dell'Amministratore Delegato-socio di minoranza, il CdA deliberava di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di servizio ora per allora, per sottoporlo poi alla sottoscrizione da parte del Comune, quale ente concedente.

La delibera del 16 aprile 2019 veniva impugnata dall'Amministratore Delegato avanti al Tribunale delle Imprese di Catania contestandone la invalidità ai sensi di quanto previsto dall'art.2475 ter, comma 2, c.c., per ritenuto conflitto di interessi del Presidente e del Consigliere nominati dal Comune, socio di maggioranza.

Il Tribunale delle Imprese di Catania, con sentenza n.2327 del 20 maggio 2021, ha rigettato la impugnativa proposta dall'Amministratore Delegato, con condanna alle spese legali, per insussistenza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi, affermando che non era in contestazione la previsione del

corrispettivo pari al 5% dei ricavi annui, non versati dal 2012, che lo stesso lodo arbitrale inter partes aveva dato atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento di tale somma anche in assenza del formale contratto di servizio, e sottolineando anche che sarebbe proprio la mancata sottoscrizione del contratto ad esporre la società ad un potenziale danno, ovvero la revoca del servizio di gestione della farmacia.

Avverso tale sentenza l'Amministratore Delegato-socio di minoranza ha proposto appello, tuttora pendente avanti alla Corte di Appello di Catania.

Il Contratto di Servizio veniva sottoscritto il 9 ottobre 2019 e l'Amministratore Delegato, qualificandosi quale legale rappresentante di Quinta Farmacia, lo impugnava avanti al Tribunale delle Imprese di Catania, con atto di citazione notificato al Comune, per la declaratoria di annullamento del contratto di servizio: tale giudizio è tuttora pendente al n.223/2020 RG.

Per quanto risulta allo scrivente, il Presidente di Quinta Farmacia, non appena avuta notizia di tale evento ha comunicato all'Amministratore delegato ed al legale dallo stesso incaricato, di non aver mai conferito alcun mandato professionale, né delegato l'Amministratore Delegato a farlo, ragione per la quale tutte le spese restava a carico esclusivo e personale dell'Amministratore Delegato e non di Quinta Farmacia.

L'Amministratore Delegato impugnava altresì, sempre avanti al Tribunale delle Imprese di Catania, la deliberazione assembleare assunta da Quinta Farmacia il 17 gennaio 2019 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Con sentenza n.5003 del 16 dicembre 2021 il Tribunale delle Imprese ha annullato il bilancio 2017, con condanna alle spese legali, innanzitutto per un vizio formale (mancato deposito per giorni 15 della proposta di bilancio prima della approvazione) e per un vizio sostanziale relativo alla previsione in entrata di somme dovute dall'Amministrato Delegato, € 234.601,46 per costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie in assenza di preventivo certo e definitivo accertamento.

Il Tribunale delle Imprese ha invece riconosciuto provato l'esborso di poco più di €60.000,00 per spese legali non di competenza della società, corretta la rettifica operata in ordine alla contabilizzazione dei costi relativi al contratto di servizio in relazione ad utili da corrispondersi al Comune nella voce dei debiti

verso il Comune anziché nel fondo rischi per controversie legali, trattandosi di voce di bilancio già inserita in esercizi precedenti.

Poiché il vizio formale risultava comunque insuperabile, Quinta Farmacia decideva di non appellare la sentenza, divenuta definitiva tra le parti, e di dare esecuzione alla stessa mediante nuova predisposizione del bilancio 2017.

Frattanto, a seguito della designazione, da parte del Sindaco del Comune di Pozzallo, dei due nuovi rappresentanti del Comune, l'assemblea dei soci, nella riunione del 28.4.2022, ha proceduto alla nomina, per il triennio 2022/2024, del nuovo Consiglio di Amministrazione di Quinta Farmacia, nonché del Collegio sindacale, previsto dall'art. 13 dello statuto sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, non appena insediato, procedeva alla redazione, non solo del bilancio 2017, ma anche dei bilanci 2018, 2019, 2020 e 2021.

Come risulta dalla allegata Relazione sulla situazione patrimoniale della società Quinta Farmacia srl alla data del 31 maggio 2022, già il bilancio chiuso al 31.12.2016 evidenziava un deficit patrimoniale di €82.600,00, correlato alla rilevazione della perdita di quell'esercizio nell'ammontare di €. 101.598,00, rispetto al patrimonio netto di €. 19.000,00 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2015 che evidenziava la perdita di esercizio di €. 67.057,00.

Dal 2017 in avanti - come è dato poter rilevare dai bilanci, approvati dall'assemblea dei soci nella riunione del 29 giugno 2022 - si è registrata la seguente progressione del deficit patrimoniale:

Bilancio 2017: perdita d'esercizio di €. 270.218,00; deficit patrimoniale di €. 352.816,31;

Bilancio 2018: perdita d'esercizio €. 95.242,25; deficit patrimoniale di €. 448.058,56;

Bilancio 2019: perdita d'esercizio €. 81.190,54; deficit patrimoniale €. 529.249,10;

Bilancio 2020: perdita d'esercizio €. 20.370,56; deficit patrimoniale €. 549.619,66;

Bilancio 2021: perdita d'esercizio €. 63.483,67; deficit patrimoniale €. 613.103,33.

Con riferimento alla rivisitazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, il CdA nella seduta del 23 maggio 2022, ha deliberato di girocontare a "Fondo

rischi" l'importo di €. 234.601,00, nelle more degli accertamenti necessari al fine dell'eventuale rivisitazione di tale voce, concernente costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie in favore dell'Amministratore Delegato, ma quale dipendente di Quinta Farmacia, in tal modo ottemperando a quanto statuito dal Tribunale delle Imprese di Catania.

Altra rilevante operazione è stata quella relativa alla correzione della erronea valutazione delle rimanenze di magazzino, operata al prezzo di listino e non al prezzo di acquisto, come specificatamente prescritto dal comma 1, n. 9) dell'art. 2426 c.c. Pertanto, si è resa necessaria la rilevazione, nel bilancio rivisitato, di una insussistenza attiva di €. 280.151,91, rispetto alle rimanenze finali risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

A seguito del giroconto dell'importo di €. 234.601,00 dal conto (economico) "sopravvenienze attive" al conto (patrimoniale) "Fondo rischi per controversie legali" e della rilevazione tra i costi della insussistenza attiva di €. 280.151,91, il risultato economico dell'esercizio 2017 si traduce nella perdita d'esercizio di €. 270.218,00, anche, conducendo alla rilevazione di un deficit patrimoniale di €. 352.816,31.

Dalla rivisitazione del bilancio 2017 ne è derivata come conseguenza la necessità di rivisitare il bilancio 2018, anche per correggere l'erronea imputazione del magazzino, con l'effetto che la perdita d'esercizio originariamente rilevata nell'ammontare di €. 152.590,52 è venuta ad attestarsi nell'ammontare di €. 95.242,25 mentre il deficit patrimoniale - che originariamente si attestava nell'ammontare di €. 25.006,00 - è asceso ad €. 448.058,56.

Per quanto attiene ai bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, l'incremento del deficit patrimoniale è esclusivamente correlato alle perdite d'esercizio rilevate nei bilanci predetti. Per quanto in particolare attiene al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il risultato economico dell'esercizio è stato influenzato dall'iscrizione dell'importo residuo delle ferie non godute maturate negli esercizi precedenti - ascendenti nell'anno nel complessivo importo di circa €. 70.000,00 - e dalle spese legali di €. 23.684,70 discendenti dalle Sentenze della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania n. 2327/2021 e n. 5003/2021.

Alla luce delle risultanze dei bilanci approvati, l'assemblea dei soci è chiamata alla tempestiva adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 *ter* c.c.,

evidenziandosi dai bilanci, relativi agli esercizi predetti, che le perdite d'esercizio in essi rilevate, unitamente alle perdite degli esercizi precedenti, conducono alla rilevazione di un deficit patrimoniale che, al 31 dicembre 2021, è venuto ad attestarsi nell'importo di € 613.103,33.

Si precisa sin d'ora che dal bilancio 2021, approvato dall'assemblea dei soci del 29 giugno 2022, emerge che il debito di Quinta Farmacia nei confronti del Comune di Pozzallo ammonta a complessivi € 722.921,67.

L'assemblea dei soci, quindi è chiamata a deliberare l'azzeramento del capitale sociale; l'integrale ripianamento delle residue perdite, non assorbite dalle riserve e dall'azzeramento del capitale sociale, ed il contemporaneo aumento del medesimo per una cifra non inferiore al minimo stabilito dal n.4) dell'art. 2463 c.c. (€ 10.000,00)

Si segnala che, dal bilancio infrannuale riferito alla data del 31 maggio 2022, si rileva una perdita dell'esercizio in corso di € 20.451,94, che può essere assorbita dall'evoluzione dell'andamento gestionale dell'esercizio stesso; tuttavia, motivi prudenziali inducono a rappresentare ai soci l'opportunità di tenere conto di questa circostanza nella determinazione dell'aumento del capitale sociale al di sopra del minimo legale.

La mancata adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter c.c. implica lo scioglimento della società ex comma 1, n. 4 dell'art. 2484 c.c.

Dall'analisi "allerta crisi d'Impresa" emergono indicatori che manifestano la ragionevole presunzione dello stato di crisi della società; tuttavia, suscettibile di essere scongiurata dalla tempestiva adozione dei provvedimenti prescritti dal richiamato art. 2482 ter c.c., adozione che si rende necessaria, peraltro, considerato che dal 15 luglio 2022, sono in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi che si fondano sul presupposto che tutte le imprese sono obbligate ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il CdA di Quinta Farmacia nella seduta del 20 giugno 2022, nel corso della quale sono stati definiti i progetti di bilancio relativi agli esercizi dal 2017 al 2021, si è soffermato sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia pervenendo alla conclusione che la stessa è strettamente correlata all'integrale e tempestivo

ripianamento del deficit patrimoniale emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 ed alla contestuale ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge, nella considerazione che, attraverso un'adeguata ricapitalizzazione, la società possa recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale (necessariamente propedeutico ad una migliore *performance* della farmacia), come emergente dalla simulazione dell'impatto dei provvedimenti da adottarsi dall'assemblea, ex art. 2482 ter, sui bilanci relativi all'ultimo triennio.

La positiva evoluzione della situazione economica, desumibile dai bilanci relativi all'ultimo triennio, lascia ragionevolmente prevedere che essi possano essere gradualmente ricondotti negli ordinari standards degli specifici competitors, ponendo in essere una sistematica attività di autovalutazione interna tendente ad individuare i punti deboli e i punti di forza che finora hanno caratterizzato la gestione della farmacia. Basta considerare, infatti, che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 già avrebbe potuto presentare un utile d'esercizio se il conto economico non fosse stato influenzato dall'iscrizione dell'importo residuo delle ferie non godute maturate negli esercizi precedenti - ascendenti nell'anno nel complessivo importo di circa €. 70.000,00 - e dalle spese legali di €. 23.684,70, che si aggiungono a quelle sostenute nel quadriennio precedente di ben €. 117.781,00.

Il CdA inoltre ha avuto modo di procedere ad una prima analisi di *benchmark* della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, individuando, attraverso i risultati ottenuti, gli elementi richiedenti il necessario approfondimento, già avviato con riferimento al margine lordo di contribuzione ed al costo del lavoro, proponendosi di monitorare, periodicamente la salute dell'impresa, a tutela degli interessi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: fornitori, finanziatori, dipendenti, clienti, soci, amministratori, erario ed enti previdenziali.

Tempestivamente ripianato il deficit patrimoniale, non si intravedono incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia e, pertanto, la valutazione delle poste dei bilanci sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2022, sono state effettuate in una prospettiva di continuità aziendale. Tuttavia, per motivi prudenziali, il CdA ha ritenuto di non procedere alla rilevazione in bilancio del credito "*per imposte differite attive*" sulla perdita

fiscale rilevata. Il documento OIC 25 stabilisce che l'iscrizione della fiscalità differita attiva a fronte delle perdite fiscali è ammessa soltanto a condizione che, in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio di maturazione delle perdite, sia ragionevole ipotizzare l'effettivo conseguimento, da parte della società del beneficio rappresentato dalle minori imposte che in futuro risulteranno dovute, per effetto dell'utilizzazione delle perdite in compensazione con i redditi imponibili prodotti nei successivi esercizi.

Nella specie, avuto riguardo alla circostanza che il contratto di servizio della farmacia va in scadenza alla data del 31 dicembre 2026 ed, anche, considerato che l'eventuale mancata adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter c.c. implicherebbe lo scioglimento della società ex comma 1, n. 4 dell'art. 2484 c.c., non è parso ragionevole al CdA attendersi che, entro questo orizzonte temporale di riporto delle perdite, verranno generati redditi imponibili "cipienti" rispetto alle perdite fiscali che vengono riportate.

Per completezza di riferimento va ricordato che l'assemblea dei soci, nella seduta del 14 gennaio 2019 ha deliberato l'azione di responsabilità, ancora da avviare, contro l'Amministratore delegato, come dallo stesso richiamata nell'atto di citazione mediante il quale ha convenuto in giudizio Quinta Farmacia per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2017. E' anche il caso di ribadire che nelle note integrative relative ai bilanci dal 2017 al 2021, approvati dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 giugno 2022, è stato precisato che, nelle more dei necessari accertamenti - già avviati dal Collegio Sindacale al fine dell'eventuale rivisitazione della voce concernente i costi relativi all'attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie - detta voce e quella relativa ai "crediti v/amministratore delegato" non hanno formato oggetto di rivisitazione e, pertanto, sono riportate nei bilanci predetti secondo le risultanze delle scritture contabili che - per quanto in particolare attiene al bilancio chiuso 2021 - sono state integrate con la rilevazione delle ferie maturate e non godute.

Tanto precisato, appare opportuno evidenziare, sul piano operativo, che l'esecuzione della delibera di aumento del capitale (da intendersi come sottoscrizione delle partecipazioni, nonché versamento dei conferimenti nella misura prevista dalla legge ed, eventualmente, dalla delibera) - quando il capitale medesimo, per il caso di perdite, si è azzerato - presenta due profili di

particolare rilevanza: da un lato la necessità che venga rispettato il diritto di opzione dei soci, dall'altro l'opportunità che l'esecuzione della delibera abbia luogo in termini solleciti.

Il primo profilo – salvaguardia del diritto dei soci di essere preferito nella sottoscrizione – è talmente essenziale, noto ed affermato, da poter essere, in questa sede, anche solo enunciato, senza ulteriori precisazioni.

Il secondo profilo – che dovrà coniugarsi con il rispetto del diritto di opzione dei soci – risponde alla necessità che, dopo l'assemblea, non si protragga oltre limiti accettabili l'anomalia della prosecuzione di una (attiva) vita sociale in assenza della minima capitalizzazione prevista dalla legge.

Pertanto, la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con la contestuale sua esecuzione, dovrà avere luogo nel termine che l'assemblea dovrà fissare, (ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c.) in modo tale da non eccedere, secondo quanto ragionevolmente ipotizzabile, il tempo necessario perché abbiano a concretarsi i presupposti occorrenti.

In tutte le società di capitali, la delibera di aumento deve comunque riconoscere ai soci un termine non inferiore a trenta giorni per esercitare il diritto di opzione.

Ne consegue che l'immediata sottoscrizione, in assemblea, dell'aumento di capitale, non solo non è richiesta dalla legge, ma non potrebbe neppure essere contemplata dalla deliberazione assembleare, salvo che essa sia adottata con il consenso unanime dei soci.

La deliberazione di aumento del capitale deve indicare un termine entro il quale l'operazione deve concludersi. Questo termine deve essere stabilito in ogni caso, sia nel caso di aumento scindibile, sia in caso di aumento inscindibile.

Inoltre, va messo in risalto che, di regola, l'aumento del capitale è inscindibile, a maggiore ragione nel caso in esame, rendendosi necessario che l'aumento deliberato e sottoscritto consenta l'integrale ripianamento del deficit patrimoniale e la ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge. Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento deliberato, non si procederà all'aumento del capitale sociale, con la conseguenza che la società andrà inevitabilmente incontro al suo scioglimento. Ai sensi dell'articolo 2484 c.c. infatti *"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono... 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter"*.

Appare altresì opportuno evidenziare che, se l'aumento a pagamento del capitale sociale deliberato dai soci di una Srl rimane inoptato, la parte non sottoscritta dai soci cui è riservato il diritto di sottoscrizione non può andare ad altri soci (anche se hanno esercitato il diritto di opzione), a meno che vi sia una clausola dello statuto che detti una specifica disciplina circa la collocazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, oppure, in mancanza di una clausola del genere, occorre che l'assemblea dei soci, nel deliberare l'aumento di capitale, disciplini espressamente l'eventualità della mancata sottoscrizione, in tutto o in parte, dell'aumento di capitale e il suo collocamento fuori del perimetro di coloro cui l'aumento era stato offerto in sottoscrizione.

Quest'ultima ipotesi allo stato non appare percorribile atteso che in materia trovano applicazione le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, che prevedono regole molto stringenti per la creazione di società a socio pubblico unico e comunque per la scelta dei soci privati.

Orbene, nel caso in esame, la subordinazione della intera operazione di copertura perdite all'esecuzione dell'aumento si rende necessaria per evitare che la società si presenti con capitale nominale sottoscritto inferiore al minimo legale, o addirittura azzerato, situazione rispetto alla quale appare più consono il mantenimento dell'esposizione della perdita.

Infatti, la preliminare riduzione del capitale vale ad eliminare integralmente la perdita se ed in quanto il patrimonio netto sia comunque positivo o pari a zero.

Se viceversa le perdite incidono in misura tale da diminuire il patrimonio della società ad un importo inferiore a zero, il contestuale aumento del capitale dovrà essere tale non soltanto da reintegrarne il minimo, ma prima ancora da coprire la perdita ulteriore. Ciò che conta, dunque, è il patrimonio netto della società.

Questa subordinazione può essere adeguata anche in relazione alla circostanza che — se la situazione patrimoniale di riferimento è redatta a norma dell'articolo 2423 bis c.c., e cioè nella prospettiva della continuazione dell'attività — tale continuazione (e i relativi valori di iscrizione) sono di fatto legati alla ricapitalizzazione.

Pertanto, nel caso in esame, atteso il carattere inscindibile dell'aumento del capitale sociale nell'ipotesi in cui tale aumento verrà deliberato, appare opportuna la fissazione non solo di un termine, non inferiore a trenta giorni, per esercitare il diritto di opzione, ma anche la fissazione di un ulteriore congruo

termine; per consentire al socio, che ha compiutamente esercitato il diritto di opzione, di verificare la fattibilità della sottoscrizione della parte di aumento del capitale rimasta inoptata o comunque l'adozione di altri legittime opzioni.

La superiore considerazione risulta indispensabile, atteso che, in caso di perdita di cui all'art. 2482 ter c.c., la deliberazione di ricostituzione può essere legittimamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta da parte di alcuni soltanto dei soci originari.

Ciò significa che se il Comune, socio di maggioranza opta per la ricostituzione, il socio di minoranza può aderire subito, o può anche attendere il termine finale di adempimento per versare la sua quota di ricostituzione.

Pertanto, se il socio di minoranza non eserciterà il diritto di sottoscrizione sull'aumento in ricostituzione, la sua partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti attribuiti, con la conseguenza che la perdita della qualità di socio, per il mancato esercizio di detto diritto, è imputabile ad una sua libera scelta.

Come in precedenza esposto dal bilancio 2021, approvato dall'assemblea dei soci del 29 giugno 2022 emerge un debito di Quinta Farmacia nei confronti del Comune di € 722.921,67.

Si ritiene che il debito di apporto, laddove si optasse per la ricapitalizzazione, può essere compensato con crediti del socio verso la società, risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ipotesi questa in cui versa il Comune che da un canto è creditore della società e dall'altro, quale socio di maggioranza può optare per la ricapitalizzazione delle perdite in misura pari alla sua quota azionaria, pari al 55%.

Nel caso di sottoscrizione di aumento del capitale sociale il conferimento operato mediante compensazione di un credito del socio, presenta la necessaria consistenza economica, essendo evidente che la società, pur perdendo il suo credito per estinzione, tuttavia acquista un valore economico perché è liberata di un debito.

Nel caso in specie per altro non risulta sussistente alcuna ipotesi di preclusione alla superiore operazione, non essendo vietata dallo Statuto e dalla eventuale delibera di aumento.

Peraltro, la compensazione non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori.

Non osta alla predetta operazione neanche quanto disposto, per le società a responsabilità limitata, in tema di finanziamento dei soci (art. 2467 c.c.), di cui, anzi, l'operazione rappresenta attuazione realizzando la conversione in capitale di rischio di un capitale (originario) da finanziamento.

Qualora invece il Comune socio di maggioranza dovesse optare per l'immediato scioglimento della società, non deliberando e/o non versando la ricapitalizzazione, poiché l'art. 2487, comma 1, lett. c) c.c. prevede anche nell'ipotesi di liquidazione, la possibilità di esercizio provvisorio, in funzione del miglior realizzo, il sottoscritto ritiene di manifestare - nell'interesse della società e dei soci - le sue perplessità in ordine all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, del quale va verificata, in concreto, la compatibilità con lo stato di liquidazione e con le precipue finalità della procedura la cui durata non potrà protrarsi indefinitamente avuto riguardo all'oggetto sociale circoscritto alla sola gestione della farmacia, la cui titolarità rimane in capo al Comune, nonché allo stato deficitario della società medesima.

Al riguardo, si ribadisce che dall'analisi "allerta crisi d'Impresa" emergono indicatori che manifestano la ragionevole presunzione dello stato di crisi della società, e che dal 15 luglio 2022, sono in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi che si fondano sul presupposto che tutte le imprese sono obbligate ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riorganizzazione, questa del tutto incompatibile con lo stato di liquidazione e di esercizio provvisorio.

Tanto dovevasi.

Ragusa, 6.09.2022

Dott. Francesco Licitra

Hai verificato **FIRMA CADES-B**


apposte da LICITRA FRANCESCO il 06.09.2022 alle 11:11:45 (UTC)



Data della firma da PC 06/09/2022, 11:11:45 (UTC)

Nome: Francesco

Cognome: Luca

Codice fiscale: 

Identificativo del certificato (UTX: 20494187)

Tipo di certificato: Non Reputadon

Keypasage: A

Algoritmo digest: 2.16.840.1.1013.4.2.1 (SHA-256)

Ente certificatore: ArubaSEC S.p.A. NG CA 3

Seriale del certificato: 131062029158778763153766913161559180326

Scadenza del certificato: 13/10/2022 23:59:59 (UTC)

Policy Qualifier: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Qualified service: true

Service status: non definito

Country code: IT

AVV. GIUSEPPE SPADARO
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

LE XX SETTEMBRE, 66
95128 CATANIA

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023699
del 12-09-2022

Spett.le
Comune di POZZALLO
P.za Municipio, 1
97016 Pozzallo (RG)

alla c.a. del Signor Sindaco
dott. Roberto Ammatuna

RISERVATA

Comunicazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo:
sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it

Oggetto: Soc. Quinta Farmacia s.r.l. - Ipotesi di ricapitalizzazione - Parere.

Con nota pervenuta a mezzo p.e.c. in data 7 settembre u.s., la S.V. Ill.ma trasmetteva allo scrivente la relazione resa in data 6 settembre u.s. (nel seguito la "Relazione") dal Presidente della partecipata Quinta Farmacia s.r.l. (nel seguito la "Società"), sollecitando un parere in merito e sottolineando il carattere di urgenza della medesima richiesta.

Aderendo al superiore invito, si rassegnano le considerazioni seguenti, redatte in forma estremamente sintetica facendo seguito alla richiesta di celere evasione del parere ed esclusivamente funzionali a mettere in evidenza i profili più rilevanti ai fini della valutazione del miglior interesse dell'Ente, come noto chiamato ad assumere atti di indirizzo di particolare rilievo per le sorti della partecipata.

*

Si premette, anzitutto, un non rituale apprezzamento per i contenuti della *Relazione*, che analizza con dovizia di particolari la situazione, invero piuttosto critica, della *Società*, giungendo ad interpretazioni e conclusioni – anche in relazione alle disposizioni di carattere imperativo poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, la cui puntuale applicazione è imposta dalla contingente situazione della *Società* – che appaiono condivisibili ed equilibrate.

*

Posta la superiore premessa, si riepilogano qui di seguito quelli che, ad avviso dello scrivente costituiscono i principali snodi, fattuali e giuridici, della vicenda:

- a) il Comune di Pozzallo (nel seguito il "Comune") è titolare di una quota di partecipazione pari al 55% del capitale della Società, essendo il rimanente 45% del capitale detenuto da un socio privato;
- b) il Comune è altresì creditore della Società per importo assai significativo, quantificabile in € 722.921,67, derivante da oneri concessori nel corso del tempo non corrisposti;
- c) la Società versa in una situazione di squilibrio patrimoniale particolarmente accentuato, facendo registrare un patrimonio netto negativo pari ad € 613.103,33;

- d) secondo l'analisi compiuta nella *Relazione*, la formazione di tale *deficit* patrimoniale è dovuta non già ad una non sostenibilità economica dell'attività caratteristica (esercizio farmaceutico), bensì per gran parte all'effetto di alcune riprese contabili che si sono rese necessarie per (i) girocontare a fondo rischi contenzioso le somme prima allibrate a credito nei confronti dell'amministratore delegato in carica (trattasi, in buona sostanza, di importi corrisposti per attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie, su cui sussiste contestazione), nonché (ii) per rilevare la parziale insussistenza delle rimanenze (magazzino), in precedenza erroneamente valutate al prezzo di vendita al pubblico e non a quello di acquisto;
- e) la *Società* ha provveduto a convocare l'assemblea dei soci al fine di assumere le determinazioni necessarie, stante l'impossibilità di operare nella descritta situazione di squilibrio patrimoniale e la conseguente necessità di pervenire, entro il più breve tempo possibile, o ad una ricapitalizzazione, che azzeri l'attuale *deficit* patrimoniale e ricostituisca quanto meno il capitale minimo di legge, ovvero alla messa in liquidazione.

Rispetto ad un tale contesto, pare opportuno segnalare, *in limine*, il carattere di priorità rivestito dalla scelta di procedere o meno con la ricapitalizzazione della *Società*.

La disciplina delle s.r.l. è infatti basata su un principio di tutela della c.d. effettività del capitale sociale, il cui rispetto in buona sostanza esige che, in qualsiasi momento della vita della società, la somma degli attivi patrimoniali superi il passivo di un importo almeno pari a quello del capitale minimo previsto dalla legge per il tipo sociale prescelto. Venuta meno tale condizione, le alternative a disposizione dei soci sono quelle della immediata ricapitalizzazione ovvero della liquidazione della società.

Tali principi e regole si reputano posti nell'interesse dei creditori sociali e pertanto si ritengono imperativi ed indisponibili.

Ne segue che una volta verificatisi gli anzidetti presupposti contabili di perdita del capitale minimo – quand'anche, come potrebbe verificarsi nel caso qui considerato ⁽¹⁾, sussistano elementi che aprano alla possibilità che la società possa vedere, in futuro, il proprio *deficit* patrimoniale parzialmente o integralmente sanato per effetto del positivo esperimento di azioni recuperatorie, quale ad esempio l'azione sociale di responsabilità – la decisione prioritaria ed ineludibile, che va assunta con carattere di urgenza, è quella di operare la ricapitalizzazione, e pertanto proseguire l'attività sociale, ovvero in alternativa optare per la liquidazione, non essendo prospettabile che la *Società* continui ad operare in condizioni di patrimonio netto negativo sino all'esito delle possibili azioni recuperatorie.

Sempre in via di preliminare avvertenza, va altresì esplicitato che – come del resto puntualmente evidenziato nella *Relazione* – le dimensioni dell'eventuale intervento di ricapitalizzazione appaiono altresì necessitate, in quanto lo stesso deve essere necessariamente in grado di coprire integralmente il *deficit* patrimoniale cumulatosi ed inoltre assicurare la copertura del capitale sociale, in misura almeno pari al minimo di legge.

Quanto, in fine, alla esecuzione dell'eventuale intervento di ricapitalizzazione, essa in linea di principio spetterebbe *pro quota* agli attuali soci della *Società*, che avrebbero il diritto di

(1) Si osservi, infatti, che le sopra esaminate dinamiche di formazione del *deficit* patrimoniale sofferto dalla *Società* – e si pensi, ad esempio, alla erronea contabilizzazione che ha portato a "gonfiare" il magazzino – suggeriscono la necessità di considerare attentamente l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità da fare valere nelle opportune sedi.

opzione sulle quote di nuova emissione. È tuttavia possibile ipotizzare – ed opportunamente la *Relazione* lo ipotizza – che la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale preveda che gli eventuali soci interessati abbiano a disposizione, oltre al primo termine entro il quale formalizzare la scelta di esercitare o meno l'opzione per la sottoscrizione delle quote di nuova emissione, anche un secondo termine entro il quale poter esercitare opzione anche sulle quote eventualmente rimaste inoprate da parte degli altri soci.

Dal combinarsi delle varie possibilità sopra accennate, discendono i seguenti ipotizzabili scenari alternativi:

- 1) la maggioranza dei soci rifiuta di approvare la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale e la *Società* viene pertanto posta immediatamente in liquidazione;
- 2) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma nessuno dei soci titolari del diritto di opzione lo esercita, sicché la *Società* viene egualmente posta in liquidazione;
- 3) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale e tutti i soci titolari del diritto di opzione lo esercitano, sicché la *Società* continua ad operare con una compagine sociale inalterata, anche nei rapporti di forza interni, rispetto all'attuale;
- 4) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma solo uno dei soci esercita il diritto di opzione, sicché l'obiettivo dell'operazione di ricapitalizzazione non è raggiunto e – mancando l'esercizio da parte del socio optante di un'ulteriore opzione sulla quota di capitale lasciata, per così dire, "sul terreno" dall'altro socio – la *Società* viene posta in liquidazione;
- 5) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma il diritto di opzione viene esercitato solo da un socio, il quale, esercitando opzione anche sulla quota lasciata inoptata dall'altro socio, assicura il raggiungimento dell'obiettivo della ricapitalizzazione, sicché la *Società* prosegue la propria attività con una compagine sociale modificata (composta dal solo socio che ha sostenuto l'onere della ricapitalizzazione).

È agevole percepire che non tutti i sopra elencati scenari sono nel controllo o nella disponibilità esclusiva del *Comune*, il quale controlla sì – in virtù della titolarità di una quota di capitale maggioritaria – l'assemblea dei soci, ma dovrà, in taluna delle ipotesi sopra delineate, fare i conti con le scelte che verranno operate dal socio di minoranza.

In particolare, il *Comune* è tecnicamente in grado, facendo pesare la propria quota di maggioranza, tanto di determinare la mancata adozione della deliberazione di abbattimento e ricostituzione del capitale, così provocando la immediata messa in liquidazione della *Società*, quanto di determinare invece l'adozione della deliberazione di abbattimento e ricostituzione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, non vi sarebbe certezza che l'operazione di ricapitalizzazione possa essere effettivamente portata a termine, in quanto il relativo esito rimarrebbe condizionato all'atteggiamento tenuto dal socio di minoranza, il quale potrebbe – dopo essersi opposto all'adozione della deliberazione, ma anche dopo aver concorso alla stessa – decidere di non esercitare il diritto di opzione *pro quota* spettantegli, così lasciando l'aumento di capitale *in parte qua* "scoperto" e, quindi, stante il necessario carattere "inscindibile" dell'operazione, non eseguibile.

Verificandosi tale eventualità, l'unica possibilità a disposizione del *Comune* per scongiurare l'esito della liquidazione della *Società* sarebbe quella di farsi carico dell'intera

operazione, esercitando il diritto di opzione anche sulla quota di capitale eventualmente lasciata inoptata dal socio privato. Questa decisione, peraltro, non deve necessariamente essere assunta nell'immediato, ma dovrebbe essere eventualmente formalizzata entro l'apposito termine che verrebbe fissato nella delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, sì da poter essere adeguatamente ponderata alla luce delle circostanze ed in particolare una volta avuta contezza delle scelte operate dal partner privato.

Tenuto conto degli indicati condizionamenti, nel seguito dell'esposizione si cercherà di fornire qualche spunto di riflessione in merito alla linea di condotta che meglio possa corrispondere all'interesse del *Comune*, opportunamente distinguendo tra il piano della *legittimità* e quello della *opportunità/convenienza*.

*

Procedendo nella direzione appena indicata, un primo elemento di valutazione che sembra opportuno offrire è che la scelta di "pilotare" la *Società* verso uno scenario di immediata liquidazione non appare imposta dalle normative vigenti.

Come noto, infatti, l'art. 14, comma 5, del vigente *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nel porre al socio pubblico di controllo un generale divieto di assistenza finanziaria nei confronti delle società partecipate aventi risultati economici negativi da almeno tre esercizi, ha cura di fare espressamente "*salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile*".

Ne consegue che, sul piano formale, l'operazione di ricapitalizzazione qui prefigurata, in quanto condotta proprio ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile, si sottrae all'ambito di applicazione del divieto di assistenza finanziaria.

Sul punto appare altresì utile considerare che – anche a voler propendere per un'interpretazione antielusiva della norma, che consideri vietata la ricapitalizzazione di una società che, versando in accertato o evidente stato di decozione, non sia più in grado di proseguire utilmente la gestione caratteristica – il testo della *Relazione* contiene specificazioni di assoluta rilevanza, in quanto espressamente dà atto di come, una volta tempestivamente ripianato il *deficit* patrimoniale, non si intravedano "*incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale*", atteso che "*la positiva evoluzione della situazione economica, desumibile dai bilanci relativi all'ultimo triennio, lascia ragionevolmente presumere che essi possano essere gradualmente ricondotti negli ordinari standards degli specifici competitori*", di modo che la *Società* "*possa recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale*". Il che appare, del resto, coerente col rilievo, dianzi svolto, secondo cui – per come la stessa *Relazione* chiarisce – la formazione del *deficit* risulta pressoché interamente dovuta all'incidenza di poste di natura straordinaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non pare pertanto dubitabile che la scelta di ricapitalizzazione della *Società* rientri tra le opzioni legittimamente perseguibili dal *Comune*.

*

La scelta di procedere alla ricapitalizzazione, oltre che legittima, sembrerebbe peraltro risultare, allo stato, anche l'opzione più conveniente tra quelle a disposizione dell'Ente.

Sotto questo profilo, la valutazione da effettuarsi deve porre a raffronto i due possibili scenari-base (immediata liquidazione della partecipata, ovvero mantenimento della stessa), tenendo conto dell'ampia posizione creditoria del *Comune*, che consentirebbe di affrontare l'onere della ricapitalizzazione (specie là dove, come auspicabile, limitato alla quota di

competenza del socio pubblico) mediante compensazione tra il debito di apporto che verrebbe a crearsi per effetto dell'adesione alla ricapitalizzazione ed il preesistente credito del socio *Comune* nei confronti della *Società*.

Procedendo ad una tale comparazione, è agevole avvedersi che, in caso di immediata messa in liquidazione della *Società* nell'attuale situazione di marcato squilibrio patrimoniale, il *Comune* risentirebbe il doppio pregiudizio dell'azzeramento del valore della partecipazione e della pressoché certa impossibilità di recupero del proprio credito ^(?).

Per contro, l'opzione a favore della ricapitalizzazione, a fronte della parziale rinuncia al credito, garantirebbe quanto meno la tutela del valore della partecipazione e, in prospettiva, una volta intervenuto il risanamento della *Società*, potrebbe dare una più solida prospettiva di realizzo della parte di credito non oggetto di rinuncia.

Naturalmente, la convenienza dell'opzione in favore della ricapitalizzazione verrebbe progressivamente a ridursi (seppure, ad avviso di chi scrive, non sino ad annullarsi) al crescere dell'impegno finanziario necessario per portare a termine l'operazione. In questa prospettiva, l'ipotesi in cui il socio privato "accompagni" la ricapitalizzazione, sostenendo la quota di investimento di propria competenza, manifesterebbe certamente una maggiore convenienza rispetto allo scenario in cui debba essere il *Comune* a farsi integralmente carico dell'operazione.

In ragione di quanto esposto, e pur con la prudenza del caso, si ritiene in definitiva che l'alternativa allo stato più conveniente per l'Ente sia quella di intraprendere la strada della ricapitalizzazione della *Società*, avendo cura di far inserire nell'adottanda delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale un termine – successivo al primo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci – per l'esercizio di un'ulteriore opzione sull'eventuale quota di capitale rimasta inoptata, e riservandosi di assumere le valutazioni definitive quando saranno conosciute le determinazioni assunte al riguardo dal socio privato.

In quanto sopra il richiesto parere.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione che dovesse essere richiesto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Catania, 11 settembre 2022

(*avv. Giuseppe Spadaro*)
- sottoscrizione apposta in forma digitale -

^(?) A dati di bilancio 2021, la *Società* espone, come detto, un deficit patrimoniale di € 613.103,33 ed un monte debiti totale pari ad € 1.223.386, per cui è facile preconizzare che il credito del *Comune*, che non è assistito da alcuna forma di privilegio, possa non trovare alcuna capienza nei riscati attivi patrimoniali della *Società*, verosimilmente già integralmente "prenotati" dai creditori privilegiati (lavoratori, Erario, Enti previdenziali, etc.).

Ricevuto in sede assembleare,
che si è svolta sabato 12.09.2022,
il 12.09.2022, ore 11,08.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 SETTEMBRE 2022

Oggetto: situazione finanziaria della Quinta farmacia Comunale.

Sig. Presidente del Consiglio,

Abbiamo letto la relazione 6.9.2022 a firma del Dott. Francesco Licitra, Presidente della società "Quinta Farmacia s.r.l.", indirizzata al Sindaco, da lei successivamente trasmessa al Consiglio Comunale "per i provvedimenti conseguenziali".

Non comprendiamo a che titolo tale relazione - non preceduta né accompagnata né da lei, né dal Sindaco, né dalla Giunta Municipale, né da alcun dirigente - priva di pareri e di attestazioni, anche da parte del Segretario, venga sottoposta al Consiglio. L'atto richiesto, che dovrebbe acclarare la sussistenza o meno di crediti maturati dal Comune, e a carico della società Quinta Farmacia s.r.l., è estraneo alle competenze del Consiglio ai sensi ~~dell'art. 26~~ dello Statuto. Pertanto appartiene alla competenza della Giunta Municipale.

Fermo quanto sopra leggiamo che:

- Con bando pubblico del 20 luglio 2006 è stata indetta una gara per la individuazione del socio di minoranza della costituenda società "Quinta Farmacia s.r.l."; al bando venivano allegati lo Statuto, i Patti parasociali e il Contratto di servizio.
- La società è stata costituita il 30.12.2006 ed ha visto subentrare il Dott. Cataudella quale socio di minoranza nonché Direttore dell'esercizio farmaceutico.
- Con atto del 25.11.2015 il Sindaco protempore, ha rilevato un credito del Comune nei confronti della società per somme discendenti dal mancato versamento del contributo del 5% sui ricavi, previsto dal contratto di servizio, ed ha avviato procedimento arbitrale per vederselo riconosciuto; la società, costituendosi, ha eccepito la nullità del contratto perché non sottoscritto, e perciò la inesistenza dell'obbligo del pagamento del contributo del 5%.
- **Con lodo non definitivo e parziale del 10 maggio 2018 il Collegio Arbitrale ha dichiarato nullo il contratto di servizio per difetto della forma scritta riservando ogni altra decisione al merito; quindi, con lodo definitivo del 14.2.2019, ha confermato la nullità dichiarandosi incompetente sulle domande avanzate dalle parti (la società, in particolare, chiedeva il rimborso delle somme pagate).**

Le pronunce emesse dal Collegio Arbitrale, non impugnate, sono definitive.

- Va notato che **con nota n. 3770 del 12.2.2019**, appena due giorni prima del deposito del lodo definitivo, il Comune invitava l'Amministratore delegato a sottoscrivere il contratto di servizio; l'invito veniva declinato con nota 28.2.2019.

- Non solo, **nella seduta del 16.4.2019**, ossia successivamente alla dichiarata nullità del contratto di servizio a motivo della inesistente sottoscrizione, il CdA avanzava ai soci la bizzarra idea di regolarizzare (?) l'atto mediante la sua sottoscrizione "**ora per allora**". La proposta veniva approvata, con il voto contrario del socio di minoranza, ed il CdA dava mandato al Presidente di sottoscriverlo e di sottoporlo al Comune per il medesimo adempimento. La delibera di pari data veniva impugnata dal socio di minoranza *per presunto conflitto di interessi* del Presidente e del Consigliere Barrera Michele e veniva, sotto il profilo dedotto, rigettata con sentenza n. 2327/21 del 20.5.2021.

L'appello, è tuttora pendente.

L'amministratore delegato impugnava altresì il contratto di servizio conseguentemente sottoscritto il 9.10.2019 ("**ora per allora**").

Il giudizio iscritto al n. 223/20 r.g. è anch'esso pendente;

Non è dato sapere se l'Ente abbia sottoscritto, *retroattivamente*, l'atto né se siano state appostate in bilancio somme presuntivamente dovute dalla società (*in assenza di loro preventivo, certo e definitivo accertamento*).

Certo è che, nella pendenza del giudizio per lodo arbitrale l'assemblea della Quinta Farmacia s.r.l. **con delibera 17.1.2019** approvava il bilancio di esercizio al 31.12.2017, impugnato dall'amministratore delegato – socio di minoranza. **Con sentenza n. 5003/21 del 16.12.2021 il Tribunale ha dichiarato la nullità di tale atto per un vizio formale (mancato deposito della proposta di bilancio per giorni 15 prima della approvazione) e per un vizio sostanziale (relativo alle previsioni in entrata di somme dovute dall'A.D. di € 234.601,46 in assenza di preventivo, certo e definitivo accertamento)**.

La sentenza, non appellata, è divenuta irrevocabile.

Il nuovo CdA insediato il 28.4.2022 ha proceduto alla redazione dei bilanci 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 che, approvati, unitamente alle perdite degli esercizi precedenti, rilevano un **deficit patrimoniale, al 31.12.2021, di € 613.103,33.**

Dal bilancio 2021 approvato dall'assemblea dei soci il 29 giugno 2022, **il debito della Quinta Farmacia s.r.l. viene fatto ammontare a complessivi € 722.921,67.**

l'Assemblea dei soci dovrebbe quindi deliberare l'azzeramento del capitale sociale, l'integrale ripianamento delle residue perdite non assorbite dalle riserve e dall'azzeramento, e deliberare il contemporaneo aumento non inferiore al minimo ex art. 2463, n. 4 cod. civ. (€ 10.000,00).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E' possibile affermare che gli annosi conflitti vissuti dai soci della Quinta Farmacia s.r.l. hanno avuto, ed hanno tuttora ad oggetto, il diritto o meno del Comune al versamento, da parte della società, del contributo annuo nell'ammontare del 5% dei ricavi a decorrere dal quarto anno della concessione, oggi quantificato in € 722.921,67, contestato dal socio di minoranza, sotto diversi profili, segnatamente per la eccepta nullità, ovvero inesistenza, del contratto di servizio.

La questione è ben lontana dall'essere risolta. Di certo in atto c'è:

-a) il lodo non definitivo depositato il 10.5.2018, promosso dal Comune, che dichiara la nullità del contratto di servizio per la inesistenza della sottoscrizione;

-b) il lodo definitivo depositato il 14.2.2019 che conferma la precedente pronuncia;

-c) la sentenza n. 5003/21 del Tribunale che annulla la delibera del CdA con la quale Quinta Farmacia s.r.l. approvava il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2017;

E però il Comune, in presenza di tali atti ed in assenza di preventivo, certo e definitivo accertamento, non può appostare in bilancio, in entrata, le somme contestate; e ciò a prescindere dalla domanda di rimborso avanzata dalla società in via riconvenzionale.

Tale comportamento sarebbe improntato, a dir poco, ad imprudenza, e rischierebbe di essere valutati su altri tavoli, sotto ben diversi profili.

I sottoscritti ribadiscono infine la incompetenza del Consiglio Comunale a trattare il punto, in assenza di pareri e di attestazioni, anche da parte del Segretario, appartenendosi la competenza dell'atto alla Giunta Comunale. L'invito d'esame rivolto al Consiglio Comunale lascia intravedere la volontà del proponente di liberarsi da fardelli di responsabilità per porli a carico di chi è ad esse estraneo.

Per altro verso non si comprende perché il Consiglio dovrebbe valutare la relazione 6.9.2022 a firma del Presidente della società Quinta Farmacia s.r.l., inviata al Sindaco e da questi inoltrata sotto la stessa data, al Consiglio Comunale, in assenza di pareri e di proposte dei propri dirigenti nonché di atti del Segretario comunale.

Per tali ragioni dichiariamo, ove si insistesse a porre l'atto all'esame del Consesso, che non prenderemo parte alla discussione e ci allontaniamo dall'aula.

Pozzallo, 12 settembre 2022

Sulsenti Giuseppe

Scarso Giorgio

Carbone Salvatore

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Giuseppe Sulsenti, the middle one for Giorgio Scarso, and the bottom one for Salvatore Carbone. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The signature for Salvatore Carbone is the most prominent and largest, with a large, sweeping flourish at the end.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Celestri Quintilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cons. Sudano Valentina



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Bella Giampiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, sul sito istituzionale www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 12.09.2022



Il Segretario Comunale
f.to Dott. Bella Giampiero

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, dal **15.09.2022** al **30.09.2022** senza/con opposizioni e reclami.

Pozzallo, li _____

Il Responsabile

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 12.09.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Bella Giampiero

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Pozzallo, li _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 51 del 13.09.2022

Oggetto: Situazione finanziaria della V^ Farmacia Comunale – Direttive.

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di settembre, giusto avviso di convocazione del 12/09/2022 prot. n.23734, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, presso la consueta sala delle adunanze.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale dott. Bella Giampiero, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, Dott.ssa Quintilia Celestri.

Sono presenti in aula per l'amministrazione comunale il Sindaco, Roberto Ammatuna, il Vice Sindaco, Raffaele Monte ed il dirigente del Servizio Finanziario, dott. Carmelo Lorefice.

In collegamento da remoto partecipano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Bellini, ed i componenti, Dott.ssa Teresa Armenio e Dott. Cammilleri Vincenzo.

Il Presidente, dott.ssa Quintilia Celestri, nomina quali scrutatori della seduta i consiglieri: Ballatore Lorenzo, Giampietro Giuseppe e Pisana Enzo.

Alle ore: 21,15 il Segretario Comunale effettua l'appello e risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	P/A	N.	CONSIGLIERE	P/A
1	Celestri Quintilia	Presente	9	Sparacino Barbara	<u>Assente</u>
2	Sudano Valentina	Presente	10	Pisana Enzo	Presente
3	Giannone Francesco	<u>Assente</u>	11	Scarso Giorgio	<u>Assente</u>
4	Giampietro Giuseppe	Presente	12	Carbone Salvatore	<u>Assente</u>
5	Agosta Rosario	Presente	13	Sulsenti Giuseppe	<u>Assente</u>
6	Zocco Pisana Antonio	Presente	14	Ballatore Lorenzo	Presente
7	Agosta Giovanni	<u>Assente</u>	15	Ammatuna Francesco	Presente
8	Sorace Barbara	<u>Assente</u>	16	Iozzia Rosario	Presente

Presenti n. 9

Assenti n.7

Il Segretario dichiara la seduta aperta e la Presidente passa a trattare la proposta avente per oggetto: **"Situazione finanziaria della V^ Farmacia Comunale - Direttive"**, corredata da: Relazione su Quinta farmacia s.r.l., a firma del presidente della società Quinta Farmacia s.r.l., dott. Francesco Licitra; Parere legale reso dall'avv.to Giuseppe Spadaro e verbale n.38 redatto dal Collegio dei Revisori.

Dato atto che nel corso dello svolgimento della seduta, la stessa è stata sospesa per due volte, alle ore 21,25, con ripresa alle ore 21,35, e poi alle 22,18, con ripresa alle ore 23,30, e che ha avuto luogo ampia discussione sul punto, il tutto come riportato in separato verbale, che sarà pubblicato successivamente al presente atto;

Rilevato che nel corso della seduta è stata prodotta dall'Ufficio di Presidenza nota trasmessa via pec dai consiglieri di minoranza in merito al punto di trattazione, che si allega agli atti;

Rilevato, altresì, che in corso di seduta il Segretario Generale ha acquisito un emendamento, alla suddetta proposta diretta alla sostituzione del punto 2 del dispositivo con un punto 2 e 3, espressamente formulati, emendamento sottoscritto da tutti i consiglieri presenti in aula e corredato dal parere di regolarità tecnica e contabile del competente Dirigente del Settore Finanziario, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 12.09.2022 avente per oggetto: "Situazione finanziaria della V^ farmacia comunale" con cui l'assemblea consiliare ha preso atto della relazione del Presidente della V^ Farmacia, acquisita al protocollo gen. n.23216 del 06.09.2022, rinviando ad atto successivo l'espressione degli indirizzi del Consiglio Comunale in merito alla fattispecie ivi evidenziata e alle scelte consequenziali ritenute più opportune nell'interesse dell'Ente, socio di maggioranza della stessa V^ Farmacia.

Rilevato che l'Ente ha inoltre acquisito dall'Avv.to Giuseppe Spadaro un parere legale in merito alla scelta più opportuna da adottarsi nell'interesse dell'Ente a fronte della situazione finanziaria della V^ Farmacia e che tale parere, acquisito al prot. gen. n.23699 del 12.09.2022 conclude che: *In ragione di quanto esposto, e pur con la prudenza del caso, si ritiene in definitiva che l'alternativa allo stato più conveniente per l'Ente sia quella di intraprendere la strada della ricapitalizzazione della "Società, avendo cura di far inserire nell'adottanda delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale un termine – successivo al primo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci – per l'esercizio di un'ulteriore opzione sull'eventuale quota di capitale rimasta inoptata, e riservandosi di assumere le valutazioni definitive quando saranno conosciute le determinazioni assunte al riguardo dal socio privato.*

Ritenuto di prendere atto di tale parere legale e della motivata conclusione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la L.R. n.48/1991;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991;

Dato atto che il Presidente sottopone a votazione il suddetto emendamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e sottoscritto da tutti i consiglieri presenti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: N.9

Consiglieri assenti: N.7

Consiglieri favorevoli: N.9

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri contrari: 0

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di emendamento.

Dato atto che quindi il Presidente sottopone a votazione la proposta deliberativa in oggetto, come sopra emendata, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: N.9

Consiglieri assenti: N.7

Consiglieri favorevoli: N.9

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri contrari: 0

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta.

In forza della suddetta votazione eseguita a termini di legge

DELIBERA

1. Di Prendere atto del parere legale acquisito dall'Ente, in merito alla V^ Farmacia, di cui l'Ente è socio di maggioranza, parere acquisito al prot. n.23699 del 12.09.2022, che si conclude nei termini riportati in premessa e qui da intendersi trascritti;
2. Di fare proprio tale parere a favore della ricapitalizzazione della V^ Farmacia, da valere quale atto di indirizzo di questo Consiglio Comunale, da assegnarsi al Sindaco per quanto di competenza;
3. Di dare atto che la definizione di tale ricapitalizzazione, attraverso gli atti all'uopo previsti (sottoscrizione del capitale da ricostituire) resta subordinata all'effettiva copertura finanziaria della spesa, da realizzarsi attraverso apposito stanziamento di bilancio da adottare nel rispetto degli equilibri di bilancio e fermo restando il necessario parere del Collegio dei Revisori a garanzia della correttezza ed economicità dell'operazione finanziaria in questione, nell'interesse dell'Ente.

Indi, il Presidente sottopone alla immediata esecutività la deliberazione approvata, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti: N.9
- Consiglieri assenti: N.2
- Consiglieri favorevoli: N.9
- Consiglieri astenuti: 0
- Consiglieri contrari: 0

Per cui, in forza della suddetta votazione eseguita a termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 23:48 il Presidente dichiara la seduta sciolta.

Il resoconto della seduta con gli interventi integrali dei Consiglieri comunali sono stati registrati durante l'odierna seduta consiliare, gli stessi rimarranno depositati in formato digitale e cartaceo presso l'Ufficio di Segreteria.



COMUNE di POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 51 del 12-09-2022**

OGGETTO: Situazione finanziaria della "Quinta Farmacia Comunale". Direttive

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *FNO Puz*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *12/09/2022*

[Signature]
Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: *FNO Puz*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *12/08/2022*

[Signature]
Il Responsabile del Settore Finanziario

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 12.09.2022 avente per oggetto: "Situazione finanziaria della V^ farmacia comunale" con cui l'assemblea consiliare ha preso atto della relazione del Presidente della V^ Farmacia, acquisita al protocollo gen. n.23216 del 06.09.2022, rinviando ad atto successivo l'espressione degli indirizzi del Consiglio Comunale in merito alla fattispecie ivi evidenziata e alle scelte consequenziali ritenute più opportune nell'interesse dell'Ente, socio di maggioranza della stessa V^ Farmacia.

Rilevato che l'Ente ha inoltre acquisito dall'Avv.to Giuseppe Spadaro un parere legale in merito alla scelta più opportuna da adottarsi nell'interesse dell'Ente a fronte della situazione finanziaria della V^ Farmacia e che tale parere, acquisito al prot. gen. n.23699 del 12.09.2022 conclude che: *In ragione di quanto esposto, e pur con la prudenza del caso, si ritiene in definitiva che l'alternativa allo stato più conveniente per l'Ente sia quella di intraprendere la strada della ricapitalizzazione della "Società, avendo cura di far inserire nell'adottanda delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale un termine – successivo al primo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci – per l'esercizio di un'ulteriore opzione sull'eventuale quota di capitale rimasta inoptata, e riservandosi di assumere le valutazioni definitive quando saranno conosciute le determinazioni assunte al riguardo dal socio privato.*

Ritenuto di prendere atto di tale parere legale e della motivata conclusione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la L.R. n.48/1991;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991;

PROPONE

1. Di Prendere atto del parere legale acquisito dall'Ente, in merito alla V^ Farmacia, di cui l'Ente è socio di maggioranza, parere acquisito al prot. n.23699 del 12.09.2022, che si conclude nei termini riportati in premessa e qui da intendersi trascritti;
2. Di individuare tale parere legale quale indirizzo del Consiglio Comunale in merito alla fattispecie trattata afferente la V^ Farmacia, demandando al Sindaco di rappresentare tale indirizzo nelle sedi opportune e per gli atti ivi in adozione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Carmelo Lorefice



EMENDAMENTO ACQUISITO IN SEDUTA IL 13.09.2022 ALLE ORE 23,30

f.to Il Segretario Generale

Dott. Bella Giampiero

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampiero Bella

Sostituire il punto 2 del dispositivo con i seguenti punti 2 e 3.

2) Di fare proprio tale parere a favore della ricapitalizzazione della V[^] Farmacia, da valere quale atto di indirizzo di questo Consiglio Comunale, da assegnarsi al Sindaco per quanto di competenza.

3) Di dare atto che la definizione di tale ricapitalizzazione, attraverso gli atti all'uopo previsti (sottoscrizione del capitale da ricostituire) resta subordinata all'effettiva copertura finanziaria della spesa, da realizzarsi attraverso apposito stanziamento di bilancio da adottare nel rispetto degli equilibri di bilancio e fermo restando il necessario parere del Collegio dei Revisori a garanzia della correttezza ed economicità dell'operazione finanziaria in questione, nell'interesse dell'Ente.

F.to i consiglieri:

Celestri Quintilia

Sudano Valentina

Giampietro Giuseppe

Agosta Rosario

Zocco Pisana Antonio

Pisana Enzo

Ballatore Lorenzo

Ammatuna Francesco

Iozzia Rosario

Ore: 23,45 PARERE TECNICO E CONTABILE FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

f.to Dott. Lorefice Carmelo


Il Vice Segretario Comunale

Dott. Carmelo Lorefice

23,45 PAROLA TECNICI

TAV RUC CONTABIL

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Carmelo Lorefice

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the Vice Mayor. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop and ending with a long horizontal stroke.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

POZZALLO

Ieri 12 settembre abbiamo ricevuto a mezzo pec la proposta di deliberazione rivolta al Consesso dal Presidente del Consiglio Comunale n. 51 del 12.9.2022. L'atto costituisce mera riproposizione del precedente discusso nella seduta del 12 u.s., salvi i pareri del V. Segretario Comunale, peraltro responsabile del settore finanziario.

Ribadiamo, in primo luogo, la incompetenza del Consiglio a trattare il punto, di pacifica competenza della Giunta Municipale.

Rileviamo che lo stesso parere del legale del Comune non affronta in alcun modo la vicenda della nullità del lodo arbitrale, mediante il quale il Collegio ha rigettato la richiesta di riconoscimento del diritto del Comune al pagamento del 5% sui ricavi della Quinta Farmacia, con lodo irrevocabile poiché non impugnato.

Prendiamo atto del parere postumo (13.9.2022) del Collegio dei Revisori che non affronta il merito del problema per la mancata conoscenza del "reale valore di mercato della quinta farmacia neppure desumibile dal parere del legale".


Prendiamo atto altresì delle perplessità sollevate da consiglieri di maggioranza, ma che sono anche nostre, circa la individuazione delle somme da appostare in bilancio ai fini della ricapitalizzazione.

In definitiva il vuoto della proposta appare, alla luce degli atti citati, ancora più incolmabile.


Per tutto quanto sopra decidiamo di non prendere parte ai lavori del Consiglio.

Pozzallo, 13 settembre 2022

Giuseppe Sulsenti



Giorgio Scarso



Salvatore Carbone



Fw:RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL

Da sindaco.comune.pozzallo.rg <sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it>
A Segreteriagenerale comune pozzallo rg
<segreteriagenerale.comune.pozzallo.rg@pec.it>
Data martedì 6 settembre 2022 - 13:22

Da "francesco.licitra" francesco.licitra@pec.odcecragusa.it
A sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it
Cc
Data Tue, 6 Sep 2022 13:14:19 +0200
Oggetto RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL

Si inoltra la relazione firmata digitalmente.

Cordiali saluti.

Francesco Licitra

RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL.pdf
RELAZIONE SU QUINTA FARMACIA SRL.pdf.p7m

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023216
del 06-09-2022

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023216
del 06-09-2022

Al Sig. SINDACO
Del Comune di Pozzallo
sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it

e p.c. al Presidente del Collegio sindacale
della società "Quinta Farmacia s.r.l."
antoniomontes@pec.it

E p.c. al socio della società "Quinta Farmacia s.r.l."

Dott. Michele Cataudella
cataudella.michele@pec.it

Facendo seguito alla Sua richiesta, quale Presidente della società Quinta Farmacia s.r.l., Le significo quanto segue.

Con bando pubblico del 20 luglio 2006 il Comune, titolare della quinta sede farmaceutica istituita con DA Sanità del 6 marzo 2006, pubblicato sulla GURS n.16 del 2003, indicava una gara per la individuazione del socio di minoranza - amministratore delegato - direttore farmacista di una società a responsabilità limitata per la gestione della detta sede farmaceutica. Al Bando venivano allegati lo Statuto Sociale, i Patti Parasociali, e il Contratto di Servizio, atto quest'ultimo necessario, ai sensi di quanto previsto dall'art.113, comma 11, del D.Lgs. n.267 del 2000.

Con delibera GM n.294 del 28 dicembre 2006, il Comune prendeva atto dell'esito delle procedure di selezione del socio di minoranza, identificato con determina dirigenziale n.5/66 del 23 novembre 2006 nel dott. Michele Cataudella, primo classificato rispetto ai due soli concorrenti rimasti in gara rispetto ai quattro partecipanti, due dei quali esclusi.

In data 30 dicembre 2006, tra il Comune e il dott. Cataudella, veniva stipulato l'atto costitutivo della società Quinta Farmacia srl, cui veniva allegato lo Statuto, con nomina del primo Consiglio di Amministrazione: il dott. Cataudella, quale socio di minoranza, assumeva anche le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato, nonché di Direttore dell'esercizio farmaceutico.

Le parti davano esecuzione al Contratto di Servizio e la società Quinta Farmacia, decorso il prescritto triennio dall'inizio dell'attività farmaceutica, riconosceva al Comune il corrispettivo convenzionalmente fissato in misura pari al 5% dei ricavi, iscrivendone il relativo onere in bilancio.

A seguito della introduzione di novità normative in relazione alle società a partecipazione pubblica, il Sindaco, con provvedimento del 25 novembre 2015, autorizzava il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune anche

nella società Quinta Farmacia, e con relazione ex art.1, comma 612, della legge n.190 del 2014, del 20 ottobre 2016, affermava che la società era debitrice del contributo del 5% per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il Comune, ritenendo morosa la società per omesso pagamento del corrispettivo per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, pari a circa €.330.373,11, nel giugno 2017, iniziava il procedimento di arbitrato previsto dall'art.17 del Contratto di Servizio: la società, rappresentata in tale procedimento non dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione ma dall'Amministratore Delegato nonché socio di minoranza, eccepiva la nullità del Contratto di Servizio perché prodotto in copia non sottoscritta dalle parti, oltre alla inesistenza dell'obbligo relativo al corrispettivo dovuto al Comune.

Con lodo non definitivo e parziale del 10 maggio 2018 il Collegio Arbitrale, dichiarava nullo il predetto Contratto di Servizio, per difetto della forma scritta, ma riteneva che il comportamento concludente delle parti, ed in particolare della società Quinta Farmacia che aveva sempre riconosciuto l'esistenza dell'onere del versamento del 5% degli utili al Comune, potesse essere utile a superare la assenza di sottoscrizione del Contratto di Servizio, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.1173 c.c., e quindi a ritenere valida ed efficace l'obbligazione relativa al corrispettivo dovuto al Comune.

Nelle more, il Consiglio Comunale, con delibera n.43 del 28 settembre 2017, approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, ivi compresa quella relativa a Quinta Farmacia, dando atto che non sussistevano partecipazione da dover alienare, allegando alla stessa il Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati del 26 settembre 2017: in tale relazione il Comune, oltre a indicare tutte le somme di cui risultava creditore nei confronti di Quinta Farmacia per i corrispettivi dovuti dal 2012 in poi, dava atto che doveva essere ancora approvato il bilancio 2016, che tutti i bilanci sino al

2016 risultavano in attivo, che la proposta di bilancio 2016 approvata dal CdA di Quinta Farmacia riportava una perdita di oltre €.100.000,00, in relazione alla quale il Comune intendeva intervenire per riportare la società in attivo. Le soluzioni indicate erano quelle della riduzione dei compensi degli organi societari e la razionalizzazione del numero e del costo del personale, assunto tutto dall'Amministratore Delegato, socio di minoranza, oltre ad una limitazione, laddove possibile, di tutti i salari accessori e/o premi di produzione.

Avverso tale delibera e gli atti allegati, il socio di minoranza proponeva ricorso al Tar Catania, chiedendo che, riconosciuta la illegittimità della scelta del Comune di mantenere la sua partecipazione in Quinta Farmacia, il TAR dichiarasse il suo diritto all'acquisizione delle quote societarie del Comune e della titolarità della farmacia.

Con sentenza n.959 dell'11 maggio 2018 il Tar di Catania rigettava il ricorso proposto dall'Amministratore Delegato, perché infondato, e rilevava che la sua aspettativa di acquisire la titolarità della farmacia risultava del tutto incompatibile con la legittima e corretta determinazione del Comune di mantenere la partecipazione maggioritaria in Quinta Farmacia.

L'Amministratore Delegato proponeva appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa che con sentenza n.149 del 5 marzo 2020 rigettava l'appello, confermando che in caso di dismissione, da parte di Pubbliche Amministrazioni, di quote di partecipazione in società miste (pubbliche/private), l'acquisto da parte dei privati delle quote da alienare debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, ragion per cui l'aspettativa dell'Amministratore Delegato - socio di minoranza di acquisire l'intera titolarità della società e della farmacia andava qualificata come *aspettativa di mero fatto, e non meritevole di tutela giurisdizionale*.

Si precisa, anche ai fini di quanto in prosieguo esposto, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha anche statuito che il servizio farmaceutico è un "servizio pubblico", rivolto alla "generalità" dei consociati, al fine di garantire il diritto alle cure, e quindi il diritto alla salute di chiunque necessiti di farmaci, che l'esercizio dell'attività farmaceutica è da ritenere pertinente e strumentalmente connesso al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, e che la scelta del Comune di costituire una società per la gestione del servizio farmaceutico o/e di acquisirne quote o/e di mantenerle anziché

alienarle, si concreta e si risolve in una valutazione di ordine eminentemente politico, espressiva dell'indirizzo politico dell'ente, manifestazione di una scelta politica espressiva di un determinato indirizzo politico adottato mediante un voto di maggioranza.

In data 14 febbraio 2019, il Collegio Arbitrale depositava il lodo definitivo in cui **ribadiva che la dichiarazione di nullità del contratto di servizio per mancata sottoscrizione, non comportava la inesistenza dell'onere in capo a Quinta**

Farmacia di versare al Comune il corrispettivo del 5% sui ricavi annui, perché non appariva logico ritenere sussistente in capo a Quinta Farmacia un valido potere gestorio di esercizio farmaceutico, di titolarità comunale, con la sola esclusione dell'obbligo di corrispondere il 5% dei ricavi al Comune, per la condotta tenuta dalle parti e per la natura giuridica propria del Contratto di Servizio.

Con nota prot. n. 3770 del 12 febbraio 2019, il Comune invitava

l'Amministratore Delegato a sottoscrivere il contratto di servizio, ma quest'ultimo con nota del 28 febbraio 2019, comunicava la sua contrarietà alla sottoscrizione.

A seguito delle dimissioni del Presidente di Quinta Farmacia, il Sindaco, con provvedimento n. 15 dell'8 aprile 2019), designava il nuovo Presidente del CdA: il CdA nella seduta del 16 aprile 2019, esaminava l'invito/diffida del Comune a regolarizzare, mediante sottoscrizione, il contratto di servizio regolante i rapporti di concessione in essere tra le parti. Con il voto contrario dell'Amministratore Delegato-socio di minoranza, il CdA deliberava di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di servizio ora per allora, per sottoporlo poi alla sottoscrizione da parte del Comune, quale ente concedente.

La delibera del 16 aprile 2019 veniva impugnata dall'Amministratore Delegato avanti al Tribunale delle Imprese di Catania contestandone la invalidità ai sensi di quanto previsto dall'art.2475 *ter*, comma 2, c.c., per ritenuto conflitto di interessi del Presidente e del Consigliere nominati dal Comune, socio di maggioranza.

Il Tribunale delle Imprese di Catania, con sentenza n.2327 del 20 maggio 2021, ha rigettato la impugnativa proposta dall'Amministratore Delegato, con condanna alle spese legali, per insussistenza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi, affermando che non era in contestazione la previsione del

corrispettivo pari al 5% dei ricavi annui, non versati dal 2012, che lo stesso lodo arbitrale inter partes aveva dato atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento di tale somma anche in assenza del formale contratto di servizio, e sottolineando anche che sarebbe proprio la mancata sottoscrizione del contratto ad esporre la società ad un potenziale danno, ovvero la revoca del servizio di gestione della farmacia.

Avverso tale sentenza l'Amministratore Delegato-socio di minoranza ha proposto appello, tuttora pendente avanti alla Corte di Appello di Catania.

Il Contratto di Servizio veniva sottoscritto il 9 ottobre 2019 e l'Amministratore Delegato, qualificandosi quale legale rappresentante di Quinta Farmacia, lo impugnava avanti al Tribunale delle Imprese di Catania, con atto di citazione notificato al Comune, per la declaratoria di annullamento del contratto di servizio: tale giudizio è tuttora pendente al n.223/2020 RG.

Per quanto risulta allo scrivente, il Presidente di Quinta Farmacia, non appena avuta notizia di tale evento ha comunicato all'Amministratore delegato ed al legale dallo stesso incaricato, di non aver mai conferito alcun mandato professionale, né delegato l'Amministratore Delegato a farlo, ragione per la quale tutte le spese restava a carico esclusivo e personale dell'Amministratore Delegato e non di Quinta Farmacia.

L'Amministratore Delegato impugnava altresì, sempre avanti al Tribunale delle Imprese di Catania, la deliberazione assembleare assunta da Quinta Farmacia il 17 gennaio 2019 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Con sentenza n.5003 del 16 dicembre 2021 il Tribunale delle Imprese ha annullato il bilancio 2017, con condanna alle spese legali, innanzitutto per un vizio formale (mancato deposito per giorni 15 della proposta di bilancio prima della approvazione) e per un vizio sostanziale relativo alla previsione in entrata di somme dovute dall'Amministrato Delegato, € 234.601,46 per costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie in assenza di preventivo certo e definitivo accertamento.

Il Tribunale delle Imprese ha invece riconosciuto provato l'esborso di poco più di €60.000,00 per spese legali non di competenza della società, corretta la rettifica operata in ordine alla contabilizzazione dei costi relativi al contratto di servizio in relazione ad utili da corrispondersi al Comune nella voce dei debiti

verso il Comune anziché nel fondo rischi per controversie legali, trattandosi di voce di bilancio già inserita in esercizi precedenti.

Poiché il vizio formale risultava comunque insuperabile, Quinta Farmacia decideva di non appellare la sentenza, divenuta definitiva tra le parti, e di dare esecuzione alla stessa mediante nuova predisposizione del bilancio 2017.

Frattanto, a seguito della designazione, da parte del Sindaco del Comune di

Pozzallo, dei due nuovi rappresentati del Comune, l'assemblea dei soci, nella riunione del 28.4.2022, ha proceduto alla nomina, per il triennio 2022/2024, del nuovo Consiglio di Amministrazione di Quinta Farmacia, nonché del Collegio sindacale, previsto dall'art. 13 dello statuto sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, non appena insediatosi, procedeva alla redazione, non solo del bilancio 2017, ma anche dei bilanci 2018, 2019, 2020 e 2021.

Come risulta dalla allegata Relazione sulla situazione patrimoniale della società

Quinta Farmacia srl alla data del 31 maggio 2022; già il bilancio chiuso al 31.12.2016 evidenziava un deficit patrimoniale di €82.600,00, correlato alla rilevazione della perdita di quell'esercizio nell'ammontare di €. 101.598,00, rispetto al patrimonio netto di €. 19.000,00 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2015 che evidenziava la perdita di esercizio di €. 67.057,00.

Dal 2017 in avanti - come è dato poter rilevare dai bilanci, approvati dall'assemblea dei soci nella riunione del 29 giugno 2022 - si è registrata la seguente progressione del deficit patrimoniale:

Bilancio 2017: perdita d'esercizio di €. 270.218,00; deficit patrimoniale di €. 352.816,31;

Bilancio 2018: perdita d'esercizio €. 95.242,25; deficit patrimoniale di €. 448.058,56;

Bilancio 2019: perdita d'esercizio €. 81.190,54; deficit patrimoniale €. 529.249,10;

Bilancio 2020: perdita d'esercizio €. 20.370,56; deficit patrimoniale €. 549.619,66;

Bilancio 2021: perdita d'esercizio €. 63.483,67; deficit patrimoniale €. 613.103,33.

Con riferimento alla rivisitazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, il CdA nella seduta del 23 maggio 2022, ha deliberato di girocontare a "Fondo

rischi" l'importo di €. 234.601,00, nelle more degli accertamenti necessari al fine dell'eventuale rivisitazione di tale voce, concernente costi di attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie in favore dell'Amministratore Delegato, ma quale dipendente di Quinta Farmacia, in tal modo ottemperando a quanto statuito dal Tribunale delle Imprese di Catania.

Altra rilevante operazione è stata quella relativa alla correzione della erronea valutazione delle rimanenze di magazzino, operata al prezzo di listino e non al prezzo di acquisto, come specificatamente prescritto dal comma 1, n. 9) dell'art. 2426 c.c. Pertanto, si è resa necessaria la rilevazione, nel bilancio rivisitato, di una insussistenza attiva di €. 280.151,91, rispetto alle rimanenze finali risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

A seguito del giroconto dell'importo di €. 234.601,00 dal conto (economico) "sopravvenienze attive" al conto (patrimoniale) "Fondo rischi per controversie legali" e della rilevazione tra i costi della insussistenza attiva di €. 280.151,91,

il risultato economico dell'esercizio 2017 si traduce nella perdita d'esercizio di €.270.218,00, anche, conducendo alla rilevazione di un deficit patrimoniale di €. 352.816,31.

Dalla rivisitazione del bilancio 2017 ne è derivata come conseguenza la necessità di rivisitare il bilancio 2018, anche per correggere l'erronea imputazione del magazzino, con l'effetto che la perdita d'esercizio originariamente rilevata nell'ammontare di €.152.590,52 è venuta ad attestarsi nell'ammontare di €.95.242,25 mentre il deficit patrimoniale - che originariamente si attestava nell'ammontare di €.25.006,00 - è asceso ad €.448.058,56.

Per quanto attiene ai bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, l'incremento del deficit patrimoniale è esclusivamente correlato alle perdite d'esercizio rilevate nei bilanci predetti. Per quanto in particolare attiene al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il risultato economico dell'esercizio è stato influenzato dall'iscrizione dell'importo residuo delle ferie non godute maturate negli esercizi precedenti - ascendenti nell'anno nel complessivo importo di circa €. 70.000,00 - e dalle spese legali di €.23.684,70 discendenti dalle Sentenze della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania n. 2327/2021 e n. 5003/2021.

Alla luce delle risultanze dei bilanci approvati, l'assemblea dei soci è chiamata alla tempestiva adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 *ter* c.c.,

evidenziandosi dai bilanci, relativi agli esercizi predetti, che le perdite d'esercizio in essi rilevate, unitamente alle perdite degli esercizi precedenti, conducono alla rilevazione di un deficit patrimoniale che, al 31 dicembre 2021, è venuto ad attestarsi nell'importo di €. 613.103,33.

Si precisa sin d'ora che dal bilancio 2021, approvato dall'assemblea dei soci del 29 giugno 2022, emerge che il debito di Quinta Farmacia nei confronti del Comune di Pozzallo ammonta a complessivi €.722.921,67.

L'assemblea dei soci, quindi è chiamata a deliberare l'azzeramento del capitale sociale, l'integrale ripianamento delle residue perdite, non assorbite dalle riserve e dall'azzeramento del capitale sociale, ed il contemporaneo aumento del medesimo per una cifra non inferiore al minimo stabilito dal n.4) dell'art. 2463 c.c. (€.10.000,00)

Si segnala che, dal bilancio infrannuale riferito alla data del 31 maggio 2022, si rileva una perdita dell'esercizio in corso di €.20.451,94, che può essere assorbita

dall'evoluzione dell'andamento gestionale dell'esercizio stesso; tuttavia, motivi prudenziali inducono a rappresentare ai soci l'opportunità di tenere conto di questa circostanza nella determinazione dell'aumento del capitale sociale al di sopra del minimo legale.

La mancata adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter c.c. implica lo scioglimento della società ex comma 1, n. 4 dell'art.2484 c.c.

Dall'analisi "allerta crisi d'Impresa" emergono indicatori che manifestano la ragionevole presunzione dello stato di crisi della società, tuttavia, suscettibile di essere scongiurata dalla tempestiva adozione dei provvedimenti prescritti dal richiamato art. 2482 ter c.c., adozione che si rende necessaria, peraltro, considerato che dal 15 luglio 2022, sono in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi che si fondano sul presupposto che **tutte le imprese sono obbligate ad adottare** un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il CdA di Quinta Farmacia nella seduta del 20 giugno 2022, nel corso della quale sono stati definiti i progetti di bilancio relativi agli esercizi dal 2017 al 2021, si è soffermato sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia pervenendo alla conclusione che la stessa è strettamente correlata all'integrale e tempestivo

ripiamento del deficit patrimoniale emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 ed alla contestuale ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge, nella considerazione che, attraverso un'adeguata ricapitalizzazione, la società possa recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale (necessariamente propedeutico ad una migliore *performance* della farmacia), come emergente dalla simulazione dell'impatto dei provvedimenti da adottarsi dall'assemblea, ex art. 2482 ter, sui bilanci relativi all'ultimo triennio.

La positiva evoluzione della situazione economica, desumibile dai bilanci relativi all'ultimo triennio, lascia ragionevolmente prevedere che essi possano essere gradualmente ricondotti negli ordinari standards degli specifici competitors, ponendo in essere una sistematica attività di autovalutazione interna tendente ad individuare i punti deboli e i punti di forza che finora hanno caratterizzato la gestione della farmacia. Basta considerare, infatti, che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 già avrebbe potuto presentare un utile d'esercizio se il conto economico non fosse stato influenzato dall'iscrizione dell'importo residuo delle ferie non godute maturate negli esercizi precedenti - ascendenti nell'anno nel complessivo importo di circa €. 70.000,00 - e dalle spese legali di €.23.684,70, che si aggiungono a quelle sostenute nel quadriennio precedente di ben €.117.781,00.

Il CdA inoltre ha avuto modo di procedere ad una prima analisi di *benchmark* della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, individuando, attraverso i risultati ottenuti, gli elementi richiedenti il necessario approfondimento, già avviato con riferimento al margine lordo di contribuzione ed al costo del lavoro, proponendosi, di monitorare, periodicamente la salute dell'impresa, a tutela degli interessi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: fornitori, finanziatori, dipendenti, clienti, soci, amministratori, erario ed enti previdenziali.

Tempestivamente ripianato il deficit patrimoniale, non si intravedono incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale della farmacia e, pertanto, la valutazione delle poste dei bilanci sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2022, sono state effettuate in una prospettiva di continuità aziendale. Tuttavia, per motivi prudenziali, il CdA ha ritenuto di non procedere alla rilevazione in bilancio del credito "*per imposte differite attive*" sulla perdita

fiscale rilevata. Il documento OIC 25 stabilisce che l'iscrizione della fiscalità differita attiva a fronte delle perdite fiscali è ammessa soltanto a condizione che, in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio di maturazione delle perdite, sia ragionevole ipotizzare l'effettivo conseguimento, da parte della società del beneficio rappresentato dalle minori imposte che in futuro risulteranno dovute, per effetto dell'utilizzazione delle perdite in compensazione con i redditi imponibili prodotti nei successivi esercizi.

Nella specie, avuto riguardo alla circostanza che il contratto di servizio della farmacia va in scadenza alla data del 31 dicembre 2026 ed, anche, considerato che l'eventuale mancata adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 2482 ter c.c. implicherebbe lo scioglimento della società ex comma 1, n. 4 dell'art. 2484 c.c., non è parso ragionevole al CdA attendersi che, entro questo orizzonte temporale di riporto delle perdite, verranno generati redditi imponibili "capianti" rispetto alle perdite fiscali che vengono riportate.

Per completezza di riferimento va ricordato che l'assemblea dei soci, nella seduta del 14 gennaio 2019 ha deliberato l'azione di responsabilità, ancora da avviare, contro l'Amministratore delegato, come dallo stesso richiamata nell'atto di citazione mediante il quale ha convenuto in giudizio Quinta Farmacia per l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2017. E' anche il caso di ribadire che nelle note integrative relative ai bilanci dal 2017 al 2021, approvati dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 giugno 2022, è stato precisato che, nelle more dei necessari accertamenti - già avviati dal Collegio Sindacale al fine dell'eventuale rivisitazione della voce concernente i costi relativi all'attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie - detta voce e quella relativa ai "crediti v/amministratore delegato" non hanno formato oggetto di rivisitazione e, pertanto, sono riportate nei bilanci predetti secondo le risultanze delle scritture contabili che - per quanto in particolare attiene al bilancio chiuso 2021 - sono state integrate con la rilevazione delle ferie maturate e non godute.

Tanto precisato, appare opportuno evidenziare, sul piano operativo, che l'esecuzione della delibera di aumento del capitale (*da intendersi come sottoscrizione delle partecipazioni, nonché versamento dei conferimenti nella misura prevista dalla legge ed, eventualmente, dalla delibera*) - quando il capitale medesimo, per il caso di perdite, si è azzerato - presenta due profili di

particolare rilevanza: da un lato la necessità che venga rispettato il diritto di opzione dei soci, dall'altro l'opportunità che l'esecuzione della delibera abbia luogo in termini solleciti.

Il primo profilo – salvaguardia del diritto dei soci di essere preferito nella sottoscrizione – è talmente essenziale, noto ed affermato, da poter essere, in questa sede, anche solo enunciato, senza ulteriori precisazioni.

Il secondo profilo – che dovrà coniugarsi con il rispetto del diritto di opzione dei soci - risponde alla necessità che, dopo l'assemblea, non si protragga oltre limiti accettabili l'anomalia della prosecuzione di una (attiva) vita sociale in assenza della minima capitalizzazione prevista dalla legge.

Pertanto, la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con la contestuale sua esecuzione, dovrà avere luogo nel termine che l'assemblea dovrà fissare, (ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c.) in modo tale da non eccedere, secondo quanto ragionevolmente ipotizzabile, il tempo necessario perché abbiano a concretarsi i presupposti occorrenti.

In tutte le società di capitali, la delibera di aumento deve comunque riconoscere ai soci un termine non inferiore a trenta giorni per esercitare il diritto di opzione. Ne consegue che l'immediata sottoscrizione, in assemblea, dell'aumento di capitale, non solo non è richiesta dalla legge, ma non potrebbe neppure essere contemplata dalla deliberazione assembleare, salvo che essa sia adottata con il consenso unanime dei soci.

La deliberazione di aumento del capitale deve indicare un termine entro il quale l'operazione deve concludersi. Questo termine deve essere stabilito in ogni caso, sia nel caso di aumento scindibile, sia in caso di aumento inscindibile.

Inoltre, va messo in risalto che, di regola, l'aumento del capitale è **inscindibile**, a maggiore ragione nel caso in esame, rendendosi necessario che l'aumento deliberato e sottoscritto consenta l'integrale ripianamento del *deficit* patrimoniale e la ricostituzione del capitale sociale almeno nel minimo di legge. Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento deliberato, non si procederà all'aumento del capitale sociale, con la conseguenza che la società andrà inevitabilmente incontro al suo scioglimento. Ai sensi dell'articolo 2484 c.c. infatti *"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono... 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter"*.

Appare altresì opportuno evidenziare che, se l'aumento a pagamento del capitale sociale deliberato dai soci di una Srl rimane **inoptato**, la parte non sottoscritta dai soci cui è riservato il diritto di sottoscrizione non può andare ad altri soci (anche se hanno esercitato il diritto di opzione), a meno che vi sia una clausola dello statuto che detti una specifica disciplina circa la collocazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, oppure, in mancanza di una clausola

del genere, occorre che l'assemblea dei soci, nel deliberare l'aumento di capitale, disciplini espressamente l'eventualità della mancata sottoscrizione, in tutto o in parte, dell'aumento di capitale e il suo collocamento fuori del perimetro di coloro cui l'aumento era stato offerto in sottoscrizione.

Quest'ultima ipotesi allo stato non appare percorribile atteso che in materia trovano applicazione le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, che prevedono regole molto stringenti per la creazione di società a socio pubblico unico e comunque per la scelta dei soci privati.

Orbene, nel caso in esame, la subordinazione della intera operazione di copertura perdite all'esecuzione dell'aumento si rende necessaria per evitare che la società si presenti con capitale nominale sottoscritto inferiore al minimo legale, o addirittura azzerato, situazione rispetto alla quale appare più consono il mantenimento dell'esposizione della perdita.

Infatti, la preliminare riduzione del capitale vale ad eliminare integralmente la perdita se ed in quanto il patrimonio netto sia comunque positivo o pari a zero. Se viceversa le perdite incidono in misura tale da diminuire il patrimonio della società ad un importo inferiore a zero, il contestuale aumento del capitale dovrà essere tale non soltanto da reintegrarne il minimo, ma prima ancora da coprire la perdita ulteriore. Ciò che conta, dunque, è il patrimonio netto della società.

Questa subordinazione può essere adeguata anche in relazione alla circostanza che – se la situazione patrimoniale di riferimento è redatta a norma dell'articolo 2423 bis c.c., e cioè nella prospettiva della continuazione dell'attività – tale continuazione (e i relativi valori di iscrizione) sono di fatto legati alla ricapitalizzazione.

Pertanto, nel caso in esame, atteso il carattere inscindibile dell'aumento del capitale sociale nell'ipotesi in cui tale aumento verrà deliberato, appare opportuna la fissazione non solo di un termine, non inferiore a trenta giorni, per esercitare il diritto di opzione ma anche la fissazione di un ulteriore congruo

termine, per consentire al socio, che ha compiutamente esercitato il diritto di opzione, di verificare la fattibilità della sottoscrizione della parte di aumento del capitale rimasta inoptata o comunque l'adozione di altri legittime opzioni.

La superiore considerazione risulta indispensabile, atteso che, in caso di perdita di cui all'art. 2482 ter c.c., la deliberazione di ricostituzione può essere legittimamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta da parte di alcuni soltanto dei soci originari.

Ciò significa che se il Comune, socio di maggioranza opta per la ricostituzione, il socio di minoranza può aderire subito, o può anche attendere il termine finale di adempimento per versare la sua quota di ricostituzione.

Pertanto, se il socio di minoranza non eserciterà il diritto di sottoscrizione sull'aumento in ricostituzione, la sua partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti attribuiti, con la conseguenza che la perdita della qualità di socio, per il mancato esercizio di detto diritto, è imputabile ad una sua libera scelta.

Come in precedenza esposto dal bilancio 2021, approvato dall'assemblea dei soci del 29 giugno 2022 emerge un debito di Quinta Farmacia nei confronti del Comune di € 722.921,67.

Si ritiene che il debito di apporto, laddove si optasse per la ricapitalizzazione, può essere compensato con crediti del socio verso la società, risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ipotesi questa in cui versa il Comune che da un canto è creditore della società e dall'altro, quale socio di maggioranza può optare per la ricapitalizzazione delle perdite in misura pari alla sua quota azionaria, pari al 55%.

Nel caso di sottoscrizione di aumento del capitale sociale il conferimento operato mediante compensazione di un credito del socio, presenta la necessaria consistenza economica, essendo evidente che la società, pur perdendo il suo credito per estinzione, tuttavia acquista un valore economico perché è liberata di un debito.

Nel caso in specie per altro non risulta sussistente alcuna ipotesi di preclusione alla superiore operazione, non essendo vietata dallo Statuto e dalla eventuale delibera di aumento.

Peraltro, la compensazione non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori.

Non osta alla predetta operazione neanche quanto disposto, per le società a responsabilità limitata, in tema di finanziamento dei soci (art. 2467 c.c.), di cui, anzi, l'operazione rappresenta attuazione realizzando la conversione in capitale di rischio di un capitale (originario) da finanziamento.

Qualora invece il Comune socio di maggioranza dovesse optare per l'immediato scioglimento della società, non deliberando e/o non versando la ricapitalizzazione, poiché l'art. 2487, comma 1, lett.c) c.c. prevede anche

nell'ipotesi di liquidazione, la possibilità di esercizio provvisorio, in funzione del miglior realizzo, il sottoscritto ritiene di manifestare - nell'interesse della società e dei soci - le sue perplessità in ordine all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, del quale va verificata, in concreto, la compatibilità con lo stato di liquidazione e con le precipue finalità della procedura la cui durata non potrà protrarsi indefinitamente avuto riguardo all'oggetto sociale circoscritto alla sola gestione della farmacia; la cui titolarità rimane in capo al Comune, nonché allo stato deficitario della società medesima.

Al riguardo, si ribadisce che dall'analisi "allerta crisi d'Impresa" emergono indicatori che manifestano la ragionevole presunzione dello stato di crisi della società, e che dal 15 luglio 2022, sono in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi che si fondano sul presupposto che tutte le imprese sono obbligate ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riorganizzazione questa del tutto incompatibile con lo stato di liquidazione e di esercizio provvisorio.

Tanto dovevasi.

Ragusa, 6.09.2022

Dott. Francesco Licitra

Hai verificato **FRANCESCO LICITRA**

apposte da LICITRA FRANCESCO il 06.09.2022 alle 11:11:45 (UTC)

Data della firma da PC 06/09/2022 11:11:45 (UTC)

Nome: Francesco

Cognome: Licitra

Codice fiscale:

Identificativo del certificato (IUT): 20424157

Tipo di certificato: Non Repudiation

Key Usage: A

Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA-256)

Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale del certificato: 131062029158778763153766913161559180326

Scadenza del certificato: 13/10/2022 23:59:59 (UTC)

Policy Qualifier: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Qualified service: true

Service status: non definito

Country code: IT

AVV. GIUSEPPE SPADARO
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

VIALE XX SETTEMBRE, 66
95128 CATANIA

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023699
del 12-09-2022

Spett.le
Comune di POZZALLO
P.za Municipio, 1
97016 Pozzallo (RG)

alla c.a. del Signor Sindaco
dott. Roberto Ammatuna

RISERVATA

Comunicazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo:
sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it

Oggetto: Soc. Quinta Farmacia s.r.l. - Ipotesi di ricapitalizzazione - Parere.

Con nota pervenuta a mezzo *p.e.c.* in data 7 settembre u.s., la S.V. Ill.ma trasmetteva allo scrivente la relazione resa in data 6 settembre u.s. (nel seguito la "*Relazione*") dal Presidente della partecipata Quinta Farmacia s.r.l. (nel seguito la "*Società*"), sollecitando un parere in merito e sottolineando il carattere di urgenza della medesima richiesta.

Aderendo al superiore invito, si rassegnano le considerazioni seguenti, redatte in forma estremamente sintetica facendo seguito alla richiesta di celere evasione del parere ed esclusivamente funzionali a mettere in evidenza i profili più rilevanti ai fini della valutazione del miglior interesse dell'Ente, come noto chiamato ad assumere atti di indirizzo di particolare rilievo per le sorti della partecipata.

*

Si premette, anzitutto, un non rituale apprezzamento per i contenuti della *Relazione*, che analizza con dovizia di particolari la situazione, invero piuttosto critica, della *Società*, giungendo ad interpretazioni e conclusioni – anche in relazione alle disposizioni di carattere imperativo poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, la cui puntuale applicazione è imposta dalla contingente situazione della *Società* – che appaiono condivisibili ed equilibrate.

*

Posta la superiore premessa, si riepilogano qui di seguito quelli che, ad avviso dello scrivente costituiscono i principali snodi, fattuali e giuridici, della vicenda:

- a) il Comune di Pozzallo (nel seguito il "*Comune*") è titolare di una quota di partecipazione pari al 55% del capitale della *Società*, essendo il rimanente 45% del capitale detenuto da un socio privato;
- b) il *Comune* è altresì creditore della *Società* per importo assai significativo, quantificabile in € 722.921,67, derivante da oneri concessori nel corso del tempo non corrisposti;
- c) la *Società* versa in una situazione di squilibrio patrimoniale particolarmente accentuato, facendo registrare un patrimonio netto *negativo* pari ad € 613.103,33;

- d) secondo l'analisi compiuta nella *Relazione*, la formazione di tale *deficit* patrimoniale è dovuta non già ad una non sostenibilità economica dell'attività caratteristica (esercizio farmaceutico), bensì per gran parte all'effetto di alcune riprese contabili che si sono rese necessarie per (i) girocontare a fondo rischi contenzioso le somme prima allibrate a credito nei confronti dell'amministratore delegato in carica (trattasi, in buona sostanza, di importi corrisposti per attività di lavoro straordinario e maggiorazioni varie, su cui sussiste contestazione), nonché (ii) per rilevare la parziale insussistenza delle rimanenze (magazzino), in precedenza erroneamente valutate al prezzo di vendita al pubblico e non a quello di acquisto;
- e) la *Società* ha provveduto a convocare l'assemblea dei soci al fine di assumere le determinazioni necessarie, stante l'impossibilità di operare nella descritta situazione di squilibrio patrimoniale e la conseguente necessità di pervenire, entro il più breve tempo possibile, o ad una ricapitalizzazione, che azzeri l'attuale *deficit* patrimoniale e ricostituisca quanto meno il capitale minimo di legge, ovvero alla messa in liquidazione.

Rispetto ad un tale contesto, pare opportuno segnalare, *in limine*, il carattere di priorità rivestito dalla scelta di procedere o meno con la ricapitalizzazione della *Società*.

La disciplina delle s.r.l. è infatti basata su un principio di tutela della c.d. effettività del capitale sociale, il cui rispetto in buona sostanza esige che, in qualsiasi momento della vita della società, la somma degli attivi patrimoniali superi il passivo di un importo almeno pari a quello del capitale minimo previsto dalla legge per il tipo sociale prescelto. Venuta meno tale condizione, le alternative a disposizione dei soci sono quelle della immediata ricapitalizzazione ovvero della liquidazione della società.

Tali principi e regole si reputano posti nell'interesse dei creditori sociali e pertanto si ritengono imperativi ed indisponibili.

Ne segue che una volta verificatisi gli anzidetti presupposti contabili di perdita del capitale minimo – quand'anche, come potrebbe verificarsi nel caso qui considerato ⁽¹⁾, sussistano elementi che aprano alla possibilità che la società possa vedere, in futuro, il proprio *deficit* patrimoniale parzialmente o integralmente sanato per effetto del positivo esperimento di azioni recuperatorie, quale ad esempio l'azione sociale di responsabilità – la decisione prioritaria ed ineludibile, che va assunta con carattere di urgenza, è quella di operare la ricapitalizzazione, e pertanto proseguire l'attività sociale, ovvero in alternativa optare per la liquidazione, non essendo prospettabile che la *Società* continui ad operare in condizioni di patrimonio netto negativo sino all'esito delle possibili azioni recuperatorie.

Sempre in via di preliminare avvertenza, va altresì esplicitato che – come del resto puntualmente evidenziato nella *Relazione* – le dimensioni dell'eventuale intervento di ricapitalizzazione appaiono altresì necessitate, in quanto lo stesso deve essere necessariamente in grado di coprire integralmente il *deficit* patrimoniale cumulatosi ed inoltre assicurare la copertura del capitale sociale, in misura almeno pari al minimo di legge.

Quanto, in fine, alla esecuzione dell'eventuale intervento di ricapitalizzazione, essa in linea di principio spetterebbe *pro quota* agli attuali soci della *Società*, che avrebbero il diritto di

(¹) Si osservi, infatti, che le sopra esaminate dinamiche di formazione del *deficit* patrimoniale sofferto dalla *Società* – e si pensi, ad esempio, alla erronea contabilizzazione che ha portato a “gonfiare” il magazzino – suggeriscono la necessità di considerare attentamente l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità da fare valere nelle opportune sedi.

opzione sulle quote di nuova emissione. È tuttavia possibile ipotizzare – ed opportunamente la *Relazione* lo ipotizza – che la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale preveda che gli eventuali soci interessati abbiano a disposizione, oltre al primo termine entro il quale formalizzare la scelta di esercitare o meno l'opzione per la sottoscrizione delle quote di nuova emissione, anche un secondo termine entro il quale poter esercitare opzione anche sulle quote eventualmente rimaste inoptate da parte degli altri soci.

Dal combinarsi delle varie possibilità sopra accennate, discendono i seguenti ipotizzabili scenari alternativi:

- 1) la maggioranza dei soci rifiuta di approvare la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale e la *Società* viene pertanto posta immediatamente in liquidazione;
- 2) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma nessuno dei soci titolari del diritto di opzione lo esercita, sicché la *Società* viene egualmente posta in liquidazione;
- 3) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale e tutti i soci titolari del diritto di opzione lo esercitano, sicché la *Società* continua ad operare con una compagine sociale inalterata, anche nei rapporti di forza interni, rispetto all'attuale;
- 4) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma solo uno dei soci esercita il diritto di opzione, sicché l'obiettivo dell'operazione di ricapitalizzazione non è raggiunto e – mancando l'esercizio da parte del socio optante di un'ulteriore opzione sulla quota di capitale lasciata, per così dire, "sul terreno" dall'altro socio – la *Società* viene posta in liquidazione;
- 5) la maggioranza dei soci approva la delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, ma il diritto di opzione viene esercitato solo da un socio, il quale, esercitando opzione anche sulla quota lasciata inoptata dall'altro socio, assicura il raggiungimento dell'obiettivo della ricapitalizzazione, sicché la *Società* prosegue la propria attività con una compagine sociale modificata (composta dal solo socio che ha sostenuto l'onere della ricapitalizzazione).

È agevole percepire che non tutti i sopra elencati scenari sono nel controllo o nella disponibilità esclusiva del *Comune*, il quale controlla sì – in virtù della titolarità di una quota di capitale maggioritaria – l'assemblea dei soci, ma dovrà, in taluna delle ipotesi sopra delineate, fare i conti con le scelte che verranno operate dal socio di minoranza.

In particolare, il *Comune* è tecnicamente in grado, facendo pesare la propria quota di maggioranza, tanto di determinare la mancata adozione della deliberazione di abbattimento e ricostituzione del capitale, così provocando la immediata messa in liquidazione della *Società*, quanto di determinare invece l'adozione della deliberazione di abbattimento e ricostituzione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, non vi sarebbe certezza che l'operazione di ricapitalizzazione possa essere effettivamente portata a termine, in quanto il relativo esito rimarrebbe condizionato all'atteggiamento tenuto dal socio di minoranza, il quale potrebbe – dopo essersi opposto all'adozione della deliberazione, ma anche dopo aver concorso alla stessa – decidere di non esercitare il diritto di opzione *pro quota* spettantegli, così lasciando l'aumento di capitale *in parte qua* "scoperto" e, quindi, stante il necessario carattere "inscindibile" dell'operazione, non eseguibile.

Verificandosi tale eventualità, l'unica possibilità a disposizione del *Comune* per scongiurare l'esito della liquidazione della *Società* sarebbe quella di farsi carico dell'intera

operazione, esercitando il diritto di opzione anche sulla quota di capitale eventualmente lasciata inoptata dal socio privato. Questa decisione, peraltro, non deve necessariamente essere assunta nell'immediato, ma dovrebbe essere eventualmente formalizzata entro l'apposito termine che verrebbe fissato nella delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale, sì da poter essere adeguatamente ponderata alla luce delle circostanze ed in particolare una volta avuta contezza delle scelte operate dal *partner* privato.

Tenuto conto degli indicati condizionamenti, nel seguito dell'esposizione si cercherà di fornire qualche spunto di riflessione in merito alla linea di condotta che meglio possa corrispondere all'interesse del *Comune*, opportunamente distinguendo tra il piano della *legittimità* e quello della *opportunità/convenienza*.

*

Procedendo nella direzione appena indicata, un primo elemento di valutazione che sembra opportuno offrire è che la scelta di "pilotare" la *Società* verso uno scenario di immediata liquidazione non appare imposta dalle normative vigenti.

Come noto, infatti, l'art. 14, comma 5, del vigente *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nel porre al socio pubblico di controllo un generale divieto di assistenza finanziaria nei confronti delle società partecipate aventi risultati economici negativi da almeno tre esercizi, ha cura di fare espressamente "*salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile*".

Ne consegue che, sul piano formale, l'operazione di ricapitalizzazione qui prefigurata, in quanto condotta proprio ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile, si sottrae all'ambito di applicazione del divieto di assistenza finanziaria.

Sul punto appare altresì utile considerare che – anche a voler propendere per un'interpretazione antielusiva della norma, che consideri vietata la ricapitalizzazione di una società che, versando in accertato o evidente stato di decozione, non sia più in grado di proseguire utilmente la gestione caratteristica – il testo della *Relazione* contiene specificazioni di assoluta rilevanza, in quanto espressamente dà atto di come, una volta tempestivamente ripianato il *deficit* patrimoniale, non si intravedano "*incertezze significative sulle prospettive di continuità aziendale*", atteso che "*la positiva evoluzione della situazione economica, desumibile dai bilanci relativi all'ultimo triennio, lascia ragionevolmente presumere che essi possano essere gradualmente ricondotti negli ordinari standards degli specifici competitori*", di modo che la *Società* "*possa recuperare un apprezzabile equilibrio strutturale aziendale*". Il che appare, del resto, coerente col rilievo, dianzi svolto, secondo cui – per come la stessa *Relazione* chiarisce – la formazione del *deficit* risulta pressoché interamente dovuta all'incidenza di poste di natura straordinaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non pare pertanto dubitabile che la scelta di ricapitalizzazione della *Società* rientri tra le opzioni legittimamente perseguibili dal *Comune*.

*

La scelta di procedere alla ricapitalizzazione, oltre che legittima, sembrerebbe peraltro risultare, allo stato, anche l'opzione più conveniente tra quelle a disposizione dell'Ente.

Sotto questo profilo, la valutazione da effettuarsi deve porre a raffronto i due possibili scenari-base (immediata liquidazione della partecipata, ovvero mantenimento della stessa), tenendo conto dell'ampia posizione creditoria del *Comune*, che consentirebbe di affrontare l'onere della ricapitalizzazione (specie là dove, come auspicabile, limitato alla quota di

competenza del socio pubblico) mediante compensazione tra il debito di apporto che verrebbe a crearsi per effetto dell'adesione alla ricapitalizzazione ed il preesistente credito del socio *Comune* nei confronti della *Società*.

Procedendo ad una tale comparazione, è agevole avvedersi che, in caso di immediata messa in liquidazione della *Società* nell'attuale situazione di marcato squilibrio patrimoniale, il *Comune* risentirebbe il doppio pregiudizio dell'azzeramento del valore della partecipazione e della pressoché certa impossibilità di recupero del proprio credito ^(?).

Per contro, l'opzione a favore della ricapitalizzazione, a fronte della parziale rinuncia al credito, garantirebbe quanto meno la tutela del valore della partecipazione e, in prospettiva, una volta intervenuto il risanamento della *Società*, potrebbe dare una più solida prospettiva di realizzo della parte di credito non oggetto di rinuncia.

Naturalmente, la convenienza dell'opzione in favore della ricapitalizzazione verrebbe progressivamente a ridursi (seppure, ad avviso di chi scrive, non sino ad annullarsi) al crescere dell'impegno finanziario necessario per portare a termine l'operazione. In questa prospettiva, l'ipotesi in cui il socio privato "accompagni" la ricapitalizzazione, sostenendo la quota di investimento di propria competenza, manifesterebbe certamente una maggiore convenienza rispetto allo scenario in cui debba essere il *Comune* a farsi integralmente carico dell'operazione.

*

In ragione di quanto esposto, e pur con la prudenza del caso, si ritiene in definitiva che l'alternativa allo stato più conveniente per l'Ente sia quella di intraprendere la strada della ricapitalizzazione della *Società*, avendo cura di far inserire nell'adottanda delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale un termine – successivo al primo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci – per l'esercizio di un'ulteriore opzione sull'eventuale quota di capitale rimasta inoptata, e riservandosi di assumere le valutazioni definitive quando saranno conosciute le determinazioni assunte al riguardo dal socio privato.

In quanto sopra il richiesto parere.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione che dovesse essere richiesto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Catania, 11 settembre 2022


 (avv. Giuseppe Spadaro)
 - sottoscrizione apposta in forma digitale -

^(?) A dati di bilancio 2021, la Società espone, come detto, un deficit patrimoniale di € 613.103,33 ed un monte debiti totale pari ad € 1.223.386, per cui è facile preconizzare che il credito del *Comune*, che non è assistito da alcuna forma di privilegio, possa non trovare alcuna capienza nei riscati attivi patrimoniali della Società, verosimilmente già integralmente "prenotati" dai creditori privilegiati (lavoratori, Erario, Enti previdenziali, etc.).

verbale n.38 -Relativo al parere sulla situazione Finanziaria V Farmacia

Da diego.bellini <diego.bellini@pec.cgn.it>
A segreteriagenerale.comune.pozzallo.rg
<segreteriagenerale.comune.pozzallo.rg@pec.it>
Data martedì 13 settembre 2022 - 17:26

Invio il Verbale n. 38 Relativo al parere sulla situazione Finanziaria della V Farmacia.

Saluti.
Dott. Diego Bellini-Presidente del Collegio dei Revisori.

Verbale n. 38.pdf.p7m.p7m.p7m

COMUNE DI POZZALLO
Protocollo in Arrivo
numero 0023932
del 13-09-2022

- PRES. CC
- SINDACO
- SEGRETA RO GEN
- SEGRETERO
- FINANZA



COMUNE DI POZZALLO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 38 del 13/09/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di Settembre, mediante conferenza telefonica ed attraverso i sistemi digitali a disposizione, il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Signori:

- Dott. Diego Bellini - Presidente
- Dott.ssa Teresa Armenio - Componente
- Dott. Vincenzo Cammilleri - Componente

ha preso in esame la proposta per il Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2022 avente ad oggetto: "Situazione finanziaria della Quinta Farmacia Comunale. Direttive".

Premesso

- che in data 07 Settembre 2022 veniva richiesto al Collegio dei Revisori il parere in ordine alla relazione sulla Quinta Farmacia s.r.l. a firma del Dott. Francesco Licitra, quale Presidente della Società Quinta Farmacia s.r.l. indirizzata al Sindaco del Comune di Pozzallo e p.c. al Presidente del Collegio Sindacale della Società Quinta Farmacia S.r.l ed al socio della Società Quinta Farmacia s.r.l. Dott. Michele Cataduella;
- che con pec del 13.09.2022 è stata trasmessa la proposta per il Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2022 avente ad oggetto: "Situazione finanziaria della Quinta Farmacia Comunale. Direttive" con allegata la relazione a firma dell'Avv. Giuseppe Spadaro al fine di esprimere il proprio parere per individuare la valutazione quale indirizzo del Consiglio Comunale in merito alla fattispecie trattata afferente la Quinta Farmacia s.r.l., demandando al Sindaco di rappresentare tale indirizzo nelle sedi opportune e per gli atti ivi in adozione;

Visto

- l'art. 239 del Tuel 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto

- che al fine di esprimere il parere richiesto sarebbe necessario conoscere il reale valore di mercato della Quinta Farmacia;
- che dagli atti trasmessi nonché dalla relazione del legale tale informazione non è desumibile;

il Collegio si riserva di esprimere il proprio parere a seguito di acquisizione di atti dai quali è possibile evincere in modo univoco il reale valore di mercato anche attraverso una perizia di stima giurata eseguita da un tecnico eventualmente incarico dalle parti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Diego Bellini – Presidente *(firmato digitalmente)*

Dott.ssa Teresa Armenio – Componente *(firmato digitalmente)*

Dott. Vincenzo Camilleri – Componente *(firmato digitalmente)*

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Celestri Quintilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cons. Sudano Valentina



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Bella Giampiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, sul sito istituzionale www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 13.09.2022



Il Segretario Comunale
f.to Dott. Bella Giampiero

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzallo, dal **14.09.2022** al **29.09.2022** senza/con opposizioni e reclami.

Pozzallo, li _____

Il Responsabile

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 13.09.2022



Il Segretario Comunale
f.to Dott. Bella Giampiero

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Pozzallo, li _____

Il Segretario Comunale